C/2026/4094

31.7.2026

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento sul regime generale di protezione delle specie di uccelli — articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli

(C/2026/4094)

Indice

Pagina

1. PREMESSA 2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA «UCCELLI» 5
   - 2.1. Ambito di applicazione 5
   - 2.2. Obiettivi 6
3. ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 8
   - 3.1. Testo dell'articolo 5 8
   - 3.2. Osservazioni generali 8
   - 3.3. La nozione di «carattere deliberato» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva Uccelli 10
   - 3.4. Adottare misure preventive per evitare danni deliberati 11
   - 3.5. Divieti specifici a norma dell'articolo 5 12
   - 3.6. Attuazione dell'articolo 5 15
     - 3.6.1. Necessità di un quadro legislativo completo ed efficace 15
     - 3.6.2. Integrazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 nelle procedure di autorizzazione 16
     - 3.6.3. Esempi di attività che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 e di potenziali misure preventive 17
4. ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 32
   - 4.1. Testo dell'articolo 9 32
   - 4.2. Osservazioni generali 33
   - 4.3. Condizioni per l'applicazione delle deroghe a norma dell'articolo 9 35
   - 4.4. Il ruolo dell'articolo 9 nel garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva Uccelli 45
   - 4.5. Articolo 9, paragrafi 3 e 4 46

Allegato I - Applicazione di deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli in relazione all'oca facciabianca . 47

Allegato II - Applicazione di deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli in relazione al cormorano comune 55

1. **PREMESSA**

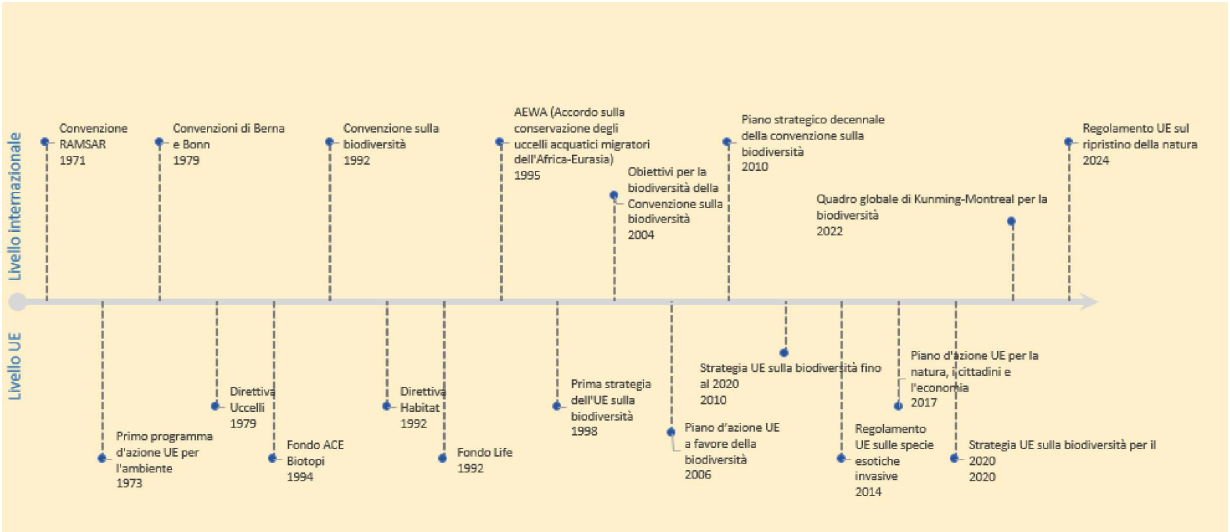
La direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) ([1]) è un pilastro fondamentale della politica ambientale dell'UE. Con essa l'UE afferma il proprio impegno a favore della conservazione della biodiversità a livello mondiale, che continua a garantire la protezione di specie di uccelli in tutta Europa.

La direttiva Uccelli è stata adottata nel 1979 come risposta politica a una forte indignazione dell'opinione pubblica per la marcata riduzione dell'avifauna. Dato che gli uccelli migrano e non riconoscono le frontiere nazionali, era evidente che gli sforzi di conservazione sarebbero stati più efficaci se coordinati a livello di UE. Gli uccelli costituiscono altresì un indicatore indiretto significativo dello stato della biodiversità e della salute dell'ambiente. La direttiva Uccelli ha pertanto introdotto una nuova dimensione nella conservazione della fauna selvatica, basata sulla protezione e sulla gestione degli habitat e delle specie, in quanto stava diventando sempre più chiaro che, per tutelare una specie, occorreva preservarne anche l'habitat.

Sebbene vi siano ancora sfide da superare per garantire popolazioni di uccelli sane a lungo termine, la direttiva Uccelli continua a fissare le norme per la loro conservazione nei 27 Stati membri dell'UE.

Figura 1

Cronistoria delle iniziative principali a livello unionale e internazionale a favore della natura e della biodiversità



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

I presenti orientamenti interpretativi mirano a chiarire le disposizioni degli articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli, tenendo conto anche della giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE»). Non sono giuridicamente vincolanti né introducono nuovi obblighi giuridici; presentano piuttosto diversi chiarimenti volti a sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle misure nazionali di attuazione più appropriate al loro contesto specifico.

Ciò non pregiudica l'ulteriore giurisprudenza della CGUE, l'esito della prova di stress in corso delle direttive Uccelli e Habitat e il pacchetto di proposte per la semplificazione degli oneri amministrativi presentato dalla Commissione europea ([2]). In particolare, nell'ambito di tale pacchetto, la Commissione ha proposto alcune disposizioni che garantirebbero che le prescrizioni in materia di protezione delle specie dell'articolo 5 della direttiva Uccelli non siano

([1]) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26).

([2]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Semplificare per una competitività sostenibile» (COM(2025) 980 final).

interpretate in modo eccessivamente restrittivo o oneroso, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva ([3]). Una revisione dei presenti orientamenti potrebbe essere necessaria a seguito dell'esito del processo legislativo.

Quadro generale della direttiva Uccelli

La direttiva Uccelli protegge tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato (articolo 1) ([4]).

Riconoscendo l'importanza di trovare un equilibrio tra la necessità essenziale di proteggere l'ambiente, anche attraverso la conservazione delle specie di uccelli, e altri interessi vitali, l'articolo 2 della direttiva Uccelli impone agli Stati membri di adottare misure per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative o per adeguare la popolazione a tale livello.

La direttiva Uccelli persegue tale obiettivo principalmente attraverso due pilastri fondamentali:

1) proteggere gli habitat delle specie di uccelli (protezione specifica per sito); e

2) instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie che preveda determinati divieti (protezione delle specie).

Il primo pilastro riguarda il regime di protezione specifica per sito della direttiva Uccelli ed è sostenuto dai suoi articoli 3 e 4. L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat. Ai sensi dell'articolo 4, le zone di protezione speciale (ZPS) sono classificate ai fini della conservazione dei territori più idonei alle specie menzionate nell'allegato I della direttiva e alle specie migratrici che ritornano regolarmente. Una volta classificato, un sito diventa parte della rete Natura 2000 ed è soggetto al regime di protezione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli e all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE ([5]) (direttiva Habitat) in virtù dell'articolo 7 della stessa ([6]). Per ciascuna ZPS, gli Stati membri sono tenuti a definire obiettivi di conservazione specifici per sito e a stabilire e attuare le misure di conservazione necessarie ([7]). Infine i piani o i progetti che interessano le ZPS possono essere approvati soltanto se non hanno un effetto negativo significativo sull'integrità del sito. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, un piano o progetto che potrebbe avere un impatto significativo su una ZPS può comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, in assenza di soluzioni alternative e qualora siano adottate misure compensative volte a garantire la coerenza della rete di ZPS.

([3]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 final). Segnatamente, l'articolo 8 della proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali propone che, quando i piani e i progetti hanno adottato misure di mitigazione adeguate e proporzionate al fine di evitare l'uccisione e la perturbazione, con l'obiettivo di evitare impatti negativi significativi sulla popolazione delle specie interessate, nonostante la possibile esistenza di impatti negativi su singoli esemplari di tali specie, tale uccisione o perturbazione non sia considerata intenzionale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva Uccelli. Al momento della pubblicazione del presente documento di orientamento, questa proposta di regolamento deve ancora essere adottata. Nel pieno rispetto dei colegislatori, che sono i soli competenti per l'adozione della legislazione dell'UE, la discussione di tale proposta esula dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Potrebbe pertanto essere necessaria una revisione dei presenti orientamenti a seguito dell'esito dei negoziati legislativi concernenti tale regolamento. Lo stesso vale per il pacchetto sulle reti europee, anch'esso non ancora adottato al momento della pubblicazione dei presenti orientamenti (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_2945).

([4]) Cfr. cause riunite C-473/19 e C-474/19, *Föreningen Skydda Skogen*, punto 36. La Commissione ha stilato un elenco delle specie di uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (elenco degli uccelli): https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/f3bdeb3b-55c0-47a1-8482-e9a91b126b69/details.

([5]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/2025-07-14).

([6]) L'articolo 7 della direttiva Habitat assoggetta le ZPS ai requisiti di gestione per sito di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della stessa. Per maggiori informazioni su tali disposizioni, cfr. «Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)» - https://data.europa.eu/doi/10.2779/02245.

([7]) L'obbligo di definire obiettivi di conservazione e di mettere in atto misure di conservazione nelle zone di protezione speciale è stato confermato nella causa C-66/23, *Elliniki Ornithologiki Etaireia e a.*, punti 46 e 56.

Il secondo pilastro istituisce il regime generale di protezione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva Uccelli. A differenza delle esigenze di protezione specifiche per sito, tale sistema si applica a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato.

Questo pilastro è disciplinato dagli articoli da 5 a 9 della direttiva Uccelli. L'articolo 5 impone l'istituzione di un regime generale di protezione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 ed elenca i divieti particolari applicabili in tale contesto. L'articolo 6 vieta la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita di uccelli vivi o morti o loro derivati, fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, per le specie elencate nell'allegato III della direttiva. L'articolo 7 stabilisce le condizioni per la caccia delle specie di uccelli che figurano nell'allegato II della direttiva ([8]). L'articolo 8, paragrafo 1, vieta il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva di uccelli o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. L'allegato IV, lettera a), elenca alcune di tali pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8. L'articolo 8, paragrafo 2, vieta la caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b). Infine l'articolo 9 garantisce che le limitazioni protettive di cui agli articoli da 5 a 8 siano equilibrate rispetto ad altri interessi importanti definendo le circostanze in cui è possibile derogare a tali prescrizioni.

L'attuazione della direttiva Uccelli è soggetta al principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che applica un livello di tutela più elevato in caso di incertezza scientifica circa il rischio per una specie.

Dato che lo strumento giuridico è una direttiva, gli Stati membri devono recepirne le disposizioni nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali - il che consente loro di tenere conto delle specificità nazionali. Secondo una giurisprudenza costante della CGUE, la trasposizione di una direttiva deve essere chiara, precisa e fedele, avere efficacia cogente incontestabile ed essere sufficientemente specifica, precisa e chiara da garantire pienamente la certezza del diritto ([9]). Oltre all'obbligo di recepire correttamente le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale, gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire che il sistema di protezione istituito sia applicato in maniera efficace sul campo. Per questo motivo le autorità competenti svolgono un ruolo fondamentale nell'accrescere la consapevolezza circa le disposizioni in materia di protezione, nel definire le esigenze, nel creare incentivi, nel monitorare la conformità e nel garantire un'applicazione piena ed efficace ([10]). Spetta alle autorità competenti degli Stati membri garantire che le attività umane possano essere svolte in modo attento e compatibile con la necessità di proteggere le specie di uccelli nell'UE. La direttiva Uccelli prevede inoltre flessibilità, in particolare attraverso le sue disposizioni derogatorie, che consentono agli Stati membri di trovare un equilibrio tra la protezione dell'ambiente e importanti interessi socioeconomici.

Ambito degli orientamenti

Il presente documento di orientamento mira a sostenere gli Stati membri nella corretta attuazione degli articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli. Rispecchia unicamente il punto di vista della Commissione e non è giuridicamente vincolante. Soltanto la CGUE può fornire interpretazioni autorevoli del diritto dell'UE. Nei casi in cui la CGUE si è pronunciata in merito a una disposizione della direttiva Uccelli, la Commissione si basa su tale sentenza per l'elaborazione dei presenti orientamenti e sottolinea le flessibilità a disposizione degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni in considerazione degli obiettivi generali della direttiva.

L'articolo 7, che stabilisce le condizioni che disciplinano la caccia delle specie di uccelli elencate nell'allegato II, nel quadro degli obiettivi generali di conservazione della direttiva, è già stato trattato in un precedente documento di orientamento della Commissione. Di conseguenza il presente documento di orientamento è complementare e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la «*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*» ([11]).

([8]) Cfr. orientamenti sulla caccia nell'ambito della direttiva Uccelli: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_it.

([9]) Cfr. causa C-363/85, *Commissione/Italia*, punto 6; causa C-361/88, *Commissione/Germania*; causa C-159/99, *Commissione/Italia*, punto 32; causa C-415/01, *Commissione/Belgio*, punto 21; causa C-58/02, *Commissione/Spagna*; causa C-6/04, *Commissione/Regno Unito*, punti 21, 25 e 26; causa C-508/04, *Commissione/Austria*, punto 80; e causa C-290/18 *Commissione/Portogallo (Designazione e protezione delle zone speciali di conservazione)*, punto 35.

([10]) Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera n), della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l'uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l'offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva Uccelli costituiscano reato salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari.

([11]) Cfr. orientamenti sulla caccia nell'ambito della direttiva Uccelli: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_it.

I presenti orientamenti non trattano le disposizioni degli articoli da 6 a 8 della direttiva Uccelli né le disposizioni in materia di protezione specifica per sito dell'articolo 4. Per maggiori dettagli sui requisiti per la gestione delle ZPS di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva Habitat, cfr. orientamenti della Commissione «*Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)*» ([12]).

Perché sono necessari questi orientamenti?

Alla luce delle crescenti sfide a livello globale in materia di economia e sicurezza, è importante garantire che la direttiva Uccelli continui ad agevolare un'economia competitiva e sostenibile, proteggendo nel contempo il nostro patrimonio naturale.

Il documento mira a fornire orientamenti in merito all'interpretazione e all'attuazione del regime generale di protezione previsto dalla direttiva Uccelli e a ridurre al tempo stesso gli oneri amministrativi. Chiarisce le esigenze minime e spiega in che modo le disposizioni in materia di protezione delle specie possono essere applicate correttamente, semplificando nel contempo tale compito per le autorità competenti e gli operatori economici.

Al fine di garantire un'applicazione comune delle disposizioni, i presenti orientamenti mirano altresì a spiegare le flessibilità a disposizione degli Stati membri alla luce delle prescrizioni di cui alla direttiva e della giurisprudenza della CGUE. L'obiettivo è consentire alle autorità pubbliche, nonché ai soggetti che utilizzano i suoli e i mari, di proseguire le proprie attività con la certezza di non rischiare di violare le prescrizioni della direttiva.

Il presente documento è destinato principalmente alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, ma fungeranno da riferimento per le organizzazioni e gli altri portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della direttiva Uccelli. Lo scopo è chiarire e razionalizzare l'attuazione della direttiva fornendo orientamenti chiari e pratici basati sulle esperienze maturate nei diversi Stati membri e sulle conoscenze acquisite dall'interpretazione della direttiva da parte della CGUE.

L'allegato I si concentra sull'oca facciabianca (*Branta leucopsis*), una specie la cui popolazione è fortemente aumentata causando, in alcuni casi, danni significativi che hanno inciso sulle attività economiche. Un precedente documento di orientamento, «*Great Cormorant: Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC*» ([13]), ha spiegato l'applicazione dell'articolo 9 nel particolare contesto della prevenzione di gravi danni a talune attività economiche connesse al cormorano comune (*Phalacrocorax carbo*). Data la pertinenza della questione, la necessità di aggiornare detto documento alla luce delle sfide nazionali derivanti dalla maggiore abbondanza della specie in alcune parti dell'UE e la necessità di soluzioni per affrontare i conflitti tra il cormorano comune e le attività di pesca, una versione aggiornata è presentata nell'allegato II. Gli allegati mirano a spiegare il livello di flessibilità di cui dispongono gli Stati membri per prevenire gravi danni all'agricoltura e alla pesca causati da queste due specie, anche mediante esempi pratici.

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA «UCCELLI»**

2.1. **Ambito di applicazione**

1. L'articolo 1 della direttiva Uccelli definisce l'ambito della sua protezione.

«*Articolo 1*

(1) La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

(2) La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat».

([12]) Gestione dei siti Natura 2000 - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (europa.eu).
([13]) https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/eb3840b0-937d-4f0b-b616-107fe9825801.

2. Conformemente all'articolo 1, la direttiva Uccelli concerne la protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato ([14]). La Commissione ha elencato le specie di uccelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, che comprende anche i visitatori accidentali ([15]).

3. La CGUE ha stabilito che la direttiva Uccelli impone agli Stati membri di proteggere gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nell'UE anche se la specie di cui trattasi non ha il suo habitat naturale sul territorio dello Stato membro considerato ([16]). Le specie introdotte in uno Stato membro sono disciplinate dalla direttiva Uccelli se sono autoctone in altre parti dell'UE. Tuttavia l'ambito di applicazione della direttiva non si estende alle specie introdotte che non sono autoctone di nessuno degli Stati membri dell'UE, fatto salvo il caso in cui dette specie siano esplicitamente menzionate in uno degli allegati della direttiva (ad esempio il tacchino selvatico, *Meleagris gallopavo*).

4. La CGUE ha confermato che la direttiva non è applicabile agli esemplari di uccelli nati e allevati in cattività, in quanto l'estensione del regime di protezione al di là delle popolazioni di uccelli presenti nel loro ambiente naturale non sarebbe utile allo scopo di conservazione sotteso alla direttiva ([17]), ma è applicabile agli esemplari addomesticati o nati e allevati in cattività di specie selvatiche rilasciati nell'ambiente naturale e che non possono più essere chiaramente distinti dagli esemplari selvatici. Ciò è necessario al fine di garantire la protezione degli esemplari selvatici che potrebbero essere erroneamente soggetti ai danni vietati dalla direttiva ([18]).

2.2. **Obiettivi**

5. L'articolo 2 della direttiva impone l'adozione di misure per gli uccelli di cui all'articolo 1.

«*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

6. Sebbene non vi sia alcuna disposizione specifica della direttiva Uccelli che ne definisca gli obiettivi, la CGUE ha articolato la finalità della direttiva come segue:

«[...] l'oggetto della direttiva "uccelli" consiste, come risulta dal suo articolo 1, letto alla luce dei suoi considerando 3, 5, 7 e 8, nel proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applicano i trattati, al fine di garantirne la conservazione in quanto patrimonio dei popoli europei, il che implica una protezione a lungo termine mantenendo o ripristinando una diversità e una superficie sufficienti del loro habitat. Alla luce di tale obiettivo, tale direttiva impone agli Stati membri, in forza del suo articolo 2, in combinato disposto con il suo considerando 10, di adottare tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tali specie di uccelli ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, in modo da poter essere qualificata come soddisfacente ([19])».

([14]) Cfr. cause riunite C-473/19 e C-474/19, *Föreningen Skydda Skogen*, punto 36.

([15]) https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/f3bdeb3b-55c0-47a1-8482-e9a91b126b69/details.

([16]) Causa C-149/94, *Vergy*, punto 18.

([17]) Causa C-149/94, *Vergy*, punti da 12 a 15.

([18]) Nel caso del piccione selvatico (*Columba livia*), in numerose aree urbane gli esemplari addomesticati sono sfuggiti da molto tempo dagli impianti di riproduzione e costituiscono popolazioni inselvatichite che si sono incrociate con quelle selvatiche. Sebbene gli esemplari allevati in cattività non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, i piccioni inselvatichiti sono soggetti alla direttiva Uccelli, fatto salvo il caso in cui si possa dimostrare chiaramente che sono allevati in cattività e possano essere distinti dalla popolazione selvatica. Qualora non sia possibile operare tale distinzione a livello di esemplare, come avviene comunemente in scenari di gestione reali, il regime di protezione di cui alla direttiva Uccelli si applica pienamente. Per controllare le popolazioni di piccioni inselvatichite a livello urbano sono utilizzate varie strategie di gestione, tra cui l'imposizione di divieti di alimentazione, la regolamentazione delle fonti di cibo e acqua, l'uso di dissuasori visivi e acustici, l'installazione di barriere fisiche quali reti e punte anti-posatoio al fine di prevenire la posa e la nidificazione, la sostituzione di uova fertili con uova fittizie in colombaie controllate, la rimozione dei nidi, la sterilizzazione, la distribuzione di mangimi contraccettivi e la cattura e la rimozione o il trasferimento di esemplari. Se le opzioni di gestione scelte rischiano di violare i divieti di cui all'articolo 5 della direttiva Uccelli, occorre concedere opportune deroghe ai sensi dell'articolo 9.

([19]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punto 51, cfr. anche punto 54 della medesima sentenza. Cfr. anche causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 40.

7. Come previsto dall'articolo 1, la finalità della direttiva Uccelli consiste nella conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nell'UE. La formulazione dell'articolo 2 pone in particolare l'accento sulla necessità di mantenere tali specie a un livello che corrisponda alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Il riferimento a tali esigenze nell'articolo 2 rispecchia l'influenza che possono avere sui livelli di popolazione delle specie protette ai sensi della direttiva Uccelli. Ai fini della conservazione delle specie in questione, un «livello soddisfacente» deve pertanto essere contestualizzato a partire dalle diverse esigenze e dei modi in cui queste possono influenzare i livelli di popolazione di uccelli ([20]). Il riferimento alla necessità di tener conto delle esigenze economiche e ricreative rispecchia altresì il fatto che queste dipendono e sono influenzate dalla protezione degli uccelli. È pertanto necessario garantire che le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonché quelle economiche e ricreative, orientino l'attuazione di tutte le disposizioni della direttiva.

8. In linea con quanto precede, la CGUE ha confermato che l'articolo 2 tiene conto, in primo luogo, della necessità di un'efficace protezione degli uccelli e, in secondo luogo, delle esigenze della salute e della sicurezza pubbliche, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e delle attività ricreative ([21]). Tuttavia la CGUE ha confermato altresì che l'articolo 2 non costituisce una deroga autonoma al regime generale di protezione previsto dalla direttiva Uccelli ([22]).

9. Tali esigenze ecologiche, scientifiche, culturali, economiche e ricreative non pregiudicano pertanto le prescrizioni di cui alla direttiva Uccelli, compreso l'articolo 5, e non sono prese in considerazione nell'applicazione dei suoi divieti ([23]). Le possibilità di deroga ai sensi dell'articolo 9 rispecchiano le prescrizioni menzionate, che mirano a trovare un equilibrio tra le diverse priorità strategiche concernenti l'attuazione della direttiva. Inoltre le esigenze economiche e ricreative possono essere pertinenti nel valutare la proporzionalità di potenziali deroghe nel contesto di un riesame di alternative soddisfacenti.

10. Anche le esigenze economiche e ricreative possono essere prese in considerazione nella misura in cui tali attività possono far parte delle influenze esercitate sulle specie. Allo stesso modo, il livello soddisfacente che deve essere conseguito e mantenuto deve quindi tener conto delle pressioni sulle specie derivanti da attività economiche o ricreative.

11. Gli obiettivi generali della direttiva Uccelli non devono essere confusi con l'ambito di applicazione dell'articolo 5, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della direttiva attraverso un regime generale di protezione, discusso nel capitolo 3 ([24]).

12. Al fine di garantire un'interpretazione coerente tra la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat nonché di conseguire un'attuazione efficace, la Commissione ritiene che per «livelli soddisfacenti» si possa intendere il livello al quale viene raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente ([25]).

([20]) Cfr., per analogia, causa C-629/23 *Eesti Suurkiskjad*, punto 68.
([21]) Causa C-262/85, *Commissione/Italia*, punto 8.
([22]) Causa 247/85, *Commissione/Belgio*, punto 8; causa C-262/85, *Commissione/Italia*, punto 8.
([23]) Cfr. per analogia in relazione all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Uccelli, causa C-57/89, *Commissione/Germania*, punto 22.
([24]) L'articolo 5 si applica indipendentemente dallo stato della specie o dall'impatto che un'attività avrebbe sulla specie in questione. Per ulteriori approfondimenti, cfr. capitolo 3.
([25]) La Commissione ha già sottolineato tale aspetto nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE», pag. 21. Una siffatta interpretazione deriva dal ruolo svolto dalla direttiva Uccelli nel garantire il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Unione nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e, in particolare, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA – *Agreement on the Conservation of African Eurasian Migratory Waterbirds*), del memorandum d'intesa sulla conservazione degli uccelli da preda migratori in Africa e in Eurasia (memorandum Rapaci) e del piano d'azione per gli uccelli migratori afro-euroasiatici (AEMLAP – *African-Eurasian Migratory Landbirds Action Plan*), ciascuno dei quali richiede la protezione di specie di uccelli e ha come obiettivi il mantenimento o il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente.

3. **ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA UCCELLI**

3.1. **Testo dell'articolo 5**

«Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

3.2. **Osservazioni generali**

13. L'articolo 5 della direttiva Uccelli prevede l'istituzione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico di cui all'articolo 1 ed elenca i divieti di cui alle lettere da a) a e) per la loro protezione.

14. La corretta applicazione dell'articolo 5 impone agli Stati membri di istituire un quadro legislativo completo ed efficace per la protezione degli uccelli, che porti all'attuazione di misure di protezione concrete e specifiche che devono garantire il rispetto dei divieti ivi stabiliti ([26]). L'articolo 5 richiede pertanto non solo l'adozione di un quadro legislativo completo, ma anche l'attuazione di misure di protezione concrete e specifiche ([27]).

15. La direttiva Uccelli offre agli Stati membri una certa flessibilità nell'istituzione di tale regime generale di protezione, anche per quanto riguarda i metodi e gli strumenti legislativi che possono essere utilizzati per attuare i divieti. Le misure possibili comprendono l'adozione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specifiche per vietare effettivamente i danni menzionati all'articolo 5. Tale potere discrezionale è soggetto alle limitazioni specificate all'articolo 5, come ulteriormente illustrato nel dettaglio in appresso ([28]), nonché all'obbligo di garantire che tali misure portino effettivamente ad evitare i danni menzionati all'articolo 5 ([29]). Inoltre l'istituzione e l'applicazione del regime generale di protezione dovrebbero essere basate sull'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva, ossia mantenere la popolazione di uccelli a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative oppure adeguare la popolazione di tali specie a detto livello.

16. Conformemente all'articolo 1, i divieti di cui all'articolo 5 si applicano a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Come affermato dalla CGUE, risulta «dal tenore chiaro e inequivocabile dell'articolo 5 della direttiva "uccelli" che l'applicazione dei divieti ivi previsti non è in alcun modo riservata alle specie elencate nell'allegato I di tale direttiva, o minacciate a un certo livello o la cui popolazione mostri una tendenza alla diminuzione a lungo termine» ([30]). Di conseguenza, anche se la popolazione di una specie comune è stabile e probabilmente rimarrà tale nel futuro prevedibile, gli Stati membri non possono escludere tale specie dall'ambito di applicazione dei divieti previsti dall'articolo 5 ([31]). La CGUE ha inoltre stabilito che qualsiasi considerazione relativa all'impatto di un'attività sul livello di popolazione, o sullo stato di

([26]) Cause riunite C-473/19 e C-474/19, *Föreningen Skydda Skogen*, punto 35.
([27]) Cfr., per analogia, cause riunite C-473/19 e C-474/19, *Föreningen Skydda Skogen*, punto 75.
([28]) Cfr., per analogia, causa C-518/04, *Commissione/Grecia*, punto 16.
([29]) Cause riunite C-473/19 e C-474/19 *Föreningen Skydda Skogen*, punto 75.
([30]) Cause riunite C-473/19 e C-474/19 *Föreningen Skydda Skogen*, punto 36.
([31]) Causa C-441/17, *Commissione/Polonia*, punti 262 e 263.

conservazione, di una specie non sarà pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, ad eccezione del divieto di cui alla sua lettera d) (cfr. sezione 3.4) ([32]). Considerazioni quali l'abbondanza o lo stato di conservazione di una specie sono pertinenti soltanto al fine di stabilire se la perturbazione sia significativa per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva Uccelli, ma non consentono di escludere una specie dall'ambito di applicazione dell'articolo 5, lettera d).

17. I divieti di cui all'articolo 5 si applicano anche alle specie elencate nell'allegato II della direttiva Uccelli. Mentre l'articolo 7 consente la caccia di tali specie, che comprende l'uccisione o la cattura di esemplari in periodi definiti e nel rispetto di determinati vincoli di cui al medesimo articolo ([33]), le azioni che non rientrano nei periodi di caccia e le attività che violerebbero l'articolo 5, quali la distruzione deliberata di nidi o uova, rimangono vietate per le specie elencate nell'allegato II. L'ambito di applicazione dell'articolo 7 è limitato alla caccia, il che significa che altre attività suscettibili di causare danni restano comunque vietate per le specie elencate nell'allegato II. Gli orientamenti della Commissione sulla caccia sostenibile ([34]) costituiscono un ulteriore strumento che chiarisce gli obblighi sanciti nell'articolo 7.

18. Sulla base della giurisprudenza della CGUE, è evidente che i divieti previsti nell'articolo 5 devono applicarsi senza restrizioni nel tempo ([35]). Le misure e le norme effettive con cui tali divieti sono attuati possono tuttavia tenere conto di fattori stagionali, se debitamente giustificato, ed essere applicati soltanto in periodi specifici, ad esempio durante la nidificazione. Per quanto riguarda l'articolo 5, lettera d), gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle fasi delicate del ciclo di vita delle specie di uccelli, quali i periodi di riproduzione o di dipendenza. Sebbene tali fattori stagionali possano essere presi in considerazione, le specie di uccelli non possono essere esentate, nemmeno temporaneamente, dal regime generale di protezione istituito dall'articolo 5 ([36]). Come spiegato in appresso, l'applicazione di misure preventive ad attività potenzialmente dannose può garantire che le attività economiche evitino i danni vietati elencati all'articolo 5 e diventino compatibili con tale disposizione.

19. La protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici richiede altresì che sia esaustiva in termini di portata geografica. Ciò significa che l'articolo 5 si applica all'intero ambito di applicazione geografico della direttiva Uccelli, quale definito all'articolo 1, indipendentemente dal luogo presso il quale gli uccelli possono riposare o transitare oppure dall'eventualità che tale zona si trovi o meno all'interno o all'esterno della rete Natura 2000. Qualsiasi legislazione nazionale che limiti la protezione degli uccelli selvatici a una zona specifica (ad esempio un'area del patrimonio naturale) è pertanto incompatibile con la direttiva Uccelli ([37]). Tuttavia, nell'attuare i divieti di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono tenere conto dei criteri geografici pertinenti per ciascuna specie, considerando altresì gli obiettivi dell'articolo 2.

Sostegno all'attuazione pratica 1 - Flessibilità nell'istituzione di un quadro giuridico per un regime generale di protezione

Gli Stati membri godono di notevole flessibilità nel recepire le disposizioni della direttiva Uccelli nella legislazione nazionale pur restando chiamati a mantenere un quadro legislativo chiaro e ad attuare misure preventive efficaci volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva Uccelli. Ciò potrebbe comportare l'introduzione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nuove o l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specifiche a livello nazionale o regionale, adattate ai rispettivi sistemi di governance unici. Le misure preventive possono altresì essere integrate nella legislazione settoriale che disciplina attività economiche quali l'energia, la silvicoltura o l'agricoltura, nonché essere adattate, se necessario, alle particolari circostanze regionali o locali. Inoltre gli Stati membri possono agevolare l'attuazione del quadro giuridico offrendo sostegno ai portatori di interessi economici attraverso servizi di consulenza, regimi di finanziamento mirati e iniziative di sensibilizzazione.

([32]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punti 53 e 54 e causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 43.
([33]) Nella causa C-157/89, *Commissione/Italia*, punto 14, la CGUE ha fatto riferimento alla necessità di un «regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata».
([34]) https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_it.
([35]) Causa C-252/85, *Commissione/Francia*, punto 9. Sebbene riguardasse l'articolo 5, lettere b) e c), questa sentenza può essere applicata all'articolo 5 nel suo complesso, dato che la formulazione non limita la portata di alcuno dei divieti ivi previsti.
([36]) Causa C-507/04, *Commissione/Austria*, paragrafo 114.
([37]) Causa C-252/85, *Commissione/Francia*, punto 15.

3.3. **La nozione di «carattere deliberato» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva Uccelli**

20. Prima di passare alle disposizioni specifiche dell'articolo 5, è importante chiarire la nozione di «carattere deliberato», un fattore chiave nell'interpretazione e nell'attuazione delle disposizioni delle lettere a), b) e d), relative agli uccelli, ossia dei divieti:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; e

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

21. Inoltre i divieti di cui alle lettere c) ed e) si applicano indipendentemente dall'intenzione dell'autore dell'azione.

22. Esiste una giurisprudenza consolidata della CGUE per quanto riguarda la nozione di «carattere deliberato». Secondo la CGUE, il termine «deliberatamente» comprende tanto le attività il cui oggetto è la cattura, l'uccisione o la perturbazione degli uccelli, o la distruzione/il danneggiamento dei loro nidi, quanto le attività che non avendo manifestamente un siffatto oggetto, comportano l'accettazione della possibilità di una tale cattura, di una tale uccisione, di una tale perturbazione, di una tale distruzione o di un tale danneggiamento ([38]). Di conseguenza, se l'autore di un'attività accetta la possibilità che le sue azioni comportino un danno vietato e procede comunque, ciò rientra nei divieti di cui all'articolo 5 anche se il danno non era intenzionale ([39]). Per le specie elencate nell'allegato II esiste tuttavia un'eccezione, in quanto gli esemplari di tali specie possono essere cacciati, ossia uccisi o catturati in periodi definiti e nel rispetto di determinati vincoli stabiliti all'articolo 7.

23. Al fine di constatare la consapevolezza e quindi determinare il carattere deliberato, occorre sussistano due condizioni cumulative: i) la consapevolezza della presenza di uccelli; e ii) la consapevolezza che l'attività in esame è in grado di causare un tipo di danno vietato a tali uccelli. Entrambi gli elementi devono essere considerati alla luce delle informazioni disponibili e della loro diffusione.

24. Al fine di sostenere gli operatori economici che svolgono attività che possono comportare danni vietati, gli Stati membri dovrebbero sensibilizzarli in merito alle misure preventive disponibili.

25. Innanzitutto la consapevolezza della presenza di uccelli comprende situazioni nelle quali gli uccelli o i loro nidi sono stati osservati in una zona che sarà interessata dall'attività in questione o nelle quali esistono dati scientifici e osservazioni documentate della presenza di uccelli in tale zona. La CGUE ha stabilito che anche circostanze nelle quali la presenza di uccelli può essere ragionevolmente prevista sulla base di fattori ecologici, ad esempio il tipo e l'età di una foresta o di formazioni erbose tipici di determinate specie di uccelli, denotano consapevolezza ([40]).

26. La consapevolezza della presenza di uccelli non è di per sé sufficiente ma deve associata a un rischio ragionevole che l'attività in questione possa causare danni vietati agli uccelli presenti. In tale contesto, è importante considerare le esigenze e le sensibilità delle specie, tenendo conto del luogo e delle abitudini di nidificazione, delle zone utilizzate per il foraggiamento o la caccia e di altri fattori specifici. Tali conoscenze possono basarsi su informazioni contenute nei piani d'azione per le specie, nei piani di gestione dei siti Natura 2000 o nei piani forestali, nonché su qualsiasi altro dato scientifico e qualsiasi altra ricerca pertinente sulle specie interessate.

([38]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punto 49 e causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 39.
([39]) Cfr. causa C-784/23 *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punti 47 e 48, nel contesto della quale la CGUE ha confermato che la nozione di «carattere deliberato» deve essere letta in modo coerente tra l'articolo 5 della direttiva Uccelli e l'articolo 12 della direttiva Habitat. Di conseguenza la CGUE ha applicato la giurisprudenza consolidata applicata alla nozione di «carattere deliberato» ai sensi dell'articolo 12 della direttiva Habitat, alla nozione parallela di cui all'articolo 5 della direttiva Uccelli.
([40]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punto 61.

27. La determinazione del rischio si fonda pertanto su un'interazione tra gli impatti dell'attività di cui trattasi e le esigenze e le sensibilità della specie in questione. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, l'abbattimento di alberi durante il periodo di nidificazione in luoghi in cui è noto che nidifica avifauna comunemente presente nelle foreste oppure particolari pratiche agricole che interessano determinati uccelli che nidificano a terra, che possono portare all'uccisione, alla distruzione dei loro nidi o a perturbazioni significative. Quanto precede non comporta un divieto di abbattimento di alberi e sfalcio, ma garantisce che la pratica sia compatibile con la protezione degli uccelli.

28. Allo stesso modo, se un'attività è ad esempio pianificata al di fuori del periodo di nidificazione delle specie di uccelli o se sono adottate altre precauzioni (cfr. in appresso in merito alle misure preventive) può non qualificarsi come danno deliberato. La pianificazione potrebbe basarsi sul periodo dell'anno in cui si prevede l'assenza di esemplari nella zona oggetto di un'attività. Potrebbe inoltre essere possibile individuare zone specifiche nelle quali gli uccelli non sono presenti all'interno di un sito o habitat più ampio. Tali considerazioni sono strettamente legate al contesto specifico e devono pertanto essere valutate caso per caso.

29. In tutti i casi, il ruolo delle autorità nazionali è essenziale. Nel regolamentare le attività economiche, le autorità nazionali dovrebbero basarsi su dati scientifici relativi alla presenza geografica e temporale degli uccelli. Dovrebbero inoltre utilizzare tutti i mezzi appropriati per diffondere proattivamente informazioni in merito alla presenza di uccelli e alle norme esistenti per la loro protezione, nonché alle misure preventive disponibili. Alla luce dell'articolo 2, le autorità nazionali dovrebbero altresì mettere tali informazioni a disposizione dei portatori di interessi coinvolti affinché le loro attività economiche o ricreative possano coesistere con le esigenze di protezione degli uccelli.

30. Dato che i divieti di cui all'articolo 5 si applicano indipendentemente dal loro impatto effettivo sulle specie interessate, fatta eccezione per la lettera d), l'accettazione della possibilità di danno non può essere determinata con riferimento al livello di popolazione delle specie interessate o all'impatto su di esse ([41]).

3.4. **Adottare misure preventive per evitare danni deliberati**

31. Come illustrato di seguito, l'adozione di misure preventive efficaci in risposta ad attività potenzialmente pregiudizievoli può portare all'esclusione di danni deliberati, vietati ai sensi dell'articolo 5, lettera a), b) o d), quando sono soddisfatte condizioni specifiche. Questo approccio può offrire un quadro chiaro per gli operatori economici e le autorità nazionali e ridurre la necessità di applicare deroghe, limitando così anche gli oneri amministrativi.

32. Qualora un'attività possa violare i divieti di cui all'articolo 5, lettera a), b) o d), le autorità nazionali competenti possono definire misure preventive che i soggetti (economici o di altro tipo) possono mettere in atto durante la fase di pianificazione e/o attuazione per consentire lo svolgimento dell'attività in questione, evitando nel contempo, per quanto possibile, danni alle specie di uccelli presenti. Tali misure preventive devono essere concrete e specifiche, tenere conto delle informazioni pertinenti sulle specie interessate ed essere volte a evitare qualsiasi impatto vietato che l'attività in questione possa avere, per quanto possibile, al fine di garantire il rispetto effettivo dei divieti che figurano all'articolo 5 ([42]). Se le attività si basano su un approccio preventivo ([43]) e vi è un grado elevato di certezza che il danno sarà escluso, i successivi impatti residui possono essere considerati accidentali e non deliberati. Tale approccio ha il vantaggio di consentire lo svolgimento di un'attività senza la necessità di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli.

33. Qualora non sia possibile evitare tale danno, sarà invece necessario basarsi sulla disposizione derogatoria di cui all'articolo 9 (cfr. capitolo successivo).

([41]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punti da 49 a 54.

([42]) Cfr. causa C-441/17, *Commissione/Polonia*, punto 259, sentenza nella quale la CGUE ha ritenuto che una decisione delle autorità nazionali che consentiva l'abbattimento di alberi noti come habitat importanti per una serie di specie di uccelli violasse in parte l'articolo 5, lettera b) e d), a causa della mancata attuazione di misure concrete e specifiche di protezione che avrebbero escluso il danno vietato e garantito il rispetto delle relative esigenze.

([43]) Cfr., per analogia, cause riunite C-473/19 e C-474/19, *Föreningen Skydda Skogen*, punto 77.

34. Tali misure preventive possono essere prese in considerazione nel valutare se un progetto o un'attività violi i divieti di cui all'articolo 5 ([44]). La CGUE ha confermato che non è necessario valutare gli effetti di un progetto indipendentemente dalle misure di accompagnamento proposte per prevenire tali effetti o, nel caso dell'articolo 5, lettera d), senza ridurli a livelli trascurabili. Sono pertinenti soltanto gli effetti che gli uccelli subiranno effettivamente a causa della realizzazione di un progetto ([45]).

35. Per quanto concerne l'individuazione di dette misure preventive e la loro integrazione nell'elaborazione e nell'attuazione di progetti o attività, le autorità competenti hanno il dovere di tenere conto dei «dati scientifici disponibili più affidabili nonché dei più recenti risultati della ricerca internazionale» nel valutare l'efficacia delle misure preventive ([46]). Tuttavia non dovrebbe essere reso irragionevolmente difficile per gli operatori e le autorità competenti dimostrare che non si verificherebbe un danno vietato ([47]). La CGUE ha stabilito che non vi è alcun obbligo di richiedere la prova dell'efficacia delle misure preventive sotto forma di documentazione scientifica attestante l'efficace attuazione di tali misure, in quanto tale documentazione non è sempre disponibile ([48]). Nel valutare il ricorso a misure preventive, ad esempio nel contesto di una procedura di autorizzazione, la loro efficacia può essere dimostrata dalla valutazione motivata di un perito giudiziario ([49]) e, a seconda del diritto nazionale, si può fare ricorso ad altri strumenti analoghi.

36. Una volta messe in atto, è necessario monitorare l'efficacia delle misure preventive per garantire che siano attuate e assicurino effettivamente il rispetto dell'articolo 5 prevenendo danni agli uccelli e/o ai loro nidi e alle loro uova. Se del caso, può essere istituito un meccanismo per rispondere ai danni vietati rilevati al fine di garantire il rispetto dell'articolo 5. In assenza di tali meccanismi di monitoraggio e risposta, non sarebbe possibile garantire che le misure preventive assicurino effettivamente la conformità. Qualora sia rilevato un danno, può essere necessario apportare adeguamenti per far fronte a eventuali ulteriori danni che si verificano, in modo da garantire la conformità all'articolo 5 e da consentire il proseguimento dell'attività in questione.

Sostegno all'attuazione pratica 2 - Ridurre gli oneri amministrativi e garantire la certezza del diritto attraverso misure preventive integrate

Le autorità nazionali possono agevolare le attività economiche o ricreative che potrebbero rischiare di violare l'articolo 5 della direttiva Uccelli individuando misure preventive specifiche concepite per evitare in maniera efficace danni agli uccelli. Qualora sia attuato un approccio preventivo efficace, gli eventuali impatti rimanenti non dovrebbero essere considerati deliberati e il proseguimento dell'attività dovrebbe essere consentito senza la necessità di una deroga ai sensi dell'articolo 9. Ciò può semplificare l'attuazione e ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi e i costi per le autorità e le imprese, garantendo nel contempo la certezza del diritto per gli operatori. Tale approccio dovrebbe essere attuato attraverso una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti e i settori economici, anche fornendo consulenza agli operatori su come conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 (cfr. capitoli 3.3 e 3.5).

3.5. **Divieti specifici a norma dell'articolo 5**

37. Ciascuno dei divieti che figurano all'articolo 5 individua i danni che devono essere vietati dagli Stati membri. La CGUE ha confermato che qualsiasi esame dell'incidenza di un'attività umana sul livello della popolazione delle specie di uccelli interessate non è pertinente ai fini delle lettere a) e b) ([50]). Tale interpretazione può essere estesa per analogia alle lettere c) ed e), dato che i divieti ivi sanciti non fanno neppure riferimento alla necessità che il danno

([44]) Cfr., per analogia, causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 44. La presente causa ha riguardato solo il divieto di cui all'articolo 5, lettera d), ma la sua interpretazione è utile anche per l'articolo 5, lettere a) e b).
([45]) Cfr., per analogia, causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 45.
([46]) Cfr., per analogia, causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 57.
([47]) Cfr. per analogia causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punti da 50 a 53, nei quali la CGUE fa riferimento al principio di effettività.
([48]) Cfr., per analogia, causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 57.
([49]) Cfr., per analogia, causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punti 51, 57 e 58.
([50]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punto 54.

abbia un impatto significativo sulla popolazione della specie, né agli obiettivi della direttiva Uccelli. La CGUE ha affermato che le implicazioni di un'attività per il livello di popolazione di una specie saranno prese in considerazione soltanto nella misura in cui sono pertinenti per valutare la proporzionalità di una deroga richiesta ai sensi dell'articolo 9 ([51]) (cfr. capitolo 4). Di contro, l'esame dell'incidenza di un'attività umana sul livello di popolazione delle specie di uccelli interessate sarà pertinente ai fini dell'articolo 5, lettera d) ([52]).

Articolo 5, lettera a) - Divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo

38. L'articolo 5, lettera a), si applica a tutte le fasi della vita delle specie di uccelli. Ciò risulta evidente dall'assenza di qualsiasi precisazione nella sua formulazione.

39. L'uccisione o la cattura per fini di caccia possono aver luogo per talune specie elencate nell'allegato II della direttiva e nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 7. Ai sensi di quest'ultimo, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia a condizione che quest'ultima non sia praticata durante la stagione di dipendenza o durante le varie fasi della riproduzione e che non comprometta gli sforzi di conservazione nella zona di distribuzione. Per gli uccelli migratori elencati nell'allegato II il divieto di caccia si estende al periodo di ritorno della specie al luogo di dipendenza. Chiarimenti in merito alle disposizioni relative alla caccia delle specie elencate nell'allegato II sono forniti nella *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici* ([53]).

Articolo 5, lettera b) - Divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi

40. La protezione dei nidi ([54]) e delle uova mira a garantire il successo della riproduzione delle specie di uccelli. Alcune specie ritornano ogni anno allo stesso nido, mentre altre ne costruiscono uno nuovo. Di conseguenza la CGUE ha affermato che l'articolo 5, lettera b), richiede una protezione continua dei nidi, osservando che è necessaria una protezione continua dell'habitat degli uccelli, dato che numerose specie riutilizzano ogni anno i nidi costruiti negli anni precedenti ([55]). Tuttavia, nel caso delle specie che normalmente non riutilizzano i nidi di anno in anno e nel caso di nidi che di norma non sono riutilizzati da altre specie, non sarà necessario proteggerli una volta abbandonati.

Articolo 5, lettera c) - Divieto di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote

41. Il prelievo di uova di uccelli nell'ambiente naturale costituisce una grave minaccia per la loro conservazione in quanto interrompe il ciclo riproduttivo naturale, impedendo agli uccelli di allevare con successo la loro progenie. Si tratta di una minaccia particolarmente grave quando riguarda specie rare e a rischio di estinzione o specie fortemente richieste nell'ambito del commercio illegale di fauna selvatica. Per talune popolazioni di specie, quali il falco sacro (*Falco cherrug*), il prelievo di uova dai nidi ha determinato un netto calo della popolazione. Di conseguenza il divieto di detenerle, anche vuote, contribuisce a ridurre al minimo la domanda di prelievo, raccolta e commercio. La CGUE ha stabilito che tale divieto deve applicarsi anche senza alcuna limitazione a livello temporale, il che significa che deve essere garantita una protezione continua delle uova di volatili selvatici ([56]).

Articolo 5, lettera d) - Divieto di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva

42. L'articolo 5, lettera d), vieta le perturbazioni ai danni degli uccelli che sarebbero significative in termini di conseguimento degli obiettivi della direttiva Uccelli. Di conseguenza, oltre alla condizione del «carattere deliberato», l'articolo 5, lettera d), si applica soltanto nella misura in cui la perturbazione «abbia conseguenze significative

([51]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punti da 54 a 56.
([52]) Causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 43.
([53]) https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_it.
([54]) Per nido si intende una cavità naturale o una struttura che un uccello costruisce o sceglie per deporre le uova e per incubare e dare riparo alla sua progenie.
([55]) Causa C-252/85, *Commissione/Francia*, punto 9.
([56]) Causa C-252/85, *Commissione/Francia*, punto 9.

sull'obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli interessate» ([57]). Sebbene si applichi senza limitazioni temporali rigorose, tale divieto è particolarmente rilevante per le perturbazioni nei periodi di riproduzione e di dipendenza, in quanto si tratta delle fasi più delicate per la sopravvivenza delle specie di uccelli e, di conseguenza, per il conseguimento degli obiettivi della direttiva.

43. La CGUE ha confermato che tale divieto si applica soltanto agli atti di disturbo che abbiano conseguenze significative sul mantenimento delle popolazioni di una specie a un livello soddisfacente e non su esemplari di tale specie. La situazione è diversa soltanto se «la popolazione di una data specie di uccelli selvatici [è] talmente ridotta numericamente che il disturbo di esemplari isolati di tale specie è tale da comprometterne la conservazione» ([58]).

44. Le autorità competenti devono pertanto valutare attentamente quale livello di perturbazione possa essere considerato significativo, tenendo conto delle caratteristiche e delle sensibilità delle specie e delle relative prescrizioni, nonché delle attività in questione. Il divieto di cui all'articolo 5, lettera d), dovrà essere applicato in modo più rigoroso nel caso di specie rare e/o vulnerabili e di quelle che si trovano, ad esempio, in uno stato non soddisfacente. Per le specie le cui popolazioni si attestano a un livello superiore a quello soddisfacente, potrebbero essere consentite perturbazioni maggiori.

45. Tra i fattori da prendere in considerazione per determinare l'entità di una perturbazione figurano la durata (temporanea o permanente), l'intensità (portata, livelli di rumore, grado di variazione dell'ambiente circostante), la frequenza, la superficie e la vicinanza agli uccelli interessati. È pertanto necessario considerare anche l'effetto cumulativo delle perturbazioni con riferimento alle altre attività che si verificano nella zona, al fine di stabilire con precisione se la perturbazione è significativa.

46. Come indicato all'articolo 5, lettera d), le perturbazioni durante i periodi di riproduzione e di dipendenza sono particolarmente rilevanti, ma dovrebbero preoccupare anche altre fasi delicate della vita che potrebbero compromettere la sopravvivenza (quali le perturbazioni in importanti zone di alimentazione e di svernamento).

47. Nel valutare se una perturbazione sia significativa con riferimento all'obiettivo di mantenere o ripristinare le popolazioni a un livello soddisfacente, è possibile tenere conto di eventuali misure preventive (cfr. sezione 3.3) che impediscano efficacemente a un progetto o a un'altra attività di disturbare gli uccelli o che riducano la perturbazione in modo tale da fare sì che non abbia effetti significativi ([59]). La prova che un siffatto disturbo non avrebbe conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva non deve essere resa «eccessivamente difficile» ([60]).

Articolo 5, lettera e) - Divieto di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura

48. Questo divieto si applica a tutte le fasi del ciclo vitale di un esemplare, vivo o morto, e a qualsiasi sua parte. Non si applica alle specie di uccelli elencate nell'allegato II per le quali la caccia è autorizzata (nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 7), né agli uccelli che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (cfr. sezione 2.1), né agli uccelli altrimenti catturati legalmente nell'ambiente naturale in virtù di una deroga legittima ai sensi dell'articolo 9.

49. Gli esemplari detenuti devono poter essere identificati utilizzando un sistema di registrazione ufficiale in vigore a livello nazionale. Ciò può essere garantito utilizzando un sistema ufficiale di inanellamento ([61]) o preferibilmente mediante l'uso di radiosegnalatori a microcircuito (*microchip*) o l'impronta genetica, in quanto si tratta di metodi più affidabili. In ogni caso, come minimo, la condizione che indica che l'uccello era in possesso dell'allevatore nei primi 10 giorni di vita dell'uccello, indicante che presumibilmente è nato in cattività, è costituita dalla presenza di un anello chiuso sulla zampa, registrato, delle dimensioni corrette e che non ha subito alcuna manomissione.

([57]) Causa C-784//23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, paragrafo 62.
([58]) Causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 41.
([59]) Causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 44. In questa causa, le misure preventive riguardavano un progetto stradale, ma lo stesso varrebbe per altre attività.
([60]) Causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 53.
([61]) Un anello chiuso sulla zampa delle dimensioni corrette e che non è stato manomesso costituisce la condizione minima per dimostrare che un volatile era in possesso dell'allevatore nei suoi primi 10 giorni di vita, in quanto lascia presupporre che sia nato in cattività.

3.6. **Attuazione dell'articolo 5**

3.6.1. *Necessità di un quadro legislativo completo ed efficace*

50. Come illustrato al capitolo 1, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto. L'articolo 5 richiede pertanto l'adozione di un quadro normativo completo ed efficace attraverso l'attuazione di misure concrete e specifiche di protezione che garantiscano il rispetto effettivo dei divieti ([62]). Nel complesso, gli Stati membri devono assicurare che le attività, comprese quelle ricorrenti, siano svolte in linea con le disposizioni in materia di protezione delle specie, al fine di evitare in maniera efficace i danni vietati. Il regime generale di protezione dovrebbe prevedere norme e pratiche che gli operatori devono rispettare, ma anche campagne di sensibilizzazione, azioni di promozione e, se necessario, applicazione delle norme. Questo obiettivo può essere conseguito ricorrendo a varie soluzioni quali strumenti di pianificazione, sistemi di consenso preventivo o norme specifiche applicabili agli individui o agli operatori economici in settori suscettibili di incidere sulle specie di uccelli.

51. Le misure dovrebbero essere adattate al ciclo di vita delle specie specifiche, tenendo conto del loro periodo di riproduzione, degli habitat di alimentazione, dei percorsi di migrazione e delle zone di riposo o di nidificazione. Se del caso, possono essere applicate misure a gruppi di specie accomunati dalle medesime minacce e caratteristiche. Sulla base dell'articolo 2, gli obiettivi di conservazione e ripristino di una specie possono giustificare misure più specifiche o restrittive, al fine di escludere qualsiasi impatto dalle attività vietate a norma dell'articolo 5.

52. Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare in maniera chiara i divieti nonché le informazioni disponibili sulla presenza delle specie e le misure disponibili o prescritte di protezione ai soggetti che utilizzano il suolo e i mari interessati e al pubblico in generale. Il monitoraggio è essenziale al fine di stabilire l'efficacia delle misure e potrebbe includere il tracciamento GPS, la sorveglianza di nidi e colonie e, per le attività ricreative, la sorveglianza dei partecipanti da parte degli organizzatori. La portata e l'entità di tale monitoraggio (ad esempio a livello di appezzamento/sito, di paesaggio o regionale) dovrebbero essere definite dalle autorità nazionali competenti per garantire che vi sia, caso per caso, una panoramica efficace delle implicazioni per gli uccelli delle misure.

53. Anche quando vengono adottate tutte le misure preventive, non è possibile garantire l'eliminazione di tutti i rischi. Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che valuti l'efficacia delle misure preventive e le riesamini periodicamente nell'ambito del regime generale di protezione di cui all'articolo 5.

54. Le misure adottate per attuare la direttiva Uccelli dovrebbero essere integrate da ulteriori misure di attuazione o di stimolo, quali informazioni mirate sulle prescrizioni in materia di protezione; possono includere orientamenti e opuscoli concepiti specificamente per il settore, attività di sensibilizzazione dei portatori di interessi e un solido monitoraggio della presenza di uccelli e nidi, e sfruttare nel contempo i contributi della scienza dei cittadini.

55. In casi specifici e se sono soddisfatte determinate condizioni, può essere concessa una deroga al regime generale di protezione (cfr. capitolo 4).

56. Al fine di evitare la necessità di una deroga e quindi ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri possono adottare misure preventive per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva. Tali misure preventive tengono conto delle specificità dei settori, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva, e facilitano la conformità.

57. Possono riguardare il tipo, l'ubicazione, la progettazione e il calendario di una specifica attività o progetto (come illustrato nella sezione 3.3), oppure la pianificazione, la costruzione e le fasi operative di un progetto o di un'attività. Sono esempi l'installazione di barriere ai margini delle strade che impediscano ai volatili di volare e di entrare in collisione con le automobili o la fissazione di limiti di velocità inferiori su un'autostrada una volta costruita, se non si può escludere la possibilità di danni vietati. Tali misure devono essere pienamente operative per tutta la durata del progetto o dell'attività.

([62]) Causa C-441/17, *Commissione/Polonia (foresta di Białowieża)*, punto 252.

3.6.2. *Integrazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 nelle procedure di autorizzazione*

58. L'articolo 5 non impone valutazioni d'impatto o procedure di autorizzazione specifiche per conseguire la conformità. In linea con il principio dell'autonomia procedurale ([63]), dato che si tratta di una disposizione di una direttiva, gli Stati membri godono di una certa flessibilità nel scegliere i mezzi più appropriati per attuarne le prescrizioni e possono ad esempio optare per l'integrazione in procedure di autorizzazione o ambientali esistenti.

59. Per un'attività o un progetto pianificati per cui occorre un'autorizzazione, come ad esempio la costruzione di linee elettriche, parchi eolici, autostrade, miniere o attività di acquacoltura, gli Stati membri possono integrare le misure di protezione nelle procedure di approvazione o autorizzazione e nelle valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, o nella direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ([64]) e nella direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) ([65]), al fine di garantire che le attività che richiedono un'autorizzazione non siano dannose per le specie di uccelli. Lo stesso vale anche per le attività ricorrenti o in corso, affinché le esigenze di protezione delle specie siano prese in considerazione in sede di rinnovo delle autorizzazioni.

60. In questo contesto, la probabilità che l'attività in questione comporti un danno vietato ai sensi dell'articolo 5 potrebbe essere valutata e delimitata attraverso processi decisionali esistenti. A tal fine, le valutazioni dell'impatto ambientale o le decisioni di selezione adottate ai sensi della direttiva VIA possono fornire un quadro utile per individuare i rischi per le specie di uccelli. Ad esempio l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva VIA impone agli Stati membri di individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi diretti e indiretti di un progetto su, tra le altre componenti dell'ambiente, la biodiversità, prestando particolare attenzione alle specie protette ai sensi della direttiva Uccelli. La descrizione dei probabili effetti può essere utilizzata per determinare se sia necessario mettere in atto misure preventive e adeguare il progetto in questione per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 5. Analogamente, l'applicazione della VAS ai piani (ad esempio i piani di gestione forestale) potrebbe essere utilizzata per individuare le misure preventive pertinenti e garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 5.

61. Qualora un piano o progetto possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, dovrebbe formare oggetto di un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (cfr. capitolo 1 per maggiori dettagli sul quadro generale della direttiva Uccelli). Ciò significa che la valutazione del potenziale danno agli uccelli può essere integrata nelle valutazioni che rientrano nei processi decisionali a vari livelli in uno Stato membro, il che consente di individuare correttamente e tempestivamente i potenziali impatti di un progetto sulle specie di uccelli al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva Uccelli prima della sua realizzazione.

62. Alcuni Stati membri hanno integrato le valutazioni d'impatto sulle specie nelle procedure di autorizzazione esistenti ([66]), anche per ridurre gli oneri amministrativi, mentre altri hanno introdotto procedure specifiche per soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 nei casi in cui le suddette valutazioni ambientali non si applicano. È inoltre possibile emanare misure di prevenzione standard nella legislazione settoriale per le attività che notoriamente portano all'uccisione o alla perturbazione significativa degli uccelli, emanare orientamenti o norme settoriali o imporre restrizioni stagionali a determinate attività. Nello scegliere l'approccio migliore per attuare le prescrizioni di cui all'articolo 5, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione anche il potenziale onere amministrativo.

([63]) Cfr. causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punti da 50 a 53.

([64]) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Cfr. anche orientamenti di cui al documento *Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive* (https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e7f9c73c-86ba-11ef-a67d-01aa75ed71a1/language-it?).

([65]) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).

([66]) In Francia, la valutazione dell'impatto di un progetto sulle specie è simile alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat per i siti Natura 2000. Qualsiasi progetto che probabilmente avrà effetti significativi sugli uccelli forma oggetto di un'opportuna valutazione della sua incidenza sulla conservazione degli uccelli. Se incide in modo significativo sulla specie, l'autorità si avvale di deroghe.

3.6.3. *Esempi di attività che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 e di potenziali misure preventive*

Trasporti su strada e ferroviari

63. Il traffico stradale o ferroviario può avere un impatto sulle specie di uccelli, che possono entrare in collisione con veicoli e infrastrutture di trasporto o essere vittime di perturbazioni significative dovute al rumore generato dal traffico ([67]). Spetta alle autorità nazionali competenti adottare le misure necessarie per prevenire danni vietati in relazione alla costruzione e al funzionamento delle infrastrutture di trasporto. Tra le misure pertinenti possono figurare la fissazione di limiti di velocità permanenti o temporali, la chiusura di strade durante determinati periodi, l'installazione di schermi protettivi con disegni o sagome ripetuti che riproducono rapaci su barriere antirumore trasparenti e l'installazione di altre strutture adeguate, ad esempio per evitare l'inquinamento da ruscellamento o altri tipi di perturbazioni.

Energia

64. La produzione di energia e le infrastrutture energetiche, in particolare quelle basate sui combustibili fossili, possono avere un impatto negativo significativo sulle specie di uccelli. Considerando in particolare l'effetto cumulativo sul clima, le emissioni delle centrali elettriche a combustibili fossili uccidono oltre 30 volte più uccelli rispetto ai parchi eolici, per singolo GWh di energia prodotto ([68]). Gli uccelli possono andare a colpire le ciminiere delle centrali elettriche alimentate a combustibili fossili, le turbine eoliche, le strutture di raffreddamento delle centrali nucleari e le linee di trasmissione e distribuzione. Misure preventive adeguate dovranno pertanto essere integrate nella pianificazione di tali strutture e per i singoli progetti.

65. L'eolico rappresenta la quota più elevata di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'UE e contribuisce così alla lotta contro i cambiamenti climatici, che rappresentano la principale causa della perdita di biodiversità. Tuttavia i parchi eolici possono incidere negativamente sulle popolazioni di avifauna. Sebbene le turbine eoliche siano responsabili di meno dello 0,1 % dei decessi di uccelli causati dall'uomo, un valore decisamente inferiore a quello relativo a impianti energetici tradizionali o grattacieli ([69]), in considerazione della loro rilevanza, i potenziali impatti sono stati ampiamente studiati all'interno e all'esterno dell'UE. Esistono numerosi documenti di orientamento nazionali sugli impatti e sulle possibili misure di mitigazione, oltre al «Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale» della Commissione ([70]).

66. Uno dei rischi principali posti dalle turbine eoliche è costituito dalla collisione degli uccelli con le pale. Nel valutare le misure di mitigazione è necessario procedere per livelli successivi: per prima cosa occorre prendere in considerazione misure volte a evitare gli impatti, come evitare innanzitutto che si verifichino impatti significativi, a cominciare dalla selezione strategica dei siti per i parchi eolici al fine di evitare rotte migratorie, zone di riproduzione e foraggiamento. Qualora ciò non sia possibile, dovrebbero essere attuate misure volte a ridurre gli impatti.

Studio di caso 1 - Mappatura della sensibilità di uccelli e pipistrelli ai parchi eolici delle Fiandre (Belgio)

Le Fiandre hanno elaborato una mappa combinata della sensibilità che mira a indicare le aree in cui l'installazione delle turbine eoliche può rappresentare un rischio per gli uccelli o i pipistrelli. L'obiettivo è quello di orientare e guidare la pianificazione strategica e valutazioni più incentrate a livello di sito. È un esempio di mappatura della sensibilità multispecie e dimostra come gruppi dissimili possano essere valutati nell'ambito di un unico strumento. La mappa suddivide la regione in quattro categorie di rischio: alto, medio, possibile e basso/nessun dato. Sebbene alcuni aspetti siano distintivi delle Fiandre, i principi potrebbero essere facilmente applicati altrove.

([67]) Nella causa C-131/24, *VIRUS e a.*, punto 39, la CGUE ha confermato che progetti di costruzione di una strada possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, lettera d), anche se i danni agli uccelli non costituivano l'oggetto manifesto di tale attività.
([68]) Cinque cose da sapere sull'energia eolica - Commissione europea.
([69]) Cinque cose da sapere sull'energia eolica - Commissione europea.
([70]) https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/2b08de80-5ad4-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-it.

Lo strumento include una mappa di vulnerabilità basata sul sistema di informazione geografica (SIG) per gli uccelli, che è composta da nove mappe tematiche (ad esempio zone di foraggiamento e di riposo per gli uccelli selvatici non di riproduzione, rotte migratorie stagionali) e una mappa predittiva degli habitat. Ciascun livello è meglio esaminato singolarmente, ma possono anche essere sovrapposti per fornire una panoramica di tutte le potenziali sensibilità. I livelli sovrapposti (come mappa di sintesi) sono presentati con le categorie di sensibilità rappresentate come a rischio alto (3), medio (2) e possibile (1), nonché a basso rischio/nessun dato (0). La mappa può essere consultata in dettaglio tramite un'applicazione web che fornisce anche altre mappe importanti, quali le riserve naturali protette, le zone Natura 2000, ecc.

Le mappe della sensibilità e gli orientamenti di accompagnamento sono frequentemente utilizzati nelle Fiandre nelle decisioni relative alla scelta del sito. I promotori dei progetti e le società di consulenza le usano per la pianificazione strategica e come «punto di partenza» per valutazioni di progetto più dettagliate a livello di sito. Le autorità locali e regionali le applicano per la stessa finalità e per verificare se i promotori dei progetti e le società di consulenza abbiano tenuto debitamente conto delle informazioni disponibili. Va sottolineato che, per le zone ad alto rischio, la valutazione locale dovrebbe essere più dettagliata.

L'applicazione web: https://geo.inbo.be/windturbines/index.html.

Per maggiori informazioni:

Flemish Risk Atlas Birds/Bats – Wind Turbines, https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb/data-applications/de-vlaamse-risicoatlas-vogelsvleermuizen-windturbines/

67. Dopo la prevenzione, un'altra importante strategia di mitigazione per ridurre le collisioni degli uccelli con le turbine eoliche, in particolare lungo le principali rotte migratorie, può essere rappresentata da un adeguamento temporaneo su richiesta,. come adeguamenti temporanei del funzionamento che tengano conto dei modelli di comportamento stagionali e circadiani delle specie, ad esempio arrestando temporaneamente le pale quando vengono individuati uccelli in prossimità di turbine eoliche. Inizialmente dipendente da osservatori umani, l'adeguamento temporaneo su richiesta è ora sempre più automatizzato e si avvale di radar, telecamere, trasmettitori GPS, *geofencing* e intelligenza artificiale per tracciare i movimenti degli uccelli in tempo reale. Alcuni sistemi combinano il rilevamento umano e tecnologico e sono gli operatori a prendere la decisione finale in merito all'arresto.

68. Se le misure di prevenzione non sono considerate adeguate o proporzionate, dovrebbero essere prese in considerazione misure volte a ridurre l'impatto, ad esempio a livello di progettazione per ridurre l'intensità degli impatti (come dissuasori visivi sulle turbine eoliche che le rendono più visibili agli uccelli riducendo il rischio di collisione, dissuasori acustici che possono essere utilizzati durante la costruzione e il funzionamento di progetti offshore riducendo il rumore sottomarino).

Studio di caso 2 - Arresto assistito da radar su richiesta, parco eolico di Barão de São João, Portogallo

Il parco eolico da 50 megawatt Barão São João di E.ON, situato su una rotta migratoria, ha applicato un protocollo di arresto assistito da radar su richiesta (RASOD – *radar-assisted shutdown on demand*) basato su una serie predefinita di criteri. Al fine di monitorare l'attività di volo degli uccelli migratori è stato fatto ricorso a un gruppo di monitoraggio che ha effettuato osservazioni da punti di avvistamento. I dati radar in tempo reale hanno fornito al coordinatore del gruppo di monitoraggio informazioni di migliore qualità sulla base delle quali avviare un arresto.

Nel tempo, l'esperienza del gruppo di monitoraggio ha influito positivamente sull'efficacia dell'approccio RASOD: il tempo medio necessario per l'arresto dopo la trasmissione di un ordine è diminuito del 91 % e le ore medie annue equivalenti di arresto sono diminuite dell'86 % tra il 2010 e il 2014. È stato possibile fermare le pale delle turbine entro circa 15 secondi dall'avvio dell'arresto, utilizzando un sistema di «controllo di supervisione e acquisizione di dati» (SCADA – *supervisory control and data acquisition*) che consente di accedere in tempo reale alle singole turbine eoliche e ai parchi eolici e gestirli.

Inoltre è stato possibile riavviare le turbine senza la necessità di ulteriori comunicazioni con il personale operativo. Durante l'applicazione del protocollo di arresto non sono state registrate collisioni di uccelli veleggiatori migratori. Nell'ultimo anno dello studio quinquennale, il periodo di arresto totale equivalente è stato pari allo 0,2 % del tempo annuale disponibile equivalente e oltre il 40 % dei periodi di arresto equivalenti ha comportato perdite di energia trascurabili in considerazione della bassa velocità del vento.

69. Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati e le connessioni di tali impianti alla rete, la direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva riveduta sulle energie rinnovabili) ([71]) ha introdotto disposizioni pertinenti per l'attuazione di misure di mitigazione all'interno delle «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» (articolo 15 quater della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili), delle «zone per le infrastrutture dedicate» (articolo 15 sexies della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili), nonché per i progetti relativi ad energie rinnovabili al di fuori di tali zone (articolo 16 ter della direttiva sulle energie rinnovabili).

70. L'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili prevede la definizione di norme adeguate in materia di misure di mitigazione efficaci in sede di elaborazione dei piani per le zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tale disposizione impone agli Stati membri di garantire, se del caso, che siano applicate misure di mitigazione adeguate in modo proporzionato e tempestivo per garantire, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 5 della direttiva Uccelli. L'articolo 15 sexies, paragrafo 2, della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili prevede una disposizione analoga per lo sviluppo di piani per le zone per le infrastrutture dedicate per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico. Sono stati elaborati orientamenti ([72]) e uno studio specifico ([73]) sulla designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, nonché orientamenti ([74]) sulla creazione di zone per le infrastrutture dedicate, anche per quanto riguarda l'uso di misure di mitigazione.

71. L'espressione «misure di mitigazione adeguate» significa che le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate ed efficaci nel garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva Uccelli (ad esempio evitando l'uccisione e la perturbazione significativa degli uccelli), ma allo stesso tempo proporzionate. Ad esempio, se l'uso di dissuasori visivi o acustici si dimostra sufficiente per evitare collisioni di uccelli con turbine eoliche in uno specifico parco eolico, non sarebbe necessario ricorrere ad altre misure di mitigazione, come la temporanea riduzione del funzionamento quando gli uccelli si trovano nelle vicinanze.

72. L'articolo 16 ter, paragrafo 2, della direttiva riveduta (UE) 2023/2413 sulle energie rinnovabili specifica che per i progetti situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili «[s]e un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate». Il considerando 37 della medesima direttiva chiarisce inoltre che qualsiasi uccisione o perturbazione significativa non dovrebbe essere considerata deliberata se un progetto per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile [che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulle energie rinnovabili] prevede opportune misure di mitigazione per evitare tali uccisioni, per prevenire perturbazioni, per valutare l'efficacia di tali misure mediante un monitoraggio adeguato e, alla luce delle informazioni raccolte, adottare le ulteriori misure necessarie per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate. Sebbene il considerando 37 non operi una distinzione tra progetti situati all'interno e all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, è implicito che tale chiarimento sarebbe applicabile in entrambi i contesti ([75]).

73. Per quanto riguarda l'uso di nuove misure di mitigazione (senza che la loro efficacia sia stata ampiamente testata), l'articolo 15 quater, paragrafo 1, e l'articolo 16 ter, paragrafo 2, della direttiva sulle energie rinnovabili ne consentono l'uso in progetti pilota, per gli impianti di produzione di energia rinnovabile situati all'interno e all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, a condizione che la loro efficacia sia monitorata e che siano adottate immediatamente misure correttive qualora non si dimostrino efficaci.

74. Tuttavia il monitoraggio dell'efficacia di tali misure deve essere garantito. Alla luce delle informazioni raccolte, sarà eventualmente necessario adottare ulteriori misure qualora le misure in questione non si rivelino efficaci.

([71]) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([72]) https://energy.ec.europa.eu/publications/guidance-designating-renewables-acceleration-areas_it.

([73]) https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/354ebc7c-496d-11ef-acbc-01aa75ed71a1/language-it?WT.mc_id=Searchresult&WT.

([74]) https://commission.europa.eu/document/download/76fa5c90-909c-4bda-b655-edf564f5542e_en?filename=C_2025_4012_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v2.pdf.

([75]) L'articolo 16 ter, paragrafo 2, della direttiva 2023/2413 riguarda esplicitamente i progetti situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. In considerazione di quanto precede, i progetti situati all'interno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, che beneficiano di procedure di autorizzazione semplificate, non dovrebbero essere soggetti a norme di protezione delle specie più rigorose rispetto a quelle applicabili al di fuori di tali zone.

Impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

75. Le linee elettriche possono comportare diversi rischi significativi per gli uccelli, principalmente in caso di collisione ed elettrocuzione.

76. La collisione, causata tanto dalle linee di trasmissione quanto da quelle di distribuzione, si verifica quando gli uccelli – in particolare specie di dimensioni maggiori quali i rapaci o gli uccelli acquatici – non identificano i fili nella loro traiettoria di volo e provoca loro lesioni o ne determina il decesso. Questo aspetto è particolarmente problematico nelle zone in cui le linee elettriche intersecano le rotte migratorie, le zone umide o i paesaggi aperti in cui gli uccelli fanno affidamento su punti di riferimento visivi per orientarsi. Alcune specie sono più vulnerabili in ragione del loro comportamento di volo, delle loro dimensioni o della loro manovrabilità limitata.

77. L'elettrocuzione è un'altra minaccia grave rappresentata dalle linee elettriche a media e bassa tensione. Riguarda in particolare gli uccelli di dimensioni maggiori che si posano su pali o attraversano i conduttori, toccando contemporaneamente i conduttori bifase o un conduttore e un elemento collegato a terra, in particolare quando le piume sono bagnate, e chiudendo così un circuito elettrico. Rapaci, cicogne e altri uccelli di grandi dimensioni sono le specie più colpite, con una mortalità spesso concentrata in zone in cui la progettazione dei pali o la distanza tra i conduttori è inadeguata. Tra i gruppi di specie particolarmente colpiti dall'elettrocuzione figurano i Ciconiiformi, i Falconiformi, gli Accipitriformi, gli Strigiformi e i Passeriformi ([76]).

78. Al di là dei decessi diretti, le linee elettriche possono portare a effetti ecologici secondari, quali il calo della popolazione, cambiamenti nella composizione delle specie e una maggiore vulnerabilità ai predatori. Le misure di mitigazione quali i deviatori di uccelli, i conduttori isolati e l'instradamento strategico delle linee sono essenziali al fine di ridurre gli impatti, ma una pianificazione e un monitoraggio accurati rimangono fondamentali per trovare un equilibrio tra lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e la conservazione degli uccelli. Inoltre le linee ad alta tensione possono frammentare gli habitat e creare barriere, alterando i modelli di movimento degli uccelli e riducendo potenzialmente l'accesso a zone critiche di alimentazione o riproduzione.

79. La Commissione ha elaborato un documento di orientamento specifico in materia per aiutare gli Stati membri, i portatori di interessi e gli operatori economici ad affrontare le questioni in linea con le disposizioni della normativa dell'UE in materia di protezione della natura ([77]). Orientamenti analoghi sono stati elaborati anche altrove ([78]).

Studio di caso 3 - Il progetto SafeLines4Birds

Si tratta di un progetto della durata di sei anni cofinanziato dal programma LIFE dell'UE, volto a ridurre la mortalità non naturale degli uccelli causata dalle linee elettriche in Francia, Belgio e Portogallo. Tali interazioni, ossia collisioni, elettrocuzioni e perturbazioni durante la riproduzione, rappresentano una minaccia significativa per varie specie di uccelli, tra cui il gipeto barbuto, l'avvoltoio monaco e la gallina prataiola. Il progetto si concentra su 13 specie particolarmente vulnerabili a causa delle loro dimensioni, del loro comportamento e della loro distribuzione.

Un consorzio diversificato di 15 partner, tra cui gestori di sistemi di trasmissione (TSO), gestori di sistemi di distribuzione (DSO), organizzazioni non governative (ONG) ambientaliste ed esperti scientifici di Francia, Belgio, Portogallo, Germania e Stati Uniti, collabora nell'ambito di progetto. Avviato dal comitato nazionale francese per l'avifauna (CNA), SafeLines4Birds esemplifica un coordinamento raro ed efficace tra organizzazioni per la protezione della natura e gestori di rete. Tale collaborazione facilita azioni mirate e coordinate volte ad attenuare l'impatto delle linee elettriche sugli uccelli.

([76]) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320797001766.

([77]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0618(02).

([78]) Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, 2004. *Recommendation No. 110 on minimising adverse effects of above-ground electricity transmission facilities (power lines) on birds*; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=847305&Site=COE; convenzione delle Nazioni Unite sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), 2002. Resolution 7.4 on Electrocution of Migratory Birds; http://www.cms.int/sites/default/files/document/RES_7_04_Electrocution_0_0.pdf.

Il progetto adotta un approccio pluridimensionale per affrontare la mortalità degli uccelli. La chiave è lo sviluppo di una mappatura delle sensibilità e l'individuazione delle zone più critiche, per poi attuare misure di ammodernamento o contribuire alla futura pianificazione della rete. Tra le principali misure di mitigazione che il progetto attuerà figura l'installazione di 3 880 dispositivi anticollisione presso siti a rischio elevato. Sperimenterà inoltre soluzioni innovative quali l'ACAS (*Avian Collision Avoidance System*), che utilizza la luce ultravioletta per migliorare la visibilità dei cavi nelle ore notturne, e attuerà misure volte a prevenire l'elettrocuzione. SafeLines4Birds mira inoltre a ridurre le perturbazioni durante la stagione riproduttiva e a migliorare e condividere le conoscenze in tutta Europa. L'obiettivo a lungo termine è garantire la vitalità delle specie di uccelli interessate riducendo al minimo le loro interazioni con le linee elettriche.

Per maggiori informazioni:

https://www.safelines4birds.eu/.

Riquadro 1: conferenza Wingspan

La conferenza «Wingspan 2024: Partnerships for a bird-friendly energy transition» si è svolta a Bruxelles nel 2024 ed è stata l'edizione inaugurale della conferenza Wingspan, che si terrà ogni due anni a sostegno di una transizione energetica positiva per la natura.

L'evento del 2024 ha messo in evidenza i partenariati tra i gestori delle reti elettriche, gli sviluppatori e gli operatori di energie rinnovabili e la società civile ambientale e ha promosso un ambiente favorevole alla creazione di nuovi partenariati. È stata la prima di una serie di conferenze biennali rivolte ad ambientalisti, scienziati, gestori di rete, sviluppatori di energie rinnovabili e rappresentanti governativi e pensate come spazio per condividere strategie e soluzioni per una transizione energetica positiva per la natura. Gli argomenti concepiti per un pubblico internazionale spaziavano da conoscenze scientifiche recenti e strategie di conservazione all'avanguardia a innovazioni tecnologiche inclusive per la natura.

L'evento, che ha contato 320 partecipanti online e in presenza, ha riunito un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui figurano gestori di rete, ONG, sviluppatori di energie rinnovabili, accademici e autorità, provenienti da tutto il mondo per affrontare la necessità urgente di una transizione energetica rispettosa della natura. La conferenza è stata caratterizzata da tavole rotonde approfondite, presentazioni scientifiche, un seminario, una sessione poster e una fiera che ha presentato dispositivi di protezione degli uccelli impiegati lungo le linee elettriche e le infrastrutture per l'energia eolica.

Tutti i materiali della conferenza sono disponibili al seguente indirizzo: https://wingspan-conference.eu/wingspan-2024/.

Volume delle sintesi dei contributi scientifici: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:ccde2a24-f6a9-4347-bfd1-43daa5280358.

Industria estrattiva

80. Per sua stessa natura, l'estrazione di minerali ha sempre un impatto sul territorio in cui avviene. La maggior parte delle miniere e delle cave richiede la rimozione delle caratteristiche superficiali durante il processo di estrazione e necessita di spazio per i cumuli di stoccaggio, le discariche di materiali sterili e le lagune, nonché per le infrastrutture, gli edifici e le strade di accesso associati. Occasionalmente tali attività possono inoltre distruggere nidi e uova e causare perturbazioni significative agli uccelli, oltre a determinare la perdita o il deterioramento dei loro habitat. Tuttavia ciò non avviene assolutamente in modo sistematico e i rischi di impatto devono essere valutati caso per caso. La presenza di uccelli deve essere monitorata costantemente per adottare misure adeguate all'interno del sito di estrazione e delle zone circostanti. La Commissione ha elaborato orientamenti specifici in materia per aiutare gli Stati membri, i portatori di interessi e gli operatori economici ad affrontare le questioni in linea con le disposizioni della normativa dell'UE in materia di protezione della natura ([79]).

([79]) Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, Documento di orientamento della Commissione europea su attività estrattive non energetiche in conformità ai requisiti della rete Natura 2000, Ufficio delle pubblicazioni, 2011, https://data.europa.eu/doi/10.2779/98870; e Documento guida su estrazione di minerali non energetici e Natura 2000. Una sintesi, Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2779/985239.

Studio di caso 4 - LIFE in Quarries

«LIFE in Quarries» è un progetto guidato dalla Fédération de l'Industrie Extractive et Transformatrice de Belgique (FEDIEX) in partenariato con la regione vallona (dipartimento per la natura e le foreste), l'Università di Liegi - Unità Agro-Bio Tech, biodiversità e paesaggio di Gembloux, Natagora asbl e il Parc naturel des Plaines de l'Escaut. Il progetto ha dimostrato che le cave attive che creano pareti verticali, pendii sabbiosi, suoli nudi, corpi idrici temporanei o permanenti e terreni diversificati possono ospitare una sorprendente diversità di specie, compresi gli uccelli che alle foreste o superfici agricole preferiscono questi habitat aperti o rocciosi/sabbiosi

Attraverso misure quali il ripristino delle pareti verticali e di banchi di sabbia (banchi di sabbia/pareti friabili), la gestione di stagni e formazioni erbose temporanei e la creazione di corpi idrici permanenti o piattaforme galleggianti, il progetto ha istituito siti di nidificazione e alimentazione che favoriscono la presenza di uccelli, ad esempio quelli che nidificano sulle scogliere o nei banchi di sabbia, quali il topino, il gruccione e il martin pescatore. Nei paesaggi altamente urbanizzati e stabilizzati, le cave svolgono un ruolo nel mantenimento delle loro popolazioni. La conservazione, la creazione intenzionale e il mantenimento delle pareti verticali e dei banchi di sabbia costituiscono un habitat ideale per questi esemplari scavatori. In assenza di intervento, le pareti verticali finirebbero per crollare e la vegetazione invaderebbe queste sabbie nude, rendendo l'habitat inadatto.

Anziché attendere la chiusura delle cave, LIFE in Quarries ha applicato una «gestione dinamica della biodiversità» durante l'estrazione: la creazione e la manutenzione di habitat favorevoli agli uccelli sono avvenute parallelamente alle operazioni condotte presso le cave, il che ha dimostrato che è possibile combinare un'attività industriale in corso con la conservazione degli uccelli e di altre popolazioni di fauna selvatica.

Sulla rete di 27 siti di cave attive partecipanti, il monitoraggio biologico ha confermato che le specie bersaglio, compresi gli uccelli, hanno colonizzato rapidamente gli habitat di nuova creazione, dimostrando che le azioni di gestione si sono tradotte in risultati effettivi in termini di biodiversità e non soltanto di potenziale teorico.

Il progetto ha gettato le basi per buone pratiche nella gestione della biodiversità che possono essere applicate altrove con orientamenti, protocolli di monitoraggio e impegni a lungo termine (ad esempio il mantenimento di habitat chiave per 15 anni), offrendo ai gestori di cave un modello per includere la conservazione degli uccelli e della fauna selvatica nelle loro operazioni abituali.

Per maggiori informazioni:

https://www.lifeinquarries.eu/en/.

Alloggi ed edifici

81. Gli edifici incidono sugli uccelli in vari modi. L'uso di grandi superfici vetrate su edifici moderni comporta un rischio di collisione. Spesso gli uccelli non sono in grado di distinguere il vetro riflettente o trasparente dal cielo aperto o dalla vegetazione, motivo per cui vi volano contro e restano feriti o muoiono. Numerosi produttori di vetrate in Europa forniscono ora «vetro sicuro per gli uccelli» che contempla motivi visibili (punti, linee) o rivestimenti per consentire agli uccelli di rilevare la presenza del vetro. È possibile altresì ammodernare a posteriori superfici vetrate esistenti, utilizzando pellicole in grado di ridurre la riflessione e, se ben progettate, di ridurre al minimo in modo significativo le collisioni. Soluzioni sono fornite altresì da adattamenti a livello di progettazione architettonica degli edifici volti a incorporare, ad esempio vetro angolato, alette e interruzioni nelle riflessioni, affinché il vetro costituisca meno un'illusione per gli uccelli di potervi passare attraverso.

Studio di caso 5 - LIFE BooGI-BOP - prevenzione delle collisioni di uccelli con gli edifici

LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) è un progetto finanziato dal programma LIFE, che ha riconosciuto che le collisioni di uccelli con edifici aventi pareti frontali in vetro rappresentano una minaccia per la biodiversità ampiamente trascurata. Nell'ambito della sua iniziativa «Bird strike on buildings: what can companies do?», BooGI-BOP fornisce alle imprese e ai proprietari di siti una scheda informativa e un documento di orientamento che spiegano i motivi per cui gli uccelli impattano sulle finestre. Tra questi figurano ad esempio la riflessione di vegetazione o del cielo e un disorientamento dovuto all'illuminazione interna e all'illuminazione notturna esterna. Gli orientamenti inquadrano le collisioni tra edifici e uccelli nell'ambito di una progettazione dei locali di più ampia portata orientata alla biodiversità, incoraggiando le imprese a integrare la prevenzione delle collisioni nelle loro valutazioni dei siti, nelle procedure di gara e nelle pratiche di gestione delle strutture.

Nella pratica, BooGI-BOP sostiene le imprese aiutandole a individuare le zone a rischio presso i loro locali (ad esempio grandi facciate in vetro ininterrotte, zone soggette ad alta illuminazione notturna, edifici adiacenti a vegetazione/corridoi verdi) e ad applicare quindi misure di mitigazione. Tra questi figurano l'uso di trattamenti o pellicole per le vetrate che le rendono sicure per gli uccelli, l'applicazione di motivi visibili sulle superfici vetrate, la riduzione o il reindirizzamento dell'illuminazione interna/esterna al fine di ridurre l'attrazione e la riflessione e l'integrazione di sistemi di illuminazione non di punta o sensibili agli spostamenti. Il progetto ha dimostrato che tali interventi contribuiscono tanto agli obiettivi di biodiversità quanto alle credenziali di sostenibilità di un'impresa.

Per maggiori informazioni:

https://www.biodiversity-premises.eu/en/eu-life-project.html;

https://www.biodiversity-premises.eu/files/Bilder/Documents/Publikationen/Fact%20Sheet%20Bird%20Strike.pdf.

82. L'illuminazione artificiale degli edifici perturba il comportamento degli uccelli in vari modi. Gli uccelli che migrano di notte utilizzano spesso segnali luminosi naturali, quali le stelle, la luce della luna o l'orizzonte, per navigare. Quando le luci brillanti provenienti da edifici o infrastrutture urbane dominano nel cielo notturno, possono disorientare tali uccelli. Questi ultimi possono quindi volteggiare in circolo attorno a strutture illuminate, deviare dalla rotta, bruciare riserve energetiche vitali, posarsi in luoghi pericolosi, scontrarsi con facciate in vetro o superfici illuminate oppure diventare delle facili prede.

Studio di caso 6 - LIFE Natura@night per la lotta all'inquinamento luminoso

Il progetto LIFE Natura@night è guidato da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves in partenariato con sei comuni e diversi istituti ed è attivo negli arcipelaghi della Macaronesia, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie con l'obiettivo di affrontare il crescente problema dell'inquinamento luminoso. Queste isole atlantiche ospitano 10 specie di uccelli marini nidificanti altamente sensibili alla luce artificiale, nonché altri animali notturni quali i pipistrelli. Tuttavia la rapida espansione urbana degli ultimi anni ha aumentato notevolmente la presenza di luce artificiale. Dai dati raccolti da una rete di fotometri installati su 14 isole nell'ambito del precedente progetto Interreg EELabs è emersa la conferma di un aumento costante dell'inquinamento luminoso che ha evidenziato l'urgenza di sforzi di mitigazione.

L'inquinamento luminoso rappresenta una minaccia particolare per i giovani uccelli marini, in particolare per specie quali la Berta maggiore atlantica (*Calonectris borealis*). Quando partono verso la fine dell'autunno, questi uccelli navigano seguendo la luna e le stelle per raggiungere l'oceano, dove rimarranno per diversi anni prima di tornare a riprodursi. La luce artificiale proveniente da strade, automobili ed edifici può disorientare tali volatili, causando loro spossatezza, nonché collisioni o la posa all'interno di città dove cadono prede di predatori quali gatti e ratti. Questa è diventata una delle cause principali di mortalità degli uccelli marini nella regione.

Il progetto LIFE Natura@night sta mappando la portata dell'inquinamento luminoso sulle isole e utilizzandolo per elaborare piani generali di illuminazione pubblica meno dannosi in collaborazione con una serie di comuni. Figurano in tale contesto la sostituzione delle lampadine tradizionali con nuove lampadine a LED, che sono molto più efficienti, non solo per aiutare gli uccelli, ma anche per offrire notevoli risparmi economici ai comuni. Ad esempio, il comune di Câmara de Lobos a Madera ha installato di recente 66 nuove luci a LED che riducono al minimo le emissioni di luce blu, che sono note incidere in modo particolare su uccelli e insetti. Entro la propria conclusione il progetto mira a rimuovere oltre 400 unità di illuminazione da zone sensibili e ad installare un'illuminazione meno potente al fine di ridurre l'inquinamento luminoso nel cielo notturno.

Oltre agli uccelli marini, l'iniziativa va a vantaggio di una biodiversità più ampia e delle comunità locali. La riduzione dell'illuminazione artificiale aiuta pipistrelli e insetti a mantenere comportamenti naturali e migliora la salute umana attenuando i disturbi del sonno e altri problemi legati all'eccessiva illuminazione notturna. Inoltre, il progetto coinvolge volontari e ambientalisti per il salvataggio di uccelli marini disorientati; soltanto nel novembre 2023 sono stati trovati e riportati in mare in condizioni di sicurezza oltre 800 uccelli trovati a terra.

Si tratta di un esempio di soluzione vantaggiosa per tutti che affronta l'impatto dell'illuminazione artificiale notturna sugli uccelli e su altri animali, riducendo nel contempo i costi pubblici.

Per maggiori informazioni:

https://naturaatnight.spea.pt/en/.

Studio di caso 7 - Settore edilizio in Spagna, progetto LIFE ZEPAURBAN

Uno degli obiettivi di questo progetto era evitare di distruggere o disturbare le colonie riproduttive del falco grillaio (*Falco naumanni*) causate da lavori di restauro di edifici in cui nidificano gli uccelli. Il progetto mirava a concepire e produrre scatole-nido artificiali più sicure, più durature e più economiche.

Un'azione ha riguardato l'idoneità del substrato di nidificazione negli edifici gestiti dalla direzione generale per le biblioteche, i musei e il patrimonio culturale. Le misure adottate a Cáceres miravano a consolidare le colonie in tre edifici nei quali il falco grillaio e altri uccelli avevano provocato la caduta di materiale a terra nel centro urbano.

Nel centro culturale di San Jorge, l'edificio che ospita il maggior numero di coppie, è stata ristrutturata l'area del tetto utilizzata e danneggiata dagli uccelli. Il lavoro ha comportato la pulizia della copertura con tegole in ceramica curve e l'impermeabilizzazione, tenendo conto della necessità di consentire accesso agli uccelli. Al fine di mitigare gli impatti sugli uccelli, sono stati installati chiodi di legno nel sottotetto e relative tegole di ventilazione per consentire agli uccelli di accedere ai tetti.

Per maggiori informazioni:

http://www.zepaurban.com/en.

Agricoltura

83. La lavorazione del terreno o lo sfalcio, l'aratura di formazioni erbose e campi con seminativi che ospitano nidi a terra, la conversione di formazioni erbose o la potatura delle siepi in primavera possono avere ripercussioni sugli uccelli. Alcune attività agricole, quali la raccolta intensiva notturna negli oliveti, possono inoltre danneggiare gli uccelli durante i periodi di svernamento o di riposo. Per garantire che tali attività non comportino danni vietati a norma dell'articolo 5 della direttiva Uccelli, gli Stati membri dovrebbero individuare e adottare misure chiare e dettagliate di protezione per prevenire e mitigare eventuali danni vietati alle specie. Le autorità competenti dovrebbero applicare misure di protezione specifiche sotto forma di norme o pratiche prescritte da attuare a livello di azienda agricola. In tale contesto potrebbero figurare la zonizzazione, ordinanze locali in materia di conservazione delle specie di uccelli, eventualmente integrate da un manuale di buone pratiche, piani d'azione locali/nazionali o reti di volontari disposti a monitorare la presenza di uccelli e in grado di allertare gli agricoltori e le autorità (cfr. studio di caso 8). Anche gli incentivi finanziari e il sostegno ai gestori del territorio sono importanti al fine di contribuire ad adeguare le pratiche agricole.

84. L'articolo 5 della direttiva Uccelli non significa che le attività agricole non possano aver luogo durante i periodi di riproduzione e di dipendenza dell'avifauna presente nelle zone agricole. Tuttavia tali attività devono essere adattate, al fine di evitare i danni vietati a norma dell'articolo 5, sulla base delle migliori informazioni disponibili, ad esempio in merito alla presenza di uccelli o all'ubicazione dei loro nidi. Gli Stati membri dovrebbero individuare e adottare misure di protezione chiare e dettagliate al fine di prevenire e mitigare eventuali danni vietati alle specie. Tali misure dovrebbero essere promosse attivamente attraverso la pubblicazione di orientamenti, attività di formazione o l'invio di notifiche anche al fine di garantire la consapevolezza e l'attuazione delle restrizioni (cfr. studio di caso 8). Gli Stati membri necessitano altresì di sistemi per controllare e applicare tali misure, basandosi su un solido monitoraggio della presenza di uccelli e nidi ([80]) e sfruttando nel contempo i contributi della scienza dei cittadini.

85. Le misure nell'ambito della politica agricola comune (PAC) dell'UE, tra cui figurano, tra l'altro, i regimi ecologici, gli impegni in materia di ambiente e clima e altri impegni in materia di gestione nonché i pagamenti specifici per superficie per determinati requisiti obbligatori (quali i pagamenti Natura 2000), nonché la condizionalità della PAC ([81]), potrebbero contribuire a garantire il rispetto dell'articolo 5 della direttiva Uccelli. Misure analoghe rimarranno disponibili nell'ambito della PAC dopo il 2027. Una delle norme della PAC per il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) dei terreni destinati alla biodiversità è la BCAA 8 ([82]). Impone agli agricoltori di mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio e vieta di potare le siepi e gli alberi durante la stagione di riproduzione e di dipendenza degli uccelli, contribuendo in tal modo al rispetto dell'articolo 5, lettere b) e d) (cfr. studio di caso 9). È opportuno tuttavia rilevare che qualsiasi modifica delle norme in materia di condizionalità della PAC, nonché delle relative norme nazionali, non modifica gli obblighi stabiliti dalla direttiva Uccelli. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 5, gli Stati membri potrebbero dover integrare tali norme con norme aggiuntive, garantendo nel contempo che tutte le misure pertinenti si applichino a tutti gli agricoltori, compresi quelli che non ricevono sostegno dalla PAC.

Studio di caso 8 - Protezione dell'albanella reale da parte di volontari in Francia

In Francia, la regione della Normandia sostiene il monitoraggio dei nidi nei campi cerealicoli con l'aiuto di volontari. Una volta che i nidi sono stati individuati da ornitologi volontari, le autorità ne danno notifica al proprietario del terreno al fine di comunicare la necessità di proteggere i nidi. Successivamente, unitamente alle autorità competenti, gli ornitologi incontrano l'allevatore per discutere in merito alla protezione delle specie. La maggior parte degli agricoltori partecipa senza difficoltà a questo sistema di protezione delle specie. Nella primavera del 2021, volontari e ornitologi professionisti in questa regione hanno protetto 67 specie minacciate di estinzione, oltre il 50 % in più rispetto al dato più alto degli ultimi quattro anni. Nel 2021 questa operazione ha evitato la distruzione di 41 nidi di albanella reale (*Circus cyaneus*), di 12 nidi di occhione (*Burhinus oedicnemus*) e, in particolare, dei territori di riproduzione della schiribilla grigliata (*Zapornia pusilla*) nell'estuario della Senna.

Per maggiori informazioni:

https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/bilan-2021-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-protection-a4619.html;

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/dans-la-plaine-de-caen-les-busards-les-mieux-proteges-de-france-6906175.

([80]) Le nuove tecnologie per il monitoraggio degli uccelli che forniscono dati ad alta risoluzione e in tempo reale diventano sempre più diffuse, riducendo la necessità di osservazioni manuali sul campo ad alta intensità di lavoro.

([81]) Al fine di ricevere il sostegno al reddito dell'UE, gli agricoltori devono seguire una serie di norme di base. L'interazione tra queste norme e il sostegno fornito agli agricoltori è definita condizionalità. Gli agricoltori sono tenuti a rispettare le norme, comprese le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), al fine di ricevere sostegno nell'ambito della PAC. Gli agricoltori che violano le BCAA subiranno una riduzione del sostegno dell'UE e potrebbero incorrere in altre sanzioni. Cfr. regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC).

([82]) La prescrizione e la norma pertinenti della BCAA 8 per l'attuazione dell'articolo 5 sono «Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio» e «Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli».

Studio di caso 9 - Attuazione della BCAA 8 in Belgio, Lussemburgo, Germania, Italia e Spagna

Esempi di attuazione dei divieti di cui all'articolo 5, lettere b) e d), della direttiva Uccelli attraverso la BCAA 8:

— Belgio (Vallonia): la potatura delle siepi e degli alberi è vietata durante il periodo di riproduzione e di nidificazione degli uccelli, ossia dal 1º aprile al 31 luglio;

— Belgio (Fiandre): la potatura delle siepi e degli alberi è vietata durante la stagione riproduttiva (indicativamente dal 15 marzo al 15 giugno);

— Lussemburgo: restrizioni relative alla potatura di siepi e alberi e al taglio durante la stagione della riproduzione e della dipendenza di uccelli: conformemente all'articolo 17, sesto e settimo comma, della legge del 18 luglio 2018, il taglio di siepi vive, perticaie e margini forestali è vietato dal 1º marzo al 1º ottobre. Fanno eccezione la potatura di siepi per parchi o immobili residenziali e la rifilatura necessaria per operazioni forestali. È vietato qualsiasi taglio che danneggi siepi vive, perticaie o margini forestali, in particolare con strumenti o metodi inadeguati quali falciatrici a flagelli;

— Germania: il divieto di taglio si applica dal 1º marzo al 30 settembre, conformemente alla legge federale sulla conservazione della natura e alla relativa legge statale, nel quadro della condizionalità relativa alle siepi e alle fasce alberate, agli alberi in filari, ai frutteti e ai singoli alberi;

— Italia: il divieto di potatura di alberi e arbusti si applica a livello nazionale dal 15 marzo al 15 agosto per coprire la stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, salvo diversa regolamentazione a livello regionale;

— Spagna: è vietato effettuare operazioni di taglio e potatura di siepi e alberi durante la stagione della riproduzione degli uccelli (da marzo ad agosto), salvo espressa autorizzazione da parte dell'autorità ambientale. Le siepi sono definite dalla sezione «elementi caratteristici del paesaggio» delle BCAA.

86. I servizi di consulenza a favore delle aziende agricole contribuiscono anche con consulenze specifiche a sostegno del rispetto delle esigenze di protezione delle specie di cui alla direttiva Uccelli. I consulenti agricoli specializzati nell'avifauna presente nelle zone agricole possono fornire consulenza agli agricoltori. Tali consulenti possono essere disponibili presso camere dell'agricoltura, servizi di consulenza privati, agenzie private o ONG. I loro compiti consistono nel sensibilizzare gli agricoltori in merito ai loro obblighi in relazione alla protezione delle specie presenti sui loro terreni. Possono fornire informazioni online, informazioni scritte o consulenza diretta in loco. Ad esempio è possibile fornire informazioni su un'applicazione per smartphone quando un appezzamento di terreno agricolo è incluso in un'area utilizzata da avifauna presente nelle zone agricole.

Silvicoltura

87. L'articolo 5 della direttiva Uccelli non implica che le attività forestali non possano aver luogo durante il periodo di riproduzione e di dipendenza. Le misure preventive dovrebbero essere integrate nella pianificazione e nelle pratiche di gestione forestale al fine di evitare danni alle specie di uccelli, in particolare l'abbattimento di alberi durante la stagione riproduttiva che probabilmente avrebbe ripercussioni sugli uccelli e sui loro nidi. Le misure preventive possono includere una pianificazione a livello spaziale e temporale delle operazioni basata sul rischio, ad esempio zone cuscinetto intorno a elementi delicati o il mantenimento delle principali strutture degli habitat, a seconda dei casi. La CGUE ha chiarito che, se è pianificato l'abbattimento di alberi (con taglio a raso o meno) in una foresta nota per ospitare nidi di uccelli, indipendentemente dallo stato di conservazione della specie, il disboscamento durante la riproduzione e la dipendenza degli uccelli rientra nei divieti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva Uccelli ([83]). Se comporta una perturbazione che avrebbe un effetto significativo sulle popolazioni di uccelli alla luce degli obiettivi della direttiva, l'abbattimento di alberi rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, lettera d).

([83]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punti 49, 54 e 62.

88. Ciò non significa che sussista un divieto totale di abbattimento degli alberi, nemmeno durante il periodo di nidificazione e di dipendenza degli uccelli, quanto piuttosto che le attività devono essere adattate al fine di evitare le azioni vietate dall'articolo 5, sulla base delle migliori informazioni disponibili, ad esempio in merito alla presenza di uccelli nidificanti presso i siti di riproduzione o di dipendenza ([84]). Qualora le operazioni si svolgano durante le stagioni di riproduzione e di dipendenza, sarà necessario prestare particolare cautela nel pianificare e condurre tali attività in modo da evitare zone con indicazioni di riproduzione o di dipendenza attivi (ad esempio siti di riproduzione noti o utilizzati con regolarità e habitat particolarmente delicati). Gli alberi notoriamente idonei alla nidificazione, gli alberi morti, gli alberi habitat e gli alberi con cavità non dovrebbero essere abbattuti al fine di evitare la distruzione di nidi. In alcuni habitat notoriamente caratterizzati da una densità elevata di nidificazione, o di potenziale di nidificazione, anche la limitazione dei lavori forestali durante i periodi di nidificazione può costituire una misura adeguata. Per determinate specie potrebbero essere prese in considerazione anche altre misure supplementari, quali la creazione di zone silenziose o «ad accesso vietato» intorno a nidi noti durante il periodo di nidificazione (in particolare per specie di grandi dimensioni quali la cicogna nera, ossia *Ciconia nigra*, o i rapaci), qualora vi sia la possibilità di distruzione di nidi o di perturbazioni significative. Ad esempio per l'attuazione dell'articolo 5, lettera d), la restrizione delle attività umane intorno ai nidi di determinate specie di rapaci diurni e notturni e cicogne nere è praticata da tempo in Ungheria, dove sono utilizzate restrizioni temporali al fine di evitare perturbazioni dirette durante la stagione riproduttiva ([85]). Per altre specie meno sensibili, la perturbazione momentanea durante la stagione riproduttiva potrebbe non avere un impatto significativo e non comprometterebbe il successo riproduttivo. Spetta alle autorità nazionali competenti definire le opportune misure preventive per quanto concerne le specie e le circostanze concrete.

89. Se gli operatori programmano operazioni al di fuori dei periodi di riproduzione e di dipendenza e, se necessario, applicano misure preventive specifiche per sito, gli effetti residui non costituiscono di norma una perturbazione deliberata e significativa ai sensi dell'articolo 5, lettera d).

90. Misure quali una silvicoltura di mantenimento ambiziosa, il mantenimento di appezzamenti permanenti, alberi habitat e altre strutture biologiche importanti potrebbero, se del caso, essere applicate nel quadro della gestione sostenibile delle foreste, che copre la maggior parte delle pratiche attuali di gestione forestale. Gli orientamenti della Commissione su Natura 2000 e sulle foreste contengono altresì esperienze di buone pratiche ed esempi di diversi Stati membri relativi alla gestione delle foreste ([86]), oltre a fornire ulteriori indicazioni per allineare la silvicoltura alla protezione della natura e degli uccelli.

91. Anche gli incentivi finanziari e il sostegno ai silvicoltori sono importanti al fine di contribuire a garantire che le attività forestali siano in linea con la protezione degli uccelli.

Studio di caso 10 - Migliori pratiche per la conservazione e la gestione della cicogna nera in Polonia

La stazione sperimentale forestale di Rogów e il comitato per la protezione delle aquile, con il sostegno del programma operativo polacco in materia di infrastrutture e ambiente (OPI&E), hanno attuato una serie di misure volte a migliorare la protezione della cicogna nera e dei suoi habitat presso 16 siti Natura 2000 in tutta la Polonia.

Nel 2023 il progetto aveva protetto ben 600-700 siti di riproduzione, sostenendo il 55 % della popolazione nidificante nazionale. Tale risultato è stato conseguito con l'intervento dei direttori regionali per la protezione dell'ambiente che hanno designato zone di protezione dei nidi (ciascuna di circa 2 800 ettari). Le pratiche di gestione forestale e le perturbazioni umane sono soggette a restrizioni in queste zone tanto durante la stagione riproduttiva quanto al di fuori della stessa. Ciò non solo impedisce di disturbare gli uccelli nidificanti, ma preserva anche i nidi e l'habitat circostante. Nei siti Natura 2000, le zone protette intorno ai siti di nidificazione coprono una superficie complessiva di oltre 600 000 ettari.

([84]) La semplice osservazione di un uccello non significa necessariamente che lo stesso si stia riproducendo nella zona. Al fine di confermare che un uccello nidifichi in una zona sono necessarie prove quali il rinvenimento di un nido con uova o pulli, l'avvistamento di esemplari adulti che trasportano cibo per i pulli, l'osservazione di giovani esemplari involati o l'osservazione di comportamenti di diversione/simulazione di ferite. Per ritenere probabile la riproduzione bisognerebbe osservare elementi quali una coppia in un habitat adeguato, comportamenti di corteggiamento, un canto territoriale, uccelli che visitano un probabile sito di nidificazione o la costruzione di un nido.

([85]) DOI: 10.13140/RG.2.2.12902.47687, https://www.researchgate.net/publication/328737807_Suggested_methodology_for_temporal_and_long-term_spatial_restrictions_of_human_activities_around_the_nests_of_strictly_protected_raptors_owls_and_black_storks_Javaslat_a_fokozottan_vedett_ragadozomada.

([86]) *Natura 2000 and forests. Part III, Case studies*, Ufficio delle pubblicazioni, 2015, https://data.europa.eu/doi/10.2779/65827.

Grazie alla nota associazione della cicogna nera con le foreste, il progetto ha previsto altresì la realizzazione di attività educative e di pubblicità destinate ai portatori di interessi coinvolti nelle aree forestali Natura 2000.

Per maggiori informazioni:

https://cepl.sggw.edu.pl/bocianimy/.

Studio di caso 11 - Evitare perturbazioni durante il periodo di nidificazione dei rapaci di grandi dimensioni nelle foreste gestite a fini commerciali in Finlandia

La raccolta e altre attività di gestione forestale durante il periodo di nidificazione degli uccelli possono causare l'interruzione della nidificazione. La perturbazione durante il periodo di nidificazione può avere effetti significativi sull'obiettivo della direttiva Uccelli di mantenere le popolazioni di uccelli a un livello soddisfacente. I rapaci di grandi dimensioni, che presentano naturalmente un basso numero di esemplari e un lungo periodo di nidificazione, sono particolarmente esposti alle perturbazioni umane.

Le informazioni relative ai nidi di rapaci di grandi dimensioni sono state raccolte in una banca dati nazionale tenuta costantemente aggiornata. Quando il proprietario della foresta invia all'autorità forestale nazionale una dichiarazione obbligatoria in merito all'intenzione di effettuare il disboscamento, detta autorità effettua un confronto spaziale automatizzato tra i nidi di uccelli noti e la zona di disboscamento proposta. Se l'area soggetta a disboscamento si trova in prossimità di un nido noto, viene inviato automaticamente un avviso al proprietario del terreno e al titolare dei diritti di sfruttamento. La comunicazione riguarda i divieti di cui all'articolo 5 e funge da verifica finale al fine di evitare impatti nocivi indesiderati sui rapaci durante il periodo di nidificazione. Tuttavia la fase più efficace di utilizzo delle informazioni sui nidi è la fase di pianificazione che precede l'invio della dichiarazione, quando la protezione degli uccelli può essere integrata nella gestione nel modo più efficiente. Se una gestione forestale pianificata dovesse incidere su una zona di nidificazione di rapaci di grandi dimensioni, la protezione durante l'intero anno è possibile istituendo una zona di protezione intorno al nido.

Banca dati nazionale per le informazioni sulle specie presso lo strumento finlandese di informazione sulla biodiversità:

https://laji.fi/en.

Studio di caso 12 - Conservazione dell'avifauna comunemente presente nelle foreste attraverso una strategia per preservare il legno vecchio e il legno morto nel Baden-Württemberg

La strategia AUT (*Alt- und Totholzkonzept*) è stata sviluppata per preservare e rafforzare la biodiversità nelle foreste del Baden-Württemberg integrando strutture di habitat fondamentali quali il legno vecchio e il legno morto. Risponde alle esigenze di varie specie di avifauna comunemente presente nelle foreste, in particolare di quelle che dipendono da legno vecchio e morto per la nidificazione, l'alimentazione e il riparo. Il concetto della strategia AUT è stato attuato gradualmente in tutte le foreste demaniali del Baden-Württemberg dal febbraio 2010.

Al centro del concetto vi è la creazione di gruppi di alberi habitat (*Habitatbaumgruppen*) e di rifugi forestali (*Waldrefugien*). Tali zone designate non sono interessate da attività forestali, il che consente ai processi naturali di creare habitat strutturali diversificati. Ciò è particolarmente vantaggioso per gli uccelli che nidificano in cavità quali il *Dendrocopos major*, che necessita di alberi morti e in decadimento per scavare i suoi nidi, il *Dryocopus martius*, che preferisce gli alberi maturi, e la *Columba oenas*, che dipende da alberi vecchi e di grandi dimensioni con fori preesistenti per la nidificazione.

L'attuazione del regime comporta un monitoraggio periodico al fine di garantire l'efficacia delle misure adottate e comprende la selezione e la marcatura di gruppi di alberi habitat, che sono poi mappati ai fini della gestione in corso.

L'AUT è una misura strategica che integra considerazioni di natura ecologica, giuridica e di sicurezza per migliorare la conservazione degli habitat forestali. Preservando le strutture di habitat fondamentali, sostiene direttamente le esigenze delle specie di uccelli forestali, garantendone la presenza costante e la funzionalità ecologica all'interno delle foreste del Baden-Württemberg. L'AUT costituisce un approccio pionieristico per le pratiche di gestione forestale volte alla conservazione della biodiversità.

Informazioni sul concetto di AUT sono disponibili qui (in tedesco):

https://www.fva-bw.de/fileadmin/publikationen/sonstiges/aut_konzept_2017.pdf.

92. I servizi di consulenza prestati dallo Stato dovrebbero fornire ai proprietari di terreni forestali informazioni sui requisiti in materia di protezione degli uccelli. Tali informazioni dovrebbero essere orientate e sostenute da banche dati centrali online specifiche per specie, guide specifiche sulla protezione delle specie nel contesto della silvicoltura, strumenti cartografici, opuscoli su determinate specie protette o un portale di servizi online con opzioni informative per il dialogo tra gli organismi e le autorità forestali.

Studio di caso 13 - Piattaforma di mappatura «Foreste, biodiversità e paesaggi nei Paesi della Loira»

Il Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) è un ente pubblico in Francia incaricato di sostenere e consigliare i proprietari privati di foreste, promuovere la gestione sostenibile delle foreste, preparare e approvare piani di gestione forestale, fornire competenze tecniche, formazione e orientamento e condurre attività di ricerca e innovazione attraverso la sua organizzazione controllata, l'Institut pour le Développement Forestier (IDF).

Tali soggetti hanno sviluppato una piattaforma online per mappare e documentare la biodiversità e gli habitat delle foreste. Tale piattaforma aggrega e visualizza inventari, livelli di dati sulla «natura» (uccelli, anfibi, alberi antichi, legno morto, zone umide, ecc.) e zone di interesse ecologico o in termini di patrimonio (ad esempio foreste di valore elevato, zone umide e aree sensibili sotto il profilo ambientale). Rendendo queste informazioni accessibili su una mappa, i gestori delle foreste possono vedere chiaramente dove si trovano habitat importanti, quali le zone di nidificazione per l'avifauna comunemente presente nelle foreste, le zone umide o le zone con un elevato valore di conservazione. Possono quindi evitare interventi dannosi (quali il disboscamento) in tali zone o pianificare la raccolta e altre operazioni forestali in modo da ridurre al minimo l'impatto sulle specie delicate.

La piattaforma incoraggia l'uso di uno strumento di valutazione, l'*Indice di Biodiversité Potentielle* (IBP), che valuta la «capacità di ospitare la biodiversità» di un popolamento forestale sulla base di una serie di criteri ecologici: presenza di legno morto, alberi senescenti, diversità strutturale (età degli alberi, sottobosco, alberi habitat), continuità della copertura forestale nel tempo, ecc. Tali criteri sono tutti pertinenti per gli uccelli (e per altre specie animali) dato che numerose specie di uccelli dipendono da alberi più vecchi, cavità, una struttura forestale variegata, legno morto e un habitat stabile nel tempo per la loro nidificazione, la loro alimentazione o il loro riparo. Utilizzando l'IBP durante la pianificazione della gestione delle foreste, i gestori possono tenere esplicitamente conto del potenziale in termini di biodiversità e progettare quindi misure che preservino o migliorino le caratteristiche degli habitat importanti per gli uccelli.

Combinando i dati territoriali con una prospettiva a lungo termine e con una gestione partecipativa, l'approccio contribuisce a integrare la conservazione nelle attività forestali di routine anziché trattare la biodiversità come una preoccupazione distinta e facoltativa. La piattaforma non è soltanto una mappa statica: si collega a «guide» (ad esempio in merito a «uccelli e gestione delle foreste», «alberi senescenti e legno morto», «zone umide forestali e anfibi», ecc.) che forniscono consulenza ai silvicoltori sulle modalità per gestire gli habitat in modo rispettoso della biodiversità. Ciò significa che la silvicoltura può rimanere economicamente sostenibile pur salvaguardando le funzioni ecologiche delle foreste, tra cui figurano la protezione delle popolazioni di uccelli, la conservazione della complessità degli habitat e la garanzia della continuità degli ecosistemi che dipendono dalle foreste.

Per maggiori informazioni:

https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr/se-former-s-informer/les-fiches-et-guides-techniques/plateforme-cartographique-foret-biodiversite.

Pesca

93. Il regime generale di protezione di cui all'articolo 5 richiede inoltre la regolamentazione delle attività di pesca ([87]) che può comportare danni vietati. Uno degli impatti principali sugli uccelli in questo contesto e sugli uccelli marini in particolare è costituito dalle catture accessorie. Altre pressioni possono includere luci e rumore provenienti da pescherecci che perturbano in modo significativo le colonie di uccelli presenti in prossimità delle coste o perturbazioni significative dovute all'allontanamento degli uccelli, spaventandoli, intorno alle attività di pesca nelle acque interne. È pertanto necessario che gli Stati membri adottino e attuino misure preventive efficaci (cfr. studio di caso 14). Ciò può essere realizzato attraverso strumenti di pianificazione quali i piani di gestione della pesca, licenze di pesca che stabiliscano prescrizioni e restrizioni specifiche per determinati tipi di attrezzi da pesca a rischio elevato e la regolamentazione spaziale e temporale della pesca o delle operazioni dei pescherecci.

94. Per garantire una tutela adeguata le misure dovrebbero essere basate su una buona conoscenza dei rischi posti da determinati tipi di attrezzi da pesca. Il monitoraggio sistematico delle catture accessorie costituisce pertanto un prerequisito per l'attuazione di misure preventive efficaci. Tale monitoraggio può basarsi sui dati raccolti dagli Stati membri nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati sulla pesca, nella misura in cui ciò fornisce una valutazione solida del rischio di catture accessorie per consentire l'istituzione e l'attuazione di misure preventive. Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili nella sezione 2-76/77 del «documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat», che è pertinente anche per gli uccelli ([88]).

95. Poiché la conservazione delle risorse biologiche marine è di competenza esclusiva dell'Unione europea nell'ambito della politica comune della pesca, l'istituzione dei provvedimenti necessari deve avvenire attraverso questo quadro politico ([89]). Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili nelle sezioni da 2 a 29 dei suddetti orientamenti, nonché nel documento «Orientamenti su Natura 2000 e la pesca» ([90]).

Studio di caso 14 - Pescatori e uccelli marini: alleati per il mare

Questo esempio illustra le buone pratiche per quanto riguarda le attività di pesca ricorrenti. Finanziata dal programma LIFE dell'UE e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e in stretta collaborazione con la comunità dedita alla pesca, l'ONG per la conservazione della natura Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) ha individuato gli attrezzi da pesca più problematici e le specie di uccelli marini che più di frequente sono vittime di catture accidentali per poi elaborare e sperimentare diverse misure di mitigazione. Una delle misure etichettate come «sagoma dissuasiva per uccelli» si è rivelata particolarmente efficace. Si tratta di un dispositivo che simula la presenza di un predatore, fissato ai pescherecci e tenuto in movimento dal vento e dal movimento dell'imbarcazione.

I risultati dei test condotti in mare sono stati inequivocabili: le sagome dissuasive per uccelli hanno tenuto lontani gli uccelli marini, riducendo la probabilità che venissero catturati. Questa soluzione si è rivelata particolarmente efficace per la berta delle Baleari (*Puffinus mauretanicus*). I pescatori hanno contribuito a perfezionare il dispositivo, che a loro giudizio presenta numerosi altri vantaggi. Poco costoso e facile da produrre, da montare e riparare, non ha interferito con le dinamiche di pesca, ha consentito risparmi di tempo altrimenti perso rimuovendo gli uccelli dagli attrezzi da pesca e ha ridotto i danni alle reti. Le sagome dissuasive per uccelli sono ora utilizzate da tutti i pescatori coinvolti nelle sperimentazioni ed è in corso un nuovo progetto di cooperazione per estenderne l'uso a un maggior numero di pescherecci.

Per maggiori informazioni:

https://spea.pt/projetos/medaves-pesca/.

([87]) Causa C-507/04, *Commissione/Austria*, punto 121.

([88]) https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/dab5274d-5891-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-it.

([89]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj); e regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

([90]) Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, Orientamenti su Natura 2000 e la pesca. Applicazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat e dell'articolo 4 della direttiva Uccelli alle attività di pesca marittima – Comunicazione della Commissione, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2779/1449747.

Caccia

96. Qualora abbiano un impatto su specie di uccelli la cui caccia non è consentita o non siano in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 7 ([91]), le attività venatorie possono comportare tra l'altro l'uccisione, la perturbazione significativa degli uccelli o altri danni vietati ai sensi dell'articolo 5 della direttiva Uccelli. È pertanto opportuno adottare misure volte a regolamentare la caccia, non soltanto al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie bersaglio elencate nell'allegato II della direttiva, ma anche per proteggere altri uccelli non bersaglio della caccia, ma comunque interessati da quest'ultima. Questioni relative all'errata identificazione, da parte dei cacciatori, di specie simili vanno trattate in questo contesto L'uso di munizioni al piombo, che possono causare avvelenamento, è stato vietato nelle zone umide nel 2021 a norma del regolamento (UE) 2021/57 della Commissione concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([92]).

Aeronautica

97. L'aviazione incide sulle popolazioni dell'avifauna in tre modi specifici. Innanzitutto gli aeromobili possono disturbare in modo significativo gli uccelli quando volano a basse altitudini sui loro habitat o in prossimità dei loro nidi durante le stagioni riproduttive. In secondo luogo, possono entrare in collisione con gli uccelli, in particolare nelle fasi di decollo e atterraggio e durante l'addestramento a bassa quota con aeromobili militari. In terzo luogo, gli uccelli possono essere attratti dagli aeroporti, che possono fornire habitat adatti per la riproduzione, il riposo o il foraggiamento. In particolare, possono avvicinarvisi per rifugiarsi dalle attività di agricoltura intensiva nelle vicinanze. È pertanto opportuno adottare misure volte a ridurre al minimo e, ove possibile, evitare l'impatto dell'aviazione sugli uccelli, in collaborazione con le autorità preposte alla sicurezza dei voli.

98. Gli aeroporti europei attuano già una serie di misure volte a ridurre il rischio di collisioni con uccelli, che costituiscono una grave preoccupazione per la sicurezza. La gestione degli habitat è una delle strategie più comuni, che prevede l'attenta manutenzione della vegetazione, la gestione delle acque stagnanti e la rimozione delle fonti alimentari che attraggono gli uccelli. Gestendo l'altezza dell'erba, rimuovendo gli alberi da frutto e coprendo gli stagni, gli aeroporti rendono l'ambiente circostante meno attraente per gli uccelli.

99. Oltre a queste misure, i dissuasori fisici quali reti e punte anti-posatoio impediscono agli uccelli di posarsi o appollaiarsi su zone sensibili. Gli aeroporti fanno sempre più affidamento su tecnologie quali sistemi radar e telecamere di sorveglianza per monitorare i movimenti degli uccelli in tempo reale, consentendo una risposta rapida in caso di rilevamento di stormi. In Europa vige l'obbligo di mantenere piani di gestione dei rischi provocati dalla fauna selvatica, garantendo che personale formato valuti i rischi, attui misure di mitigazione e segnali collisioni con la fauna selvatica. Nel loro insieme, queste strategie creano un approccio globale che riduce al minimo le collisioni con uccelli e tutela la sicurezza aerea.

Attività ricreative

100. Attività ricreative quali l'escursionismo, il windsurf e il kitesurf, gli sport motoristici, i festival musicali, l'arrampicata, il kayak, la navigazione da diporto, l'osservazione degli uccelli, le passeggiate con cani senza guinzaglio e il volo di droni possono disturbare in modo significativo gli uccelli o danneggiare i loro nidi. Spetta alle autorità nazionali adottare misure preventive sufficienti per garantire il rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 in relazione alle attività ricreative. Tra tali misure potrebbero figurare la creazione di zone silenziose, la recinzione, la chiusura di determinate zone o la limitazione delle attività, in particolare durante le stagioni riproduttive, o l'introduzione di sistemi di autorizzazione al fine di limitare le attività dannose. Ciò deve essere integrato da azioni di sensibilizzazione mediante l'uso di pannelli informativi, informando le imprese locali e distribuendo opuscoli, nonché mediante la corretta applicazione delle misure, ove necessario (cfr. studio di caso 15). Ulteriori informazioni pertinenti sulle attività ricreative sono fornite nel documento di orientamento su Natura 2000 e il turismo, disponibile sul sito web della Commissione.

([91]) Cfr. orientamenti sulla caccia nell'ambito della direttiva Uccelli: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_it.

([92]) Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj).

Studio di caso 15 - Consigli ecologici per i mari e le coste

In Bretagna, in Francia, nell'estate del 2019 è stata avviata una campagna di sensibilizzazione ambientale (dal 15 giugno al 15 settembre) rivolta ai diportisti, ai gestori di infrastrutture portuali, ai turisti e ai pescatori ricreativi. L'obiettivo della campagna era aiutare tali gruppi di soggetti a ridurre al minimo il loro impatto sull'ambiente; e, in tale contesto, sono figurate attività di osservazione degli uccelli. Con l'aiuto dei portatori di interessi, il partenariato ha prodotto kit informativi in relazione a sei argomenti, un opuscolo disponibile tanto in francese quanto in inglese, un poster, una serie di brevi video e un sito web informativo. Sono stati nominati due ambasciatori per contribuire alla trasmissione del messaggio.

Alla fine della campagna, i mediatori avevano fornito informazioni a 600 persone, effettuato 338 contatti individuali, coinvolto 32 associazioni di diportisti, distribuito kit e altro materiale in 60 punti di distribuzione e partecipato a 28 eventi nautici. Un'attività degna di nota è stata la campagna «*Attention, on marche sur des œufs!*», condotta su tutte le spiagge della zona con l'obiettivo di impedire alle persone di calpestare le uova e distruggere i nidi.

Per maggiori informazioni:

https://www.protegeonslamer.bzh/biodiversite/.

4. **ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA UCCELLI**

4.1. **Testo dell'articolo 9**

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

— nell'interesse della sicurezza aerea;

— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

— per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a) le specie che formano oggetto delle medesime;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito»

4.2. **Osservazioni generali**

101. L'articolo 9 della direttiva Uccelli prevede la possibilità di derogare ai divieti di cui all'articolo 5 in circostanze eccezionali, a determinate condizioni. Questa disposizione rispecchia la necessità di un certo grado di flessibilità e di un attento bilanciamento tra la necessità di conseguire gli obiettivi di conservazione della direttiva e l'importanza che può essere attribuita ai motivi di cui all'articolo 9. Dato che le deroghe hanno natura eccezionale, le autorità competenti degli Stati membri devono garantire che tutte le prescrizioni di cui all'articolo 9 siano soddisfatte prima di concederne una.

102. Sebbene l'ambito di applicazione dei presenti orientamenti sia limitato agli articoli 5 e 9, va osservato che l'articolo 9 consente anche di concedere deroghe in relazione all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 8 della direttiva.

103. Le deroghe rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva possono essere concesse soltanto nel quadro dell'articolo 9 della direttiva Uccelli. La CGUE ha confermato in passato che l'articolo 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare provvedimenti per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, non costituisce una deroga autonoma all'articolo 5 ([93]). La CGUE ha chiarito che il regime di deroga di cui all'articolo 9 «deve essere di stretta interpretazione e far gravare l'onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, sull'autorità che ne prende la decisione» ([94]).

104. Spetta pertanto agli Stati membri concepire il proprio quadro legislativo in modo che l'attuazione delle disposizioni in deroga risponda al principio di certezza del diritto ([95]). La CGUE ha stabilito che la normativa nazionale pertinente deve enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso ed imporre alle autorità responsabili di tenerne conto ([96]). Ha affermato altresì che, per regimi eccezionali quali le deroghe, è necessario garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette possa essere autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'articolo 9 ([97]).

105. Il pieno e accurato recepimento dell'articolo 9 costituisce un prerequisito per la corretta attuazione delle sue disposizioni. Per tale motivo, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, basato su prassi amministrative, non può essere considerato un valido adempimento ([98]). La CGUE ha dichiarato che «i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise, dato che l'esattezza della trasposizione riveste un'importanza particolare in un caso come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per i rispettivi territori, agli Stati membri» ([99]). Le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli differiscono da quelle del regime derogatorio analogo di cui all'articolo 16 della direttiva Habitat. Gli Stati membri dovrebbero pertanto operare una chiara distinzione tra le diverse disposizioni in materia di deroghe delle due direttive in sede di recepimento delle disposizioni nel quadro giuridico nazionale.

([93]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio*, punto 8.
([94]) Causa C-557/15, *Commissione/Malta*, punto 47; causa C-76/08, *Commissione/Malta*, punto 48; causa C-217/19, *Commissione/Finlandia* (Caccia primaverile all'edredone maschio), punto 66.
([95]) Causa C-557/15, *Commissione/Malta*, punto 47.
([96]) Causa C-557/15, *Commissione/Malta*, punto 47.
([97]) Cfr. causa C-557/15, *Commissione/Malta*, punto 47; cfr. anche causa C-217/19, *Commissione/Finlandia* (Caccia primaverile all'edredone maschio), punto 66.
([98]) Causa C-339/87, *Commissione/Paesi Bassi*, punto 29.
([99]) Causa C-339/87, *Commissione/Paesi Bassi*, punto 36.

106. L'articolo 9 contiene tre condizioni che devono essere soddisfatte se uno Stato membro desidera derogare agli articoli da 5 a 8. La CGUE ha successivamente confermato ciò affermando quanto segue: «innanzitutto, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un' altra soluzione soddisfacente in secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati nell'art. 9, n. 1, lett. a), b) e c); in terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al n. 2 dello stesso articolo, requisiti volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione» ([100]).

107. Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, «possono essere concesse deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva unicamente se sussista la garanzia che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello soddisfacente» ([101]). Le autorità competenti responsabili della concessione delle deroghe devono garantire che le tre condizioni siano soddisfatte e che le deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi generali della direttiva Uccelli, in modo che le popolazioni delle specie siano mantenute a un livello soddisfacente o compiano progressi verso tale livello. È pertanto necessario monitorare il ricorso alle deroghe e le loro implicazioni per le specie di uccelli interessate (e, se del caso, per altre specie).

108. In tale contesto, l'ambito di applicazione di qualsiasi deroga deve essere definito in termini chiari e precisi che siano applicabili alla situazione specifica ([102]) e che affrontino un problema specifico. Secondo la CGUE ([103]), le deroghe devono pertanto essere sufficientemente delimitate, il che significa che non possono essere concesse sulla base di termini generali o con una durata indeterminata. L'ambito geografico di una deroga dovrebbe essere definito nel modo più chiaro possibile. Dovrebbe essere dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra il problema da affrontare e l'attività che richiede una deroga ([104]). L'ambito di applicazione deve pertanto essere strettamente limitato a quanto necessario al fine di conseguire l'obiettivo legittimo della deroga di cui trattasi e deve essere dimostrato un nesso evidente con l'obiettivo perseguito ([105]). Ciò è garantito includendo nella decisione di deroga le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

109. Qualsiasi licenza o altro strumento che concede una deroga dovrebbe pertanto essere completo ed esplicito in termini di riferimenti alle condizioni che la deroga deve soddisfare. Ciò consente inoltre alle autorità competenti, compresi i giudici, di vigilare sulle deroghe concesse ([106]).

110. Le deroghe sono concesse senza consultare la Commissione, il che significa che la procedura di approvazione si svolge interamente a livello nazionale. Una volta concesse, tali deroghe devono essere incluse in una relazione annuale indirizzata alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva ([107]). Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione è quindi tenuta a garantire che le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la direttiva. La Commissione è tenuta ad adottare misure appropriate a tal fine.

([100]) Causa C-247/85 *Commissione/Belgio*, punto 7.
([101]) Cfr. ad esempio causa C-76/08, *Commissione/Malta*, punto 59.
([102]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio*, punto 7.
([103]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio*, punti 28 e 34.
([104]) Cfr., per analogia, causa C-601/22, *WWF Österreich e a.*, punto 73.
([105]) Causa C-79/03, *Commissione/Spagna*, punto 28. Nell'ambito di questa causa, la CGUE ha condannato l'uso di metodi di caccia tradizionali non selettivi in quanto non era stato possibile stabilire alcun nesso tra la pratica oggetto della deroga e l'obiettivo dichiarato: prevenire gravi danni alle colture.
([106]) Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 278 e 279 TFUE, la CGUE può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, in ogni caso, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari. Ad esempio, nella causa C-503/06, *Commissione/Italia*, la CGUE ha ordinato all'Italia di sospendere l'applicazione di una legge regionale che concede deroghe alla caccia.
([107]) Le singole deroghe sono consultabili all'indirizzo: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/derogations-and-exceptions-table. Panoramica delle deroghe e delle eccezioni alla protezione delle specie nell'UE - https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/overview-of-derogations-and-exceptions-dashboards.

Sostegno all'attuazione pratica 3 - Strumento informatico online destinato a ridurre gli oneri amministrativi e facilitare la comunicazione delle deroghe da parte degli Stati membri

HaBiDeS+ è una piattaforma informatica online dedicata gestita dall'Agenzia europea dell'ambiente e utilizzata dagli Stati membri (comprese le regioni e altre amministrazioni locali) per registrare, gestire e trasmettere informazioni sulle deroghe concesse a norma delle direttive Uccelli e Habitat. Mette a disposizione un sistema moderno unico e centralizzato per la comunicazione delle deroghe, comprese le basi giuridiche, gli obiettivi, le specie interessate, la portata geografica, la durata e le condizioni associate. Utilizzando campi di dati e definizioni comuni, l'HaBiDeS+ (*Habitats and Birds Directives Derogation System+*) sostiene un'applicazione coerente dell'articolo 9 della direttiva Uccelli e dell'articolo 16 della direttiva Habitat in tutta l'UE.

La piattaforma offre meccanismi di comunicazione strutturati che guidano gli Stati membri nella presentazione dei dati sulle deroghe, anche tramite modelli predefiniti, campi obbligatori e controlli automatizzati che contribuiscono a garantire la completezza e la chiarezza. HaBiDeS+ consente alle autorità nazionali di aggiornare e correggere le registrazioni delle deroghe nel corso del tempo e facilita la valutazione della conformità, il seguito e l'analisi comparativa da parte della Commissione. In tal modo tale strumento riduce gli oneri amministrativi e la frammentazione delle pratiche di comunicazione, migliorando la trasparenza e la tracciabilità del ricorso alle deroghe a livello di UE.

Per maggiori informazioni:

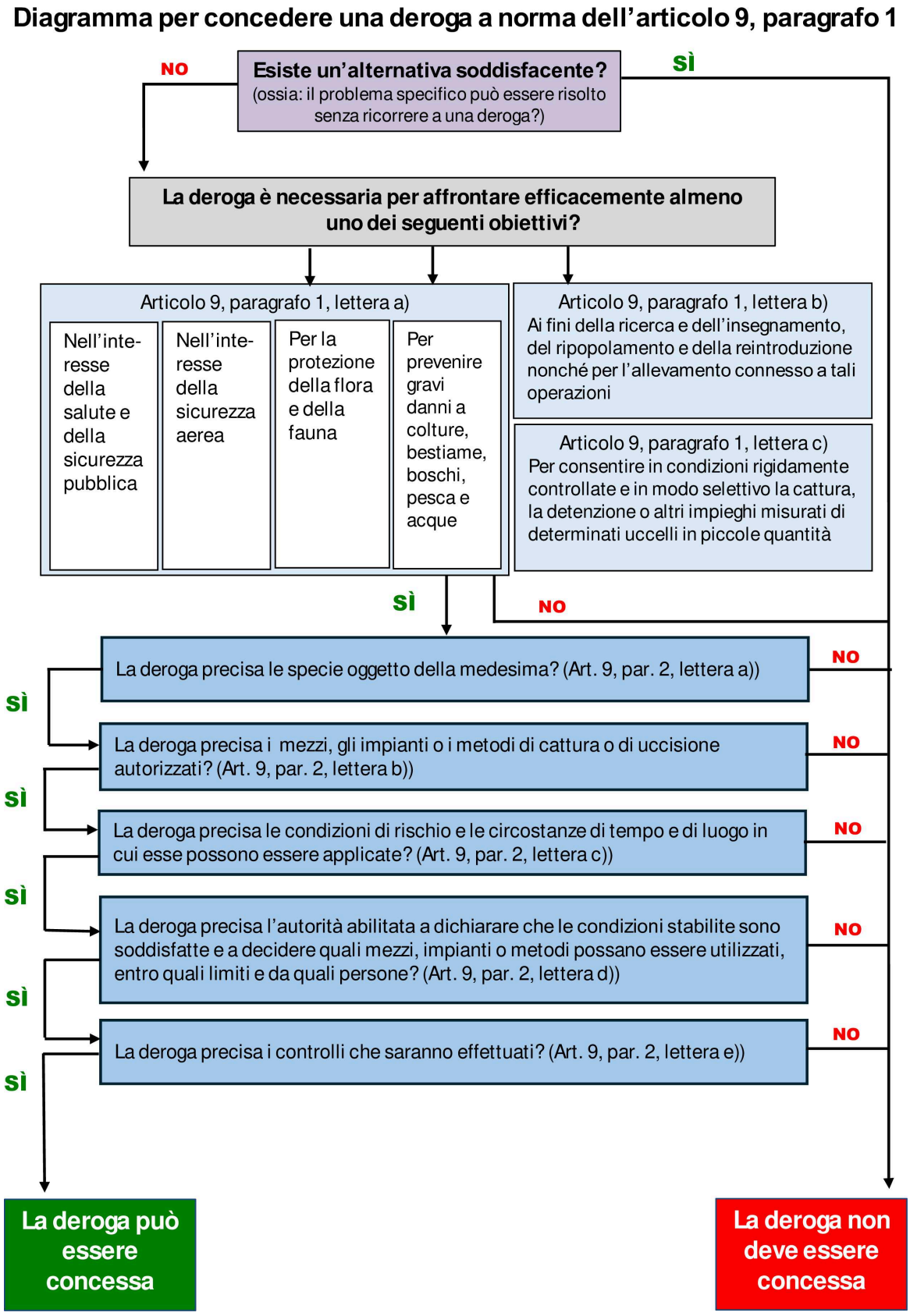
https://circabc.europa.eu/ui/group/173a90fc-40bf-492d-a3a9-df99c4aa8807/library/cfc38522-bd5e-4237-af4b-37928504ee87/details.

4.3. **Condizioni per l'applicazione delle deroghe a norma dell'articolo 9**

111. Una deroga valida può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le tre condizioni di cui all'articolo 9 ([108]).

112. Come prima condizione, l'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce che non vi devono essere altre soluzioni soddisfacenti alla questione specifica che la deroga intende affrontare. In secondo luogo, la deroga deve essere adottata sulla base di uno dei sei motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva. Infine la deroga deve essere conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

([108]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio*, punto 7.



Condizione 1 - Assenza di un'altra soluzione soddisfacente

113. L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri possono derogare alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 8 soltanto «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». Ciò significa che una deroga non può essere concessa se lo stesso risultato potrebbe essere conseguito in maniera soddisfacente in un modo diverso che eviti del tutto una violazione dell'articolo 5 o sia meno dannoso alla luce dei divieti e degli obiettivi della direttiva.

114. Sulla base della giurisprudenza della CGUE, l'analisi volta a stabilire se non vi siano «altre soluzioni soddisfacenti» può essere considerata composta da tre domande: 1) qual è il problema o la situazione specifica da affrontare? 2) esistono altre soluzioni? 3) se sì, risolveranno il problema o la situazione specifica in modo soddisfacente ([109])?

115. La valutazione della disponibilità di altre soluzioni soddisfacenti dovrebbe essere effettuata caso per caso e sulla base delle migliori prove disponibili, tenendo conto della proporzionalità in considerazione dell'impatto della deroga e della necessità dell'attività. La decisione di concessione della deroga deve contenere una «motivazione chiara e sufficiente» che consenta di concludere che non esiste un'altra soluzione soddisfacente ([110]).

116. L'analisi per determinare che «non vi siano altre soluzioni soddisfacenti» presume l'esistenza di una situazione o un problema specifici che devono essere affrontati. Le autorità nazionali competenti sono chiamate a risolvere tale problema o situazione scegliendo, tra le alternative possibili, quella più appropriata a garantire la migliore tutela della specie affrontando nel contempo il problema o la situazione. Per garantire la protezione delle specie, le alternative devono essere valutate rispetto ai divieti elencati nell'articolo 5. Potrebbero comportare, per esempio, ubicazioni alternative dei progetti, scale di sviluppo o disegni/modelli diversi, o attività, processi o metodi alternativi.

117. Ad esempio, nel valutare l'esistenza di «altre soluzioni soddisfacenti» alle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, che mirano a prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, si dovrebbero preferire o, almeno, esaminare seriamente i mezzi attuabili e preventivi non letali compatibili con l'articolo 5. Nella maggior parte dei casi, le misure di prevenzione di danni alle colture o al bestiame (quali cambiamenti nelle pratiche agricole, nonché la promozione del miglioramento delle condizioni degli habitat) possono costituire un'alternativa soddisfacente al ricorso alle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Altre misure preventive, quali la diffusione di informazioni basate su dati scientifici al fine di ridurre i conflitti (ad esempio il comportamento umano), possono rientrare tra le alternative soddisfacenti al ricorso al controllo letale.

118. Dopo aver individuato il problema o la situazione specifica da affrontare e verificato che sia in linea con i motivi elencati all'articolo 9, paragrafo 1, la valutazione dovrebbe prendere in considerazione le varie soluzioni per affrontare tale problema o situazione in modo soddisfacente. Nel pronunciarsi in merito ad alternative soddisfacenti in una causa relativa alla cattura di uccelli, la CGUE ha stabilito che il fatto che un'altra misura non sia ancora praticabile su larga scala non è sufficiente per concludere che l'altra misura non costituisca un'«altra soluzione soddisfacente» ([111]).

119. Di conseguenza un'altra soluzione non può essere considerata come non soddisfacente solo perché causerebbe maggiori disagi o costringerebbe i beneficiari della deroga a modificare il loro comportamento ([112]). A questo proposito, le argomentazioni basate sulla «tradizione fortemente radicata» o sulla «tradizione storica e culturale» delle pratiche venatorie sono state ritenute insufficienti a giustificare la necessità di una deroga ([113]). Inoltre l'utilizzo di un particolare metodo di caccia non può essere considerato un fine in sé, in quanto un metodo di caccia è per definizione un metodo per raggiungere una finalità. Infatti, se l'utilizzo di un metodo di caccia particolare dovesse essere considerato un fine in sé, sarebbe sufficiente preferire semplicemente un metodo di caccia rispetto a un altro per soddisfare il criterio secondo cui non vi devono essere «altre soluzioni soddisfacenti». Ciò comprometterebbe la funzione dell'articolo 9 nel contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva.

120. La disponibilità di soluzioni alternative soddisfacenti varia a seconda di fattori quali le specie interessate, il motivo di deroga perseguito, la zona specifica interessata e lo Stato membro in cui si verifica. Ad esempio le tecniche di allontanamento possono costituire una soluzione alternativa soddisfacente per evitare danni alle colture causati da determinate specie, ma ciò potrebbe non essere soddisfacente per altre specie più persistenti che si limiterebbero semplicemente a ritornare una volta cessata la perturbazione.

([109]) Causa C-10/96, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux e Société d'études ornithologiques AVES/Région wallonne*. Cfr. anche guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, punto 3.4.2.

([110]) Causa C-557/15, *Commissione/Malta*, punto 50.

([111]) Causa C-10/96, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux* e Société d'études ornithologiques AVES/Région wallonne, punto 22.

([112]) Causa C-900/19, One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux, punti 40 e 41.

([113]) Causa C-79/03, *Commissione/Spagna*, punto 27.

121. Nel valutare una potenziale misura alternativa, può essere altresì opportuno tenere conto della proporzionalità di altre soluzioni. Il costo economico di un'opzione tecnicamente realizzabile è pertinente e può essere preso in considerazione. Tuttavia tale aspetto non può essere l'unico fattore determinante per escludere alternative per conseguire l'obiettivo perseguito ([114]).

122. La proporzionalità di altre soluzioni può essere valutata con riferimento ai livelli di popolazione e alle tendenze delle specie che sarebbero interessate dalla misura in esame ([115]). La CGUE ha stabilito che occorre valutare l'impatto dell'attività in questione sul livello della popolazione e la necessità di tale attività, nonché soluzioni alternative che permettono di raggiungere l'obiettivo perseguito ([116]). Ad esempio, nell'ambito della determinazione della proporzionalità di una misura, potrebbe essere possibile escludere un'altra soluzione qualora essa comportasse costi economici significativi, offrendo nel contempo soltanto benefici minori con riferimento agli obiettivi della direttiva, e ciò varrebbe in particolare per le specie le cui popolazioni sono al di sopra dei livelli soddisfacenti. Al contrario, se l'altra misura comporta un lieve aumento dei costi rispetto alla misura prevista, ma è più allineata agli obiettivi della direttiva, essa costituisce un'altra soluzione soddisfacente.

123. Il livello di prova necessario per soddisfare la condizione relativa all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti è pertanto più elevato se la concessione della deroga può avere implicazioni ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva.

124. Il ricorso alla deroga può essere giustificato soltanto se è sufficientemente dimostrato che le potenziali alternative non sono soddisfacenti, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, e se sono soddisfatte anche le altre condizioni. Tuttavia, anche se non è sufficiente per affrontare il problema, una misura parzialmente soddisfacente che sia potenzialmente in grado di ridurlo o mitigarlo dovrebbe essere messa in pratica per prima. Nel determinare che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti, è necessario corredare la decisione di deroga di una motivazione circostanziata, fondata sulle migliori conoscenze scientifiche in materia e recante i motivi che hanno indotto l'autorità competente a giungere a tale conclusione ([117]).

Esempi pratici

125. In numerosi casi, le misure volte a prevenire i danni, compresi dispositivi di dissuasione della fauna selvatica, variazioni nelle pratiche di gestione agricola, zone sicure, nonché il ripristino di buone condizioni degli habitat o delle popolazioni di prede delle specie interessate, o una combinazione di misure, possono costituire un'alternativa soddisfacente al ricorso alle deroghe di cui all'articolo 9. Ad esempio, ai fini della sicurezza aerea, la gestione della vegetazione per rendere gli aeroporti poco attraenti per la fauna selvatica e le tecniche per dissuadere la stessa sono ampiamente utilizzate e talvolta potrebbe essere necessaria una combinazione di misure diverse per prevenire efficacemente i danni.

126. In alcuni casi potrebbe non essere possibile evitare completamente il danno vietato, il che significa che si dovrebbe optare per la soluzione che presenta l'impatto minore in considerazione dei divieti di cui all'articolo 5 e degli obiettivi della direttiva. In tale contesto potrebbe figurare il ricorso a tecniche di allontanamento integrate da un controllo letale limitato al fine di rendere più efficace tale azione, anziché scartare del tutto la possibilità di ricorrere all'allontanamento.

127. I problemi che possono richiedere l'applicazione di deroghe sono spesso il risultato del deterioramento di habitat e della diminuzione della disponibilità di cibo. Ad esempio l'impatto della predazione da parte di taluni corvidi o rapaci sugli uccelli che nidificano a terra, quali la pernice (*Perdix perdix*), è in parte dovuto alla perdita di buoni habitat di nidificazione e dipendenza che offrano riparo e cibo. Di conseguenza le soluzioni a lungo termine basate sugli ecosistemi, quali il ripristino di buone condizioni di habitat per le specie, tanto per quelle che causano conflitti quanto per quelle che ne subiscono l'impatto, dovrebbero essere attuate in parallelo con soluzioni a breve termine, eventualmente attraverso deroghe, volte ad affrontare eventuali problemi immediati.

([114]) Cfr., per analogia, causa C-601/22, *WWF Österreich e a.*, punto 82.
([115]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva,* punti da 54 a 56.
([116]) Causa C-784/23, Voore Mets e Lemeks Põlva, punto 56.
([117]) Causa C-900/19, One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux, punto 32.

128. Per quanto concerne altre soluzioni soddisfacenti per fini di ricerca, qualsiasi decisione di concedere una deroga dovrebbe menzionare l'assenza di altri metodi scientifici di ricerca comuni in ambito ornitologico ([118]) e contenere una motivazione precisa e sufficiente in merito a tale assenza.

Condizione 2 - Dimostrazione di uno dei sei motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c)

129. Prima di discutere ciascuno dei motivi che devono sussistere al fine di derogare agli obblighi di protezione delle specie di cui alla direttiva Uccelli, è opportuno rilevare che l'elenco è esaustivo. Di conseguenza possono essere adottate deroghe soltanto se riguardano una delle voci di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), o se sono applicate conformemente alle specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Il motivo di deroga di cui alla lettera c) «per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità» non è discusso in questa sede, in quanto è già descritto nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE» ([119]).

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino: nell'interesse **della salute e della sicurezza pubblica**

130. Questo motivo riguarda circostanze quali la protezione della popolazione contro malattie e la prevenzione di incidenti. Tale motivo di deroga riguarda situazioni in cui le azioni intraprese per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza delle persone sono in contrasto con la necessità di proteggere le specie di uccelli e prevalgono su quest'ultima.

131. L'uso del termine «pubblica» indica soltanto gli interessi pubblici, promossi da enti pubblici o privati, e possono essere contrapposti agli obiettivi di conservazione della direttiva. Di conseguenza i progetti di interesse esclusivo delle imprese o degli individui non sono in genere considerati di interesse pubblico, fatto salvo il caso in cui perseguano parallelamente anche una finalità più ampia. La CGUE ha confermato che questa voce potrebbe comprendere la prevenzione di incendi e allagamenti nonché di malattie ([120]). Un altro esempio pratico di questo aspetto potrebbe essere la prevenzione della contaminazione attraverso deiezioni aviarie di un serbatoio di acqua potabile o di una struttura di stoccaggio di prodotti alimentari.

132. Tali deroghe possono essere concesse soltanto in relazione a situazioni specifiche in cui l'interesse della salute e della sicurezza pubblica prevale sulla protezione degli uccelli ([121]). Occorre pertanto stabilire un nesso tra l'attività consentita dalla deroga e la preoccupazione individuata in materia di salute e sicurezza pubblica. Ciò richiede che il regime di deroga sia sufficientemente delimitato e che specifichi le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo nelle quali tali deroghe possono essere adottate ([122]). Per citare l'esempio della contaminazione da deiezioni di volatili, la semplice presenza di escrementi o di un nido non sarà di per sé sufficiente per concedere una deroga. È necessario dimostrare che l'ubicazione o il numero di nidi sono tali da comportare un rischio effettivo per la salute.

133. A norma dell'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2023/2413 (direttiva sulle energie rinnovabili III) ([123]), ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Uccelli, quando si ponderano gli interessi giuridici in un caso specifico, si presume che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati servire la salute e la sicurezza pubbliche ([124]). Tale presunzione può essere contestata ed è soggetta a una valutazione caso per caso. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitar» l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

([118]) Cfr. causa C-23/23, *Commissione/Malta*, punto 69.
([119]) Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, sezione 3.5, pag. 62. https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/4b5dffd4-369c-4c4b-a249-625adc2a7545.
([120]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio,* punto 27.
([121]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio,* punto 27.
([122]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio,* punto 28.
([123]) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
([124]) Articolo 16 septies della direttiva (UE) 2023/2413 (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

134. L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) ([125]) stabilisce che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette ([126]) e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette in distretti designati di accelerazione per tecnologie a zero emissioni nette ([127]) sono di interesse pubblico e possono essere considerati nell'interesse della salute e della sicurezza pubbliche, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nella direttiva Uccelli ([128]).

135. Inoltre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1252 (regolamento sulle materie prime critiche) ([129]), i progetti strategici che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche sono considerati al servizio della salute e della sicurezza pubbliche purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nella direttiva Uccelli. Di conseguenza, come in tutti i casi in cui sono concesse deroghe a norma dell'articolo 9, è comunque necessario dimostrare che sono soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli, ossia l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino: nell'interesse della **sicurezza aerea**

136. Le specie di uccelli pesanti e/o che si spostano in stormi rappresentano un grave pericolo per la sicurezza del personale di volo, dei passeggeri e degli aeromobili. Le collisioni con tali specie di uccelli possono causare ritardi, danni agli aeromobili e persino incidenti, con conseguenti perdite di vite umane e ripercussioni finanziarie di vasta portata per il settore dell'aviazione. Le collisioni sono sempre mortali per gli uccelli colpiti e, quando si tratta di esemplari di specie rare o minacciate di estinzione, determinano problemi in materia di conservazione. In numerosi aerodromi e aeroporti vengono adottate misure di gestione per prevenire le collisioni tra uccelli e aeromobili ([130]), ad esempio una gestione degli habitat volta a ridurre l'attrattiva del sito per gli uccelli e gli stormi di uccelli e varie tecniche di allontanamento, quali cannoni acustici che producono rumori forti. Tali misure possono violare l'articolo 5 della direttiva, in particolare la lettera d) relativa al divieto di perturbazioni significative. In numerosi casi sono disponibili altre soluzioni soddisfacenti che sono più efficaci e sostenibili dell'uccisione. Ad esempio dovrebbe essere preso in considerazione anche il ripristino di habitat lontano dall'aeroporto al fine di deviare gli uccelli, se del caso, il che eviterebbe la necessità di una deroga.

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino: per prevenire **gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque**

137. Questo motivo tiene conto, tra l'altro, di specifici interessi economici connessi alle zone in questione. Ha natura qualitativa e può pertanto essere applicato soltanto quando il danno è «grave». Di conseguenza i danni di lieve entità o il pericolo di danni di lieve entità non possono essere considerati sufficienti per concedere una deroga a norma di questa voce ([131]).

138. Si tratta di un motivo di natura preventiva, il che significa che può applicarsi prima che si verifichi un danno grave. A tale riguardo gli Stati membri possono basarsi sull'esistenza di danni ricorrenti nel passato e sulla conseguente probabilità che, in assenza di azione, si verifichino nuovamente danni gravi connessi alle popolazioni di uccelli

([125]) Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

([126]) Articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

([127]) Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

([128]) I progetti dell'industria a zero emissioni nette contemplati dal regolamento (UE) 2024/1735 non sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli, le cui condizioni continuano ad applicarsi normalmente.

([129]) Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5..2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

([130]) Al fine di difendere la sicurezza aerea, il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti stabilisce norme in materia di sicurezza aerea, anche per la gestione dei pericoli connessi alla fauna selvatica.

([131]) Causa C-247/85, *Commissione/Belgio*, punto 56.

individuate ([132]). L'invocazione di questo motivo deve essere suffragata da elementi di prova ed essere, almeno in gran parte, attribuibile alle specie oggetto della deroga ([133]). A tale riguardo, eventuali danni indiretti futuri che costituiscono un rischio astratto e sono causati solo parzialmente da specie protette non possono essere considerati come «gravi danni» in tale contesto ([134]).

139. L'elenco dei danni contemplati da questo motivo di deroga è esaustivo. Di seguito sono riportati alcuni esempi settoriali:

— gravi danni alle colture, causati ad esempio da uccelli che si nutrono distruggendo e consumando sementi, vegetazione in fase di crescita o il prodotto finale;

— gravi danni locali alle foreste, ad esempio a causa del ritardo della crescita degli alberi dovuto a un accumulo eccessivo di deiezioni prodotte da colonie dense di aironi o cormorani;

— gravi danni al bestiame, ad esempio in considerazione di capi di bestiame predati o feriti da rapaci o corvi o dell'aumento del rischio di trasmissione di malattie;

— gravi danni alla pesca, ad esempio attraverso la predazione di pesci tanto allo stato selvatico quanto in acquacoltura;

— gravi danni ai corpi idrici, ad esempio attraverso l'inquinamento di bacini idrici o danni ai canali di irrigazione.

140. La valutazione della gravità di tali danni dipenderà principalmente dal costo economico, dalla portata e dall'impatto per i portatori di interessi o le comunità coinvolte. Il danno deve essere valutato anche con riferimento alla capacità del portatore di interessi di farvi fronte. Ad esempio la gravità dei danni arrecati dalle oche alle colture in un unico campo varierà tra il caso di un piccolo agricoltore e quello di un agricoltore che gestisce un'impresa di dimensioni maggiori. La gravità dei danni dovrebbe inoltre essere valutata nella stessa misura in cui sono adottate le deroghe (ossia a livello di azienda agricola nel caso di misure per un'unica azienda agricola oppure a livello regionale, nazionale o di rotta migratoria nel caso di piani di gestione regionali, nazionali o di rotte migratorie).

141. Come discusso in precedenza, le deroghe devono essere sufficientemente delimitate e riguardare situazioni specifiche. Pertanto, nel concepire le strategie di controllo preventivo, il primo approccio dovrebbe essere quello di far sì che le azioni siano circoscritte nel tempo e limitate al luogo in cui è probabile che si verifichi o si stia verificando il grave danno. Tuttavia specie diffuse che possono causare danni su vaste aree, quali il colombaccio (*Columba palumbus*), il cormorano comune (*Phalacrocorax carbo*) o talune specie di oca, possono giustificare deroghe che coprono un'area più ampia. Ciò non pregiudica l'obbligo generale di garantire che l'ambito geografico di una deroga sia definito nel modo più chiaro possibile. Allo stesso modo, tali deroghe devono essere specifiche in termini di numeri, tempi e metodi e devono spiegare ciò che la deroga intende affrontare.

142. Potrebbe essere possibile il ricorso a deroghe coordinate, quali «deroghe per le rotte migratorie», ai sensi delle quali sarebbero concesse deroghe per specie (come per l'oca facciabianca o il cormorano comune) in un paese al fine di prevenire danni in un altro paese. Si dovrebbe ricorrere a tale approccio nel quadro di un piano di gestione internazionale elaborato nell'ambito di una convenzione o di un accordo internazionale di cui l'UE è parte o nell'ambito di un quadro analogo approvato da tutti gli Stati membri interessati. Questo approccio potrebbe inoltre essere utilizzato se: 1) è dimostrato un nesso tra il grave danno/rischio in una zona di uno Stato membro e gli uccelli oggetto della deroga in un altro Stato membro; 2) sono soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili a norma dell'articolo 9; 3) è dimostrato che una deroga applicata nello Stato membro in cui si verifica il grave danno/rischio non è sufficiente a prevenire tale grave danno/rischio; e 4) le deroghe sono concesse soltanto su richiesta e in consultazione con lo Stato membro in cui si verifica il grave danno/rischio. Un possibile esempio di applicazione di una deroga per «grave danno» causato dai cormorani figura nell'allegato II del presente documento di orientamento.

([132]) Cfr., per analogia, causa C-601/22, *WWF Österreich e a.*, punto 70. Sebbene questa causa riguardi deroghe per l'uccisione di lupi, la sentenza interpreta il significato di «grave danno», che può essere applicato per analogia all'articolo 9 della direttiva Uccelli.

([133]) Cfr., per analogia, causa C-601/22, *WWF Österreich e a.*, punto 71.

([134]) Cfr., per analogia, causa C-601/22, *WWF Österreich e a.*, punti da 72 a 74.

All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino: **per la protezione della flora e della fauna**

143. Questo motivo si applica agli sforzi di conservazione delle specie o degli habitat, che affrontano situazioni in cui è necessario violare i divieti di cui all'articolo 5 al fine di proteggere altre specie vegetali o animali. I tipi di fauna o flora non sono specificati, ma sembrano essere diversi dalla flora e dalla fauna di interesse economico contemplate da altre disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). La giustificazione per il ricorso a questo motivo è probabilmente più forte quando riguarda gli sforzi di conservazione a favore di specie rare o minacciate, ma non si limita a tali specie. Inoltre, nel caso di specie non sembra necessario dimostrare la probabilità di un effetto grave prima di applicare la deroga.

144. La determinazione dell'opportunità di perseguire una deroga per la protezione della flora e della fauna deve essere valutata caso per caso, trovando un equilibrio tra lo stato di conservazione e le esigenze delle specie interessate. Nel determinare se sia opportuno concedere una deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, dovranno essere presi in considerazione vari fattori, ma in tutti i casi tali deroghe devono avere una finalità di conservazione. Sarà pertinente la rarità dello stato di conservazione o la vulnerabilità delle specie di flora o fauna. Allo stesso modo, sarà pertinente anche il fatto che la flora o la fauna da proteggere sia più rara o presenti uno stato di conservazione peggiore rispetto alle specie di uccelli per le quali si chiede la deroga. Un altro fattore è lo status di protezione delle specie di flora o fauna protette nell'UE o dal diritto nazionale. La giustificazione del ricorso all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, sarà più forte se riguarda le specie di flora e fauna protette a livello di UE (quali quelle che figurano negli allegati IV e V della direttiva Habitat) o le specie protette a norma del diritto nazionale.

145. Gli uccelli possono incidere su flora e fauna mediante predazione, pascolo, calpestio, accumulo di deiezioni, ecc. Questo motivo di deroga può pertanto applicarsi ai predatori, come i rapaci che predano specie protette. Dato che la fecondità dei rapaci è bassa, è particolarmente importante garantire che siano prese in considerazione tutte le altre soluzioni possibili al fine di evitare un'ulteriore mortalità o il trasferimento dalla popolazione nidificante. Le autorità devono dimostrare che l'esemplare o gli esemplari oggetto della deroga sono direttamente responsabili della preoccupazione per la conservazione che la deroga intende affrontare, escludendo altri fattori quali malattie, scarsa disponibilità di cibo e mancanza di riparo.

146. Un aspetto importante da considerare è la misura in cui la predazione può essere attribuita direttamente a dinamiche più ampie quali la perdita, il deterioramento o la modifica degli habitat. Ad esempio la predazione dei rapaci costituisce la causa principale di mortalità per il criceto europeo (*Cricetus cricetus*), in particolare durante la riproduzione e dopo l'ibernazione. Tuttavia il declino causato dalla predazione è una conseguenza diretta della perdita e della frammentazione degli habitat del criceto imputabili a cause antropiche. In Alsazia (Francia) i criceti scavano tipicamente le loro tane in campi di frumento o erba medica, che forniscono cibo e riparo dai predatori. La conversione di tali campi in monocoltura del granturco comporta lunghi periodi con suolo nudo, una circostanza questa che lascia i criceti vulnerabili alla predazione da parte di rapaci ([135]). In tali casi, il controllo dei predatori attraverso deroghe può essere effettuato soltanto quando sono in corso misure concomitanti di ripristino degli habitat delle specie o sono state adottate misure per regolamentare le attività umane dannose. Tali misure dovrebbero avere la priorità rispetto all'abbattimento e al trasferimento di esemplari di rapaci protetti come misura a sé stante. Ciò è confermato dall'articolo 9, paragrafo 1, che stabilisce che non esistono altre soluzioni soddisfacenti (cfr. sopra).

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b): ai fini **della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni**

147. Le deroghe concesse nell'ambito di questa voce comprendono la cattura per l'inanellamento o l'applicazione di dispositivi per la localizzazione via satellite, al fine di studiare i modelli di migrazione e individuare i siti di sosta. Può altresì essere necessario catturare uccelli per fini di ricerca in materia di malattie, come nel caso dell'influenza aviaria.

148. Il termine «ricerca» all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), deve essere inteso come «ricerca scientifica». Ciò significa che la ricerca oggetto della deroga deve seguire determinate fasi metodologiche. Ad esempio un progetto di ricerca deve avere un obiettivo espresso in un quesito di ricerca ed essere concepito in modo tale da produrre progressi nel rispondere a tale quesito ([136]). In effetti l'espressione «ai fini di» indica che la concezione e l'attuazione del

([135]) https://www.grand-hamster-alsace.eu/the-great-hamster/?lang=en.
([136]) Conclusioni dell'avvocato generale T. Ćapeta nella causa C-23/23, *Commissione/Malta*, punto 60.

programma di ricerca devono essere ragionevoli e proporzionate rispetto all'obiettivo scientifico dichiarato ([137]). Ciò richiede pertanto un nesso tra l'attività consentita dalla deroga e la ricerca necessaria per rispondere alla questione. Ad esempio una dimensione irragionevolmente ampia del campione che provochi perturbazioni altamente intrusive per la specie in cambio di nuovi dati scientifici limitati o che non prevalga sull'importanza generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici non sarebbe considerata proporzionata. Si prevede altresì che la progettazione della ricerca rispetti le norme scientifiche ed etiche e dovrebbe di norma essere effettuata, concepita o, almeno, riesaminata e approvata da un istituto scientifico indipendente. L'inanellamento degli uccelli, ad esempio, dovrebbe essere effettuato soltanto da ornitologi indipendenti e formati.

Sostegno all'attuazione pratica 4 - Flessibilità nell'applicazione dell'articolo 9 attraverso un approccio coordinato alle rotte migratorie

Al fine di aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide connesse ai danni economici causati da determinate specie in modo efficace e coordinato, si possono applicare deroghe per le rotte migratorie, se del caso, a norma della direttiva Uccelli. Tale approccio consente a uno Stato membro di concedere deroghe per determinate specie, in particolare quelle migratorie (quali l'oca facciabianca o il cormorano comune), al fine di prevenire gravi danni che si verificano in un altro Stato membro. Tuttavia tale approccio dovrebbe avvenire nel quadro di una convenzione o di un accordo internazionale di cui l'UE è parte, come l'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA) o la convenzione di Berna, o di un piano d'azione per le specie europeo o regionale concordato da tutti gli Stati membri interessati, con garanzie adeguate in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 9 e un'adeguata consultazione e partecipazione degli Stati membri interessati (cfr. punto 139).

Condizione 3 - Applicazione delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2

149. La terza condizione riguarda il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2. L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva Uccelli stabilisce specifiche precise per le deroghe. Tali specifiche consentono agli Stati membri e alla Commissione di monitorare le deroghe concesse a norma del paragrafo 1. Le autorità competenti devono includere le informazioni seguenti nelle loro decisioni di deroga e nelle loro relazioni sulle deroghe indirizzate alla Commissione:

a) le specie che formano oggetto delle deroghe;

b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

150. Per agevolare il rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione ha tradotto le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in un formato per la comunicazione delle deroghe che utilizza lo strumento digitale online denominato HaBiDeS+ (*Habitats and Birds Directives Derogation System+*) ([138]). Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi di tale strumento che semplifica il processo di conformità a questa condizione per la concessione di deroghe. Se utilizzato, può ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione dell'articolo 9.

([137]) Conclusioni dell'avvocato generale T. Ćapeta nella causa C-23/23, *Commissione/Malta*, punto 62.
([138]) Cfr. manuale per la comunicazione tramite HaBiDeS+ - https://circabc.europa.eu/ui/group/173a90fc-40bf-492d-a3a9-df99c4aa8807/library/cfc38522-bd5e-4237-af4b-37928504ee87/details.

151. La CGUE ha stabilito che tali condizioni formali sono «volt[e] a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione» ([139]). Separatamente, la CGUE ha dichiarato che «la normativa nazionale applicabile in tale materia deve enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso ed imporre alle autorità responsabili della loro applicazione di tenerne conto» ([140]). Per consentire alla Commissione di adempiere l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di vigilare affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con la direttiva, sono necessarie specifiche complete e precise ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) ad e).

152. Più precisamente, al fine di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri dovrebbero osservare quanto segue in relazione alle informazioni richieste da ciascuna lettera.

— Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) - «le specie che formano oggetto delle medesime»

Gli Stati membri devono rilasciare e comunicare deroghe per singola specie utilizzando il nome scientifico corrispondente e non raggruppandole a un livello tassonomico superiore o secondo categorizzazioni definite in modo vago del tipo «uccelli», «tutte le specie», «corvi». Ad esempio una deroga concessa al proprietario di uno stagno piscicolo commerciale per l'abbattimento di un determinato numero di aironi cenerini (*Ardea cinerea*) e di un determinato numero di cormorani comuni (*Phalacrocorax carbo*) dovrebbe essere segnalata sotto forma di due deroghe distinte. Possono essere previste eccezioni in alcuni casi in cui le circostanze relative alla deroga in esame rendono difficile disporre di tutte le informazioni necessarie, ad esempio quando l'elenco delle specie da prendere in considerazione non può essere previsto, come nel caso della sicurezza del traffico aereo, o se giustificato dalle circostanze, ma comunque comunicato successivamente di conseguenza.

Per ciascuna specie, si dovrebbero definire e indicare nelle comunicazioni il numero di esemplari interessati ed effettivamente uccisi od oggetto di perturbazioni oppure il numero di nidi presi di mira ed effettivamente distrutti/danneggiati. Qualora non sia possibile definire il numero esatto, occorre indicare una stima o un intervallo di valori. A volte ciò avviene limitando il numero di autorizzazioni e/o fissando contingenti nazionali o regionali, che devono essere in linea con l'articolo 9 e con gli obiettivi generali della direttiva Uccelli.

— Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) - «i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati»

Tali informazioni devono essere comunicate per valutarne l'impatto sulla specie. Dovrebbero essere incluse informazioni dettagliate sui metodi, quali il tipo e le dimensioni.

— Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere applicate

Le deroghe devono essere limitate nel tempo e applicarsi a livello locale, concentrandosi sul momento e sul luogo in cui si prevede che la questione si verifichi. Tali dettagli dovrebbero essere definiti con la massima precisione possibile e necessaria per determinare l'ambito di applicazione della deroga.

— Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) - «l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone»

L'autorità competente che ha concesso la deroga deve essere identificata in maniera chiara con il suo nome completo a livello nazionale, regionale o locale, nonché, se del caso, le persone a cui è concessa la deroga.

— Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) - «i controlli che saranno effettuati»

Le autorità competenti devono supervisionarne e monitorarne la corretta attuazione delle deroghe, verificare se abbiano raggiunto il loro obiettivo, sulla base di prove scientifiche, e, se necessario, adottare misure correttive per prevenire rischi o danni per le specie.

([139]) Causa C-118/94, Associazione Italiana per il WWF e a., punto 21.
([140]) Causa C-557/15, *Commissione/Malta,* punto 47.

4.4. **Il ruolo dell'articolo 9 nel garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva Uccelli**

153. Le misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva Uccelli devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della direttiva di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente le popolazioni delle specie di uccelli interessate. Di conseguenza le deroghe concesse a norma dell'articolo 9 devono essere in linea con gli obiettivi della direttiva, ossia mantenere le popolazioni delle specie di uccelli a un livello soddisfacente o adeguarle a tale livello ([141]). Ciò emerge chiaramente dal considerando 9 della direttiva, che sottolinea la necessità di «limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta». Tale prescrizione è di norma garantita attraverso la valutazione della proporzionalità quando si applica la condizione secondo cui non devono esserci altre soluzioni soddisfacenti, come spiegato nella sezione 4.3 ([142]).

154. Di conseguenza gli Stati membri devono monitorare il ricorso alle deroghe a livello nazionale per garantire che l'impatto cumulativo sia compatibile con gli obiettivi della direttiva. In questo modo gli Stati membri, e successivamente la Commissione, potranno seguire gli effetti delle deroghe sui livelli di popolazione delle diverse specie e, se necessario, le ricadute oltre i confini nazionali sulle popolazioni transfrontaliere di uccelli. Ciò può richiedere che le autorità regionali o locali valutino gli effetti al di fuori delle loro giurisdizioni delle deroghe, in particolare quando queste ultime sono adottate a livello di rotte migratorie e negli Stati membri decentrati. Alla luce di quanto precede e tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), il monitoraggio locale e su vasta scala può, a seconda della struttura del sistema nazionale, essere affrontato in modo diverso, ma in entrambi i casi deve essere previsto un regime generale specifico. Le autorità nazionali competenti devono garantire che tutte le condizioni del regime di deroga siano soddisfatte prima di concedere una deroga e devono anche monitorare l'impatto delle deroghe dopo la loro concessione ([143]). Tale analisi dovrebbe riguardare tanto le singole deroghe quanto i loro effetti cumulativi, se valutati in combinazione con altre deroghe, se del caso. Un uso adeguato del regime di deroga richiede un quadro procedurale che prevenga gli effetti indesiderati alla luce degli obiettivi della direttiva Uccelli e consenta alle autorità competenti di verificare che le condizioni che accompagnano tali deroghe siano rispettate ([144]).

155. Quando viene concluso un accordo tra gli Stati membri per la prevenzione dei danni sulla base di un uso coordinato di deroghe a livello di rotte migratorie, dovrebbe essere necessario garantire che l'impatto cumulativo delle deroghe non incida sul mantenimento delle specie a un livello soddisfacente o sull'adeguamento a tale livello. A tal fine è necessario fissare: 1) un valore di riferimento soddisfacente per la popolazione interessata; e 2) una soglia superiore al valore di riferimento soddisfacente al di sotto della quale è opportuno prestare maggiore attenzione alla popolazione della specie. Gli effetti cumulativi delle deroghe devono tenere conto anche di altre pressioni che incidono sui livelli delle popolazioni di uccelli e sulla loro area di ripartizione, quali la caccia, l'uccisione illegale e le specie invasive. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto di vari criteri relativi, in particolare, alla situazione delle specie per quanto riguarda il tasso di riproduzione e alla mortalità annuale complessiva dovuta a cause naturali ([145]).

156. Tali condizioni dovrebbero essere verificate per ogni singola unità di gestione della popolazione della specie, sulla base ad esempio del modello adottato per l'oca facciabianca ([146]) o l'oca selvatica (*Anser anser*) nel quadro dell'AEWA.

157. Un approccio potrebbe consistere nel fissare un numero massimo di uccelli che potrebbero essere abbattuti o allontanati a livello di rotte migratorie per un determinato periodo di tempo, al fine di garantire che la popolazione rimanga a un livello soddisfacente. Tale livello massimo non deve essere un obiettivo, quanto piuttosto un massimale che non deve essere superato collettivamente mediante l'applicazione di deroghe. Tale approccio può essere utilizzato nel quadro di un piano di gestione internazionale elaborato nell'ambito di convenzioni o accordi internazionali di cui l'UE è parte o nell'ambito di un quadro analogo approvato da tutti gli Stati membri interessati. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero coordinare le loro azioni al fine di evitare il superamento di tale massimale.

([141]) Causa C-76/08, *Commissione/Malta*, punto 59.
([142]) Causa C-784/23, *Voore Mets e Lemeks Põlva*, punti da 54 a 56.
([143]) Le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), che prevedono misure di controllo vincolanti dovrebbero essere recepite nell'ordinamento giuridico nazionale, causa C-192/11, *Commissione/Polonia*, punti 65 e 67.
([144]) Causa C-60/05, *WWF Italia e a.*, punto 44.
([145]) Causa C-60/05, *WWF Italia e a.*, punto 25.
([146]) Cfr. ad esempio i programmi di gestione adattiva delle rotte migratorie dell'oca facciabianca: https://egmp.aewa.info/sites/default/files/meeting_files/documents/AEWA_EGM_IWG_9_6_Status_RBG_AFMP.pdf.

4.5. **Articolo 9, paragrafi 3 e 4**

158. L'articolo 9, paragrafo 3, impone agli Stati membri di inviare ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione è tenuta a utilizzare le informazioni di cui dispone, comprese quelle comunicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, al fine di vigilare affinché le conseguenze delle deroghe siano compatibili con la direttiva. La Commissione è tenuta ad adottare misure appropriate a tal fine.

159. L'articolo 9, paragrafo 4, stabilisce un ruolo di vigilanza per la Commissione al fine di garantire che gli effetti cumulativi delle deroghe concesse dagli Stati membri siano in linea con l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, nonché con gli obiettivi generali di conservazione della direttiva. Anche laddove siano giustificate in singoli casi, le deroghe non devono portare a una situazione in cui le popolazioni di uccelli diminuiscono o non raggiungono livelli soddisfacenti, come spiegato in precedenza. A tal fine è necessario che gli Stati membri riferiscano ogni anno alla Commissione in merito all'attuazione da parte loro dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. Le specifiche richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, saranno particolarmente importanti in questo contesto al fine di valutare le implicazioni che una deroga avrebbe per la specie in questione.

160. L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, stabilisce pertanto un quadro per monitorare la conformità delle deroghe concesse negli Stati membri rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e agli obiettivi generali della direttiva.

161. Gli obblighi di comunicazione ([147]) specificati nel formato attuale di comunicazione delle deroghe mirano a migliorare l'efficienza della comunicazione a tutti i livelli di governance, compresi quelli regionale, nazionale e di UE ([148]). Il nuovo formato di comunicazione e HaBiDeS+ sono attualmente utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri dell'UE ([149]) al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla comunicazione.

162. La Commissione fornisce periodicamente un riscontro agli Stati membri sulla base di una valutazione delle informazioni contenute nelle loro relazioni ufficiali. Tali riscontri possono evidenziare questioni in materia di conformità nelle deroghe concesse da uno Stato membro e possono, ad esempio, suggerire di ridurre il numero di uccelli che possono essere prelevati oppure di rivalutare soluzioni alternative. La Commissione può inoltre richiamare l'attenzione degli Stati membri sulle questioni derivanti dall'incompletezza delle informazioni contenute nelle relazioni sulle deroghe. Gli Stati membri sono invitati ad adeguare il loro regime di deroga al fine di garantire il rispetto della direttiva Uccelli, in particolare per assicurare il conseguimento degli obiettivi di quest'ultima.

163. Tutti i dati sulle deroghe comunicati annualmente dagli Stati membri sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea dell'ambiente ([150]). Tre visualizzatori di dati interattivi facilitano l'accesso alle informazioni trasmesse dagli Stati membri utilizzando filtri quali quelli per specie e sottospecie (come nel caso di diverse specie di cormorani), paese, anno e motivo della concessione della deroga. Tali strumenti digitali, unitamente allo strumento informatico di comunicazione, mirano a ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e a fornire informazioni trasparenti e affidabili sulle deroghe.

([147]) Gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, sono descritti nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», sezioni da 3.7.1 a 3.7.8.

([148]) Contempla inoltre tutti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (la convenzione di Berna). Secondo l'attuale accordo tra la Commissione europea e il Segretariato della convenzione di Berna, l'Unione europea raccoglie tutte le deroghe che gli Stati membri dell'UE hanno comunicato per un determinato periodo di riferimento e le trasmette al Segretariato della convenzione di Berna.

([149]) È possibile accedere online allo strumento HaBiDeS+ all'indirizzo: https://webforms.eionet.europa.eu/.

([150]) Cfr. visualizzatori interattivi di dati all'indirizzo: https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/nature-protection-and-restoration/species-protection-and-conservation?activeAccordion=fa9bdf76-5165-4f3a-a940-e059381a7972.

ALLEGATO I

Applicazione di deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli in relazione all'oca facciabianca

1. Contesto

Il presente allegato descrive il ricorso a deroghe nel contesto di conflitti tra l'oca facciabianca (*Branta leucopsis*) e le attività umane. Si tratta i una specie di uccelli acquatici pascolatori di grandi dimensioni e presenti in gran numero e con densità elevate, che per tali caratteristiche entra in conflitto con le attività agricole a causa dei danni alle colture locali e dell'impatto sulle formazioni erbose e della competizione per le stesse. Esiste una lunga tradizione di gestione di simili conflitti attraverso un'ampia gamma di misure diverse, sintetizzate di seguito.

Innanzitutto si esamineranno lo status giuridico e le popolazioni delle oche facciabianca. Il presente allegato illustra quindi i tipi di misure per le oche facciabianca che richiedono l'applicazione di deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli e sintetizza i conflitti principali che si verificano. Presenta inoltre l'approccio delle deroghe per le rotte migratorie nel quadro del piano internazionale di gestione monospecie (ISSMP) ([1]) per la specie in questione adottato dalle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA) nel 2019.

Numerose informazioni pertinenti sulle oche facciabianca, anche per quanto riguarda l'area di ripartizione, l'ecologia, lo stato di conservazione, il numero di esemplari che costituiscono la popolazione e le tendenze, sono reperibili nelle fonti seguenti e non sono riprodotte qui:

— il piano internazionale di gestione monospecie (ISSMP) dell'AEWA per l'oca facciabianca; e

— le pagine web relative alla specie collegate alla piattaforma europea per la gestione delle oche (EGMP) ([2]) dell'AEWA, che contengono numerosi dati e informazioni pertinenti su tali popolazioni. L'EGMP dispone di task force tanto per la popolazione di oche facciabianca della Groenlandia quanto per quella russa.

Ulteriori fonti di informazione sono fornite nella sezione 8.

2. Status di protezione giuridica dell'oca facciabianca

Come per tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, l'oca facciabianca rientra nel regime generale di protezione della direttiva Uccelli. La sua cattura o uccisione deliberata, la perturbazione significativa della stessa, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, la distruzione dei nidi o la raccolta delle uova possono essere consentite dagli Stati membri soltanto in conformità del regime di deroga di cui alla direttiva (articolo 9).

L'oca facciabianca figura nell'allegato I della direttiva, che richiede la classificazione di zone di protezione speciale. Non è elencata nell'allegato II, il che significa che la caccia ai sensi dell'articolo 7 non è consentita. Tuttavia la caccia regolamentata attraverso una deroga concessa a norma dell'articolo 9 della direttiva può fungere da strumento legittimo di gestione per prevenire gravi danni alle colture.

L'oca facciabianca figura nell'appendice II della convenzione di Berna che impone, tra l'altro, il divieto di uccisione deliberata (articolo 6) (salvo deroga ai sensi dell'articolo 9 di tale convenzione).

Ogni popolazione presenta uno status diverso nell'ambito del piano d'azione dell'AEWA (allegato 3, tabella 1), con prescrizioni definite in materia di protezione.

([1]) Jensen, G.H., Madsen, J., Nagy, S. e Lewis M. (a cura di), *AEWA, International Single Species Management Plan for the Barnacle Goose (Russia/Germany & Netherlands Population East Greenland/Scotland & Ireland Population Svalbard/South-west Scotland Population) - Branta leucopsis*, AEWA Technical Series No. 70. Bonn, Germania, 2018. https://www.unep-aewa.org/publication/international-single-species-management-plan-barnacle-goose-russiagermany-netherlands.

([2]) https://egmp.aewa.info/.

Tabella 1

Status giuridico delle popolazioni di oche facciabianca ai sensi degli accordi internazionali e della direttiva Uccelli dell'UE.

Popolazione	Direttiva Uccelli	Convenzione di Berna	AEWA ([1])
Groenlandia E/Scozia ed Irlanda	Allegato I	Appendice II	B1
Svalbard/Scozia SO	Allegato I	Appendice II	A3a
Russia/Germania e Paesi Bassi	Allegato I	Appendice II	C
Popolazioni non migratorie accertate	Allegato I	Appendice II	Non trattate

([1]) Stato ai sensi dell'AEWA: le popolazioni sono classificate in base alla preoccupazione: A (rischio elevato), B (intermedio), C (soddisfacente) come definito nella tabella 1 del piano d'azione dell'AEWA.

3. **Popolazioni e tendenze**

Nell'UE si contano quattro popolazioni biogeografiche (tabella 2), tre delle quali hanno una base storica ([3]) e una è non migratoria. Negli ultimi vent'anni tali popolazioni sono cresciute notevolmente ([4]). Tre popolazioni (Groenlandia E/Scozia ed Irlanda; Svalbard/Scozia SO e Russia/Germania e Paesi Bassi) figurano nell'elenco dell'AEWA, mentre tutte e quattro, compresi gli uccelli residenti, presentano lo status di cui all'allegato I della direttiva Uccelli e sono pertanto soggette a misure speciali di conservazione relative al loro habitat in qualsiasi momento dell'anno e beneficiano delle prescrizioni generali di cui all'articolo 3.

Tabella 2

Popolazioni biogeografiche dell'oca facciabianca presenti nell'UE

Popolazione	Stato	Stati dell'area di ripartizione (UE in grassetto)
Groenlandia E/Scozia ed Irlanda	Migratoria	Br: Groenlandia, Islanda, Regno Unito Nbr: Islanda, **Irlanda**, Regno Unito
Svalbard/Scozia SO	Migratoria	Br: Norvegia (Svalbard) Nbr: Norvegia (continentale) e Regno Unito
Russia/Germania e Paesi Bassi	Migratoria (MU1 e 2)	Br: MU1 Russia, MU2 - **Finlandia, Svezia, Estonia, Danimarca,** MU3 - **Germania, Paesi Bassi**
	Non migratorie (MU3)	Nbr: **Finlandia, Svezia, Lettonia, Lituania, Polonia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Belgio**
Popolazioni non migratorie accertate ([1])	Non migratorie	**Belgio, Francia, Cechia**, Svizzera, Regno Unito, Norvegia

([1]) Cfr. *European Breeding Bird Atlas 2* per la distribuzione e l'abbondanza nella stagione della riproduzione. Nella regione baltica gli uccelli non migratori sono inclusi come segmento (unità di gestione 2 –cfr. in appresso) della popolazione russa per fini di modellizzazione e gestione (cfr. ISSMP).

Br = riproduttrici (*breeding*).
Nbr = Non riproduttrici (*non-breeding*).

([3]) Scott, D.A. e Rose, D.A, 1996. *of Anatidae populations in Africa and Western Eurasia*. Wetlands International Publication No. 41. Wageningen, Paesi Bassi, 1996.

([4]) Feige, N., van der Jeugd, H.P., van der Graaf, A.J., Larsson, K., Leito, A. e Stahl, J., «Newly established breeding sites of the Barnacle Goose *Branta leucopsis* in North-western Europe – an overview of breeding habitats and colony development». *Vogelwelt* 129: 244-252, 2008.

Grazie al successo degli sforzi di conservazione a lungo termine, derivanti principalmente dagli obblighi previsti dalle direttive Uccelli e Habitat, tutte e quattro le popolazioni dell'oca facciabianca sono aumentate in modo significativo e lo stato della loro popolazione nell'UE è sicuro (soddisfacente).

Ai fini della piattaforma europea per la gestione delle oche (EGMP – sezione 3.1, appendice 1) nell'ambito dell'AEWA, tre unità di gestione (MU – *management unit*) sono riconosciute all'interno della popolazione di Russia/Germania e Paesi Bassi:

MU1: Uccelli migratori su lunghe distanze che nidificano nella Russia artica;

MU2: Uccelli nidificanti nella zona baltica;

MU3: Uccelli non migratori che nidificano nei paesi del Mare del Nord.

Le dimensioni della popolazione di Russia/Germania e Paesi Bassi di oca facciabianca sono aumentate, passando da 102 000 negli anni Novanta a circa 1,6 milioni nel gennaio 2024. L'EGMP rileva che dopo essere rimasta stabile a un livello di circa 1,4 milioni di esemplari, la dimensione della popolazione su rotte migratorie sembra essere nuovamente aumentata nelle ultime due stagioni [2022 e 2023] nonostante le segnalazioni di perdite causate da focolai di influenza aviaria ([5]).

A fronte di queste dimensioni della popolazione, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN – *International Union for Conservation of Nature*) elenca lo stato di conservazione della specie come specie soggetta a «minor preoccupazione». Delle tre popolazioni inserite nell'elenco AEWA, la più numerosa è attualmente quella di Russia/Germania e Paesi Bassi. Le stime più recenti delle dimensioni e delle tendenze della popolazione sono presentate dall'EGMP.

Oltre all'aumento storico della popolazione e dato che la specie è presente in densità elevate in zone europee non destinate alla riproduzione ([6]), negli ultimi anni sono stati segnalati anche maggiori danni all'agricoltura (sebbene in alcune zone vi sia stata una lunga storia di tali conflitti, antecedente alla direttiva Uccelli).

4. **Natura dei conflitti con le oche facciabianca nell'UE**

L'aumento del numero e della distribuzione delle oche facciabianca ha dato luogo a crescenti conflitti a livello internazionale. Tra questi figurano:

— conflitti con l'agricoltura, danni alle colture e anche in primavera, quando vi può essere una forte concorrenza per il pascolo all'inizio della stagione con gli animali da allevamento ([7]), in particolare alle latitudini settentrionali e/o nelle zone di stazionamento migratorio e nelle zone di svernamento;

— potenziali rischi di collisione aerea in situazioni in cui talvolta un numero molto elevato di oche sorvola aeroporti o vola in prossimità degli stessi ([8]); e

— impatti su altre funzioni della biodiversità e/o degli ecosistemi ([9]).

5. **Articolo 9 della direttiva Uccelli e sua applicazione all'oca facciabianca**

L'oca facciabianca, come tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nell'UE, è protetta ai sensi della direttiva Uccelli. Dato che la specie non è cacciabile (non elencata nell'allegato II), la deroga alle esigenze di protezione di cui all'articolo 5 è possibile soltanto se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9:

— non vi sono altre soluzioni soddisfacenti;

— si applica uno dei motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), b) o c); e

— sono soddisfatte le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

([5]) https://egmp.aewa.info/sites/default/files/meeting_files/reports/egmp_briefing_note_2025.pdf.
([6]) Per maggiori dettagli cfr. ISSMP dell'AEWA. Jensen, G.H., Madsen, J., Nagy, S. e Lewis M. (a cura di), *AEWA, International Single Species Management Plan for the Barnacle Goose (Russia/Germany & Netherlands Population East Greenland/Scotland & Ireland Population Svalbard/South-west Scotland Population)* - Branta leucopsis. AEWA Technical Series No. 70. Bonn, Germania, 2018.
([7]) Per maggiori dettagli cfr. ISSMP dell'AEWA.
([8]) Bradbeer, D.R., Rosenquist, C., Christensen, T.K. e Fox, A.D., «Crowded skies: conflicts between expanding goose populations and aviation safety», *Ambio* 46 (Supplemento 2): S290-S300, 2017.
([9]) Buij, R., Melman, T.C.P., Loonen, M.J.J.E. e Fox, A.D., «Balancing ecosystem function, services and disservices resulting from expanding goose populations», *Ambio* 46 (Supplemento 2): S301-S318, 2017.

La presente sezione illustra il modo in cui le tre condizioni per le deroghe sono applicate per le oche facciabianca e i tipi di deroghe utilizzate più di frequente.

Gli Stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe. Tuttavia, trattandosi di uno strumento minimo di coordinamento e di un meccanismo di riscontro, trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 9. Nell'ambito delle relazioni, le deroghe sono giustificate sulla base delle prescrizioni di cui alla direttiva. Nella pratica, ciò significa che il ricorso alle deroghe non deve determinare una situazione in cui la popolazione e l'area di ripartizione dell'oca facciabianca siano ridotte in misura tale da diventare insostenibili o non siano mantenute a un livello soddisfacente.

Condizione 1 - Assenza di un'altra soluzione soddisfacente

L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri possono derogare alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 8 soltanto «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti».

Sono disponibili numerose misure di gestione non letali o strumenti per alleviare i danni causati dalle oche facciabianca. Si tratta in genere di scacciare le oche allontanandole da campi agricoli potenzialmente sensibili utilizzando vari dissuasori acustici e visivi ([10]). Tali misure sono ben comprese e utilizzate da molto tempo. Tra gli altri metodi ampiamente utilizzati per gestire i conflitti tra questa oca e l'agricoltura figurano:

— la concessione di incentivi finanziari o compensazioni per incoraggiare l'ospitalità delle oche facciabianca e di altre oche sui terreni agricoli e compensare i mancati profitti; e

— approcci spaziali strategici alla creazione di zone di rifugio ([11]) (talvolta denominate zone «di accesso» («*go*») e «ad accesso vietato» («*no go*»)) in grado di accogliere oche scacciate da terreni agricoli sensibili circostanti.

L'EGMP dell'AEWA ha compilato un riesame completo delle misure di gestione delle oche utilizzate dagli Stati dell'area di ripartizione dell'UE e di paesi terzi ([12]).

Per quanto concerne altre soluzioni soddisfacenti, occorre adottare approcci di allontanamento e di riduzione dei conflitti. Se si rivelano inefficienti, possono essere concesse deroghe per il controllo letale. La proporzionalità delle diverse alternative può essere presa in considerazione in base al loro impatto sulle specie e alla necessità di un intervento per prevenire danni. Le considerazioni opportune riguarderebbero i livelli di popolazione della specie e l'entità dei danni causati dalle oche, rispetto al costo e alla fattibilità delle opzioni disponibili.

Condizione 2 - Dimostrazione di uno dei sei motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Il motivo più frequentemente addotto dagli Stati membri per concedere deroghe per le oche facciabianca è «prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque» (articolo 9, paragrafo 1, lettera a)).

Il concetto generale di «grave danno» causato da oche facciabianca è relativo e, in quanto tale, occorre valutare caso per caso, il luogo e il momento in cui si verifica un conflitto. Il pascolo intensivo su formazioni erbose, ad esempio, può non essere significativo dal punto di vista agricolo in autunno, quando l'erba è ancora abbondante, o a metà inverno, quando gli animali da allevamento sono nutriti nelle stalle. Ma può essere un aspetto molto importante in primavera, quando vi è la necessità agricola di sfruttare la prima crescita nuova e nutriente di erba.

([10]) Ad esempio Robai, C.I., Nyaga, J.M., Karuri, H., Elmberg, J. e Månsson, J., «Reducing the number of grazing geese on agricultural fields - effectiveness of different scaring techniques», *Crop Protection* 177: 106552.

([11]) Esiste una lunga tradizione nello sviluppo di zone di rifugio per l'oca facciabianca e altre specie di oca (ad esempio Owen, M., Black, J.M., Agger, M.K. e Campbell, C.R.G., 1987. use of the Solway Firth, Britain, by barnacle geese *Branta leucopsis* Bechst. in relation to refuge establishment and increases in numbers", *Biological Conservation* 39(1): 63-81, 1987. Tuttavia, in ultima analisi, la loro efficacia è limitata in situazioni in cui il numero di esemplari da accogliere è in costante aumento.

([12]) Tombre I.M., Brunner, A., D'Hondt, B., Düttmann, H., Enzerink, R., Fox, A., Feige, N., Heldbjerg, H., Herraro B., Huysentruyt, F., Kostiushyn, V., Månsson, J., McKenzie, R., Mensink, G. Meyers, E., Midtgaard, L., Nilsson, L., Nolet, B., Petrovych, O., Post, K., Scallan, D., Teräväinen, M., Uldal, C., Westebring, M. e Høj Jensen, G., *An overview of the management measures for geese in Range States of the European Goose Management Platform*, Pubblicazione n. 10 dell'EGMP dell'AEWA. Bonn, Germania. 41 pagg, 2019.

Da molto tempo si è acquisita esperienza nella gestione dei conflitti tra oche e agricoltura in Europa ([13]). Tale esperienza ha consentito di dimostrare che i conflitti con l'agricoltura presentano un elemento tanto spaziale quanto temporale: tanto il luogo quanto il momento in cui avviene il pascolo costituiscono entrambi questioni significative. Di conseguenza la gravità del danno dovrebbe essere determinata in funzione di fattori quali il numero di esemplari presenti e il rischio per i terreni agricoli sulla base di fattori quali il periodo dell'anno e il luogo. Spetta agli Stati membri decidere quali siano i fattori precisi da prendere in considerazione per determinare la gravità del danno.

Condizione 3 - Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, nella deroga devono essere specificati i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione. L'autorità competente è abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone. Sono possibili varie modalità e circostanze particolari, in termini di tempistiche e di luogo, relative alle limitazioni delle deroghe. Il numero di uccelli uccisi o scacciati (il che è particolarmente rilevante durante il periodo riproduttivo) dovrebbe tuttavia essere indicato e monitorato, per quanto possibile, nel corso della deroga. Qualora non sia possibile indicare dati precisi, è possibile comunicare intervalli di valori per gli esemplari uccisi/scacciati nell'ambito della deroga in questione. In ogni caso, tali dati devono rimanere coerenti con l'obiettivo principale della direttiva Uccelli, ossia la conservazione degli uccelli.

Per le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è altresì importante prendere atto delle condizioni specifiche cui si fa riferimento in tale punto. Ciò richiede l'elaborazione di misure di conservazione specifiche al fine di evitare effetti negativi su altre specie minacciate di estinzione, in particolare all'interno delle zone di protezione speciale. Dato che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), richiede una descrizione dei controlli che saranno effettuati, i controlli su larga scala e i controlli locali devono probabilmente essere considerati in modo diverso. In entrambi i casi è tuttavia necessario prevedere un regime specifico.

6. **Studi di casi**

6.1. *Gestione incentrata sulla popolazione e AEWA*

Nel 2019 le parti dell'AEWA hanno adottato un piano internazionale di gestione monospecie (ISSMP) e successivamente hanno portato avanti lo sviluppo dell'EGMP, che mette a disposizione uno strumento strutturato e internazionale per condividere le migliori pratiche in relazione alla conservazione di questa e di altre specie di oca, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti.

La base dell'approccio promosso dall'EGMP è una stretta cooperazione tra gli Stati dell'area di ripartizione, che prende atto tanto della natura migratoria di numerose popolazioni di oche quanto dei vantaggi derivanti dalla condivisione di soluzioni specifiche e strategiche a problemi comuni. Per quanto concerne l'oca facciabianca, tale approccio offre un consesso internazionale per il coordinamento delle azioni delineate nell'ISSMP adottato, compresi gli approcci alle deroghe.

Il gruppo di lavoro internazionale (IWG – International Working Group) per la gestione delle oche europee (EGM IWG) ha formulato raccomandazioni di gestione sui vantaggi del coordinamento delle deroghe. Il processo ha stabilito valori di riferimento soddisfacenti (FRV – *favourable reference value*) in considerazione delle dimensioni della popolazione, dell'area di ripartizione e dell'estensione dell'habitat. Il processo EGMP valuta annualmente i dati internazionali più recenti concernenti il numero, la sopravvivenza e la produttività per ciascuna popolazione e riferisce in merito. Per ciascuna delle quattro popolazioni è stata fissata una soglia di sicurezza del 200 % (ossia il doppio) della popolazione di riferimento soddisfacente (FRP – *favourable reference population*).

Ogni tre anni l'EGMP valuta se le dimensioni della popolazione e le sue unità di gestione sono inferiori alla soglia del 200 % e si avvicinano alla popolazione di riferimento soddisfacente (100 %).

Le informazioni più recenti sullo stato della popolazione e sulle raccomandazioni in materia di gestione sono presentate nella nota informativa della 10ª riunione del gruppo di lavoro internazionale per la gestione delle oche europee, tenutasi nel 2025 ([14]).

Le tendenze demografiche più recenti per le tre unità di gestione (MU) della popolazione di Russia/Germania e Paesi Bassi sono riportate nella figura 2.

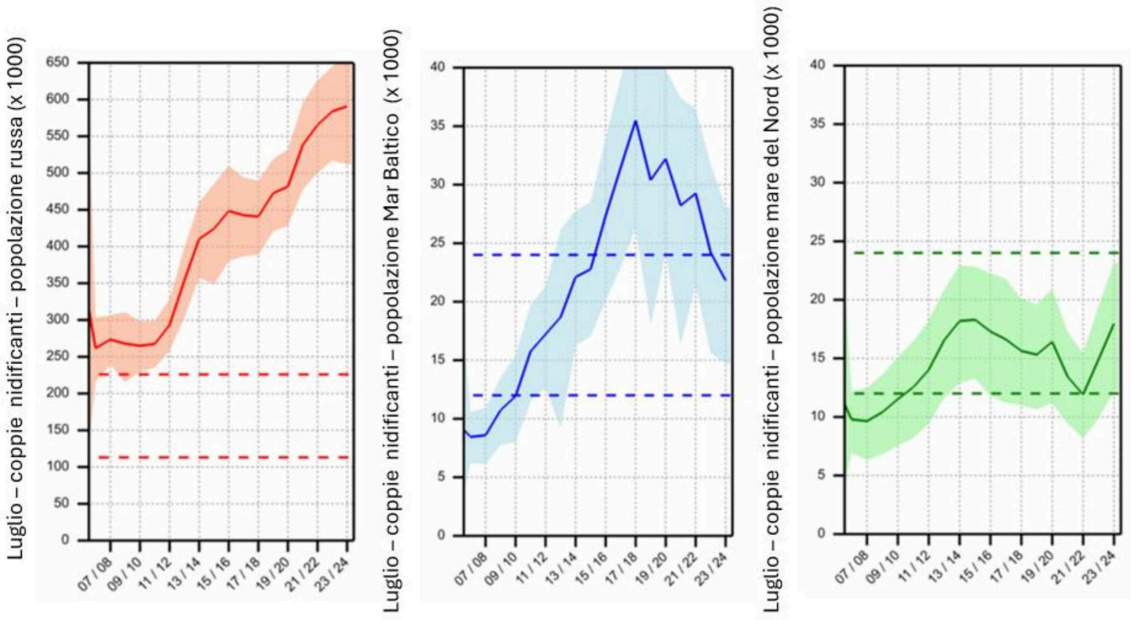
([13]) Roomen, M. van e Madsen, J., *Waterfowl and agriculture: review and future perspective of crop damage in Europe. Proceedings of the international workshop convened by the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries and IWRB, IWRB Special Publication* 21, Slimbridge, Regno Unito, 1992.

([14]) https://egmp.aewa.info/sites/default/files/meeting_files/reports/egmp_briefing_note_2025.pdf.

Figura 2.

Tendenze per tre unità di gestione (MU) della popolazione di oca facciabianca di Russia/Germania e Paesi Bassi: a sinistra (rossa) MU1; al centro (blu) MU2; a destra (verde) MU3 ([15]).

La linea tratteggiata inferiore in ciascun grafico rappresenta l'FRP, la linea tratteggiata superiore è la soglia di sicurezza del 200 % dell'FRP. Le tendenze sono medie basate sul modello di popolazione integrata (linea continua colorata) con intervalli di confidenza al 95 % per il numero di coppie riproduttrici a luglio per ciascuna unità di gestione.



Secondo le informazioni contenute nella nota informativa, i numeri nell'unità di gestione russa 1 (MU1) sono ben al di sopra dell'FRP e del livello di soglia del 200 % dell'FRP.

Di contro, sempre secondo tale nota informativa, l'unità di gestione baltica 2 (MU2) ha registrato un calo e nel 2024 le dimensioni della popolazione sono scese al di sotto della soglia del 200 % dell'FRP. Tale sviluppo ha determinato la necessità di una gestione coordinata dei prelievi se si prevede che livelli significativi di deroga incideranno sulle popolazioni riproduttrici locali in Danimarca, Finlandia o Svezia.

Come indicato nella nota informativa, nell'MU3 del Mare del Nord il numero di coppie riproduttrici è recentemente aumentato e si attesta attualmente al di sopra dell'FRP. Tuttavia i valori sono ancora al di sotto della soglia del 200 %, il che richiede una gestione coordinata delle deroghe tra la Germania e i Paesi Bassi.

Quando il livello di popolazione è decisamente superiore al 200 %, come nel caso della MU1, il coordinamento del livello di prelievo mediante deroghe tra gli Stati membri interessati non è necessario. Il coordinamento dei prelievi diventa necessario se il livello della popolazione è inferiore alla soglia del 200 % e si avvicina all'FRP. Questo è il caso delle MU2 e MU3. I loro livelli di popolazione hanno fatto sorgere la necessità di una gestione coordinata dei prelievi qualora si preveda che un'applicazione significativa delle deroghe avrà ripercussioni sulle popolazioni riproduttrici locali.

Come indicato nella nota informativa, nell'MU3 del Mare del Nord il numero di coppie riproduttrici è recentemente aumentato e si attesta attualmente al di sopra dell'FRP. Tuttavia i valori sono ancora al di sotto della soglia del 200 %, il che richiede una gestione coordinata delle deroghe tra la Germania e i Paesi Bassi. I Paesi Bassi e la Germania hanno convenuto che, in caso di programmazione di deroghe significative in Germania, vi sarebbe stato un coordinamento tra i due paesi ([16]). In caso contrario il coordinamento dovrebbe avvenire principalmente all'interno dei Paesi Bassi, dove la popolazione nazionale di riferimento soddisfacente (FRP) è stata ora ripartita tra le province e i consigli regionali per la flora e la fauna selvatiche stanno attuando un processo coordinato. In risposta a livelli di popolazione che si avvicinano ai livelli provinciali di FRP, in alcune province dei Paesi Bassi si è già verificata una sospensione o una riduzione significativa delle deroghe. Sulla base della decisione dell'EGM IWG adottata in occasione della sua nona riunione, i Paesi Bassi e la Germania hanno presentato una relazione sul coordinamento dei prelievi nei due paesi.

([15]) Briefing Note - Population status and management recommendations - 10th Meeting of the European Goose Management International Working Group (EGM IWG10) - https://egmp.aewa.info/sites/default/files/meeting_files/reports/egmp_briefing_note_2025.pdf.

([16]) https://egmp.aewa.info/sites/default/files/meeting_files/documents/AEWA_EGM_IWG_10_14_Rev.1.pdf.

6.2. *Esperienza e soluzioni in Finlandia*

In primavera e in autunno circa 800 000 o più oche facciabianca che nidificano in Russia (dell'unità di gestione 1 dell'AEWA) fanno sosta e si nutrono nei campi della Carelia settentrionale e della Finlandia sudorientale,. provocando danni su oltre 10 000 ettari di terreni agricoli.

Sebbene la Finlandia spenda 500 000 EUR per prevenire i danni causati dalle oche in primavera, compreso per l'assunzione di «guardiani» delle oche, i danni ammontano a 3-4 milioni di EUR.

La Finlandia ha sperimentato sirene, palloni a gas, aquiloni a forma di falco, sagome umane, cannoni a gas (dissuasori acustici), cannoni laser, dissuasori laser portatili, guardiani delle oche e droni, senza tuttavia che producessero risultati duraturi in grado di ridurre in modo significativo i danni alle colture. Da diverse decisioni degli organi giurisdizionali nazionali emergono limiti giuridici all'uso di taluni di questi metodi in primavera, in particolare per quanto riguarda il loro potenziale impatto su altre specie di uccelli nidificanti. Il periodo generale di riproduzione e nidificazione degli uccelli in Finlandia è compreso tra aprile e luglio.

Per quanto riguarda le deroghe concesse in autunno, nel 2023 il tribunale amministrativo della Finlandia orientale ha dichiarato che l'uso di cartucce a salve può essere considerato un'alternativa soddisfacente all'abbattimento al fine di prevenire gravi danni causati alle colture dalle oche facciabianca. Successivamente, uno studio ([17]) ha concluso che le cartucce a salve e l'abbattimento sono metodi dissuasori parimenti efficaci, sebbene in alcuni casi l'abbattimento presenti un effetto più forte.

Più di recente, la Finlandia ha esplorato un approccio più cooperativo attraverso «campi di accoglienza» nel contesto dei quali le oche sono tollerate, combinati con campi «ad accesso vietato» in cui sono attivamente respinte. È emerso che le oche mostrano una selezione individuale per i campi di accoglienza rispetto ai campi normali o presso i quali vengono adottate misure di dissuasione su più scale. La creazione di un campo di accoglienza funzionale per le oche richiede una pianificazione attenta, la conoscenza del comportamento delle oche e informazioni sulla storia dei danni agricoli nonché il riconoscimento del fatto che lo stato di conservazione della zona da solo non garantisce il successo.

È stato inoltre riscontrato che i campi di accoglienza funzionali e attraenti molto probabilmente funzionano meglio nelle zone che vantano una lunga tradizione di preferenze per le oche e danni all'agricoltura. Questi primi risultati suggeriscono che questo sistema di zonizzazione, sviluppato con gli agricoltori locali, può ridurre i conflitti concentrando le oche su zone selezionate e proteggendo nel contempo le colture altrove. Questo caso finlandese evidenzia il potenziale di approcci coprogettati a livello locale per trovare un migliore equilibrio tra gli interessi in materia di conservazione e quelli dell'agricoltura.

Tuttavia dall'esperienza di lunga data in Finlandia emerge che la prevenzione di gravi danni alle colture può richiedere anche misure supplementari che prevedano la caccia preventiva. In assenza di soluzioni alternative, la caccia preventiva sarebbe giustificata al fine di evitare gravi danni alle colture se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9.

6.3. *Gestione di oche facciabianca residenti nei Paesi Bassi* ([18])

Nei Paesi Bassi, le oche facciabianca si sono insediate come specie riproduttrice nel 1982. Nel 2012 la popolazione nazionale (parte dell'unità di gestione 3 dell'AEWA – cfr. sopra) era cresciuta fino a raggiungere circa 13 800 coppie riproduttrici, determinando un aumento dei conflitti a livello agricolo. La zona del delta settentrionale è tradizionalmente la roccaforte della popolazione dei Paesi Bassi, dove risiede circa la metà degli uccelli.

I danni alle colture agricole e alle formazioni erbose causati da oche facciabianca sono aumentati nella zona del Delta settentrionale. Il risarcimento agli agricoltori per le colture che si ritiene siano state danneggiate dalle oche è fornito dal «Fauna Fund» dei Paesi Bassi (precedentemente denominato «Game Fund»), che compensa le perdite di resa dei seminativi, il primo taglio di erba per insilati, la concorrenza con il pascolo di bestiame e gli effetti del ristagno idrico durante condizioni atmosferiche umide. La compensazione è versata soltanto dopo che gli agricoltori hanno cercato di scacciare le oche dai loro terreni.

([17]) Seltmann, M.W., Ylitalo, A.K., Piironen, A., Store, R., Heikkinen, J., Heim, W., Piha, M., Seimola, T., Laaksonen, T. & Forsman, 2025. «Arctic migrating barnacle geese utilize accommodation fields in a new agricultural staging area», *Journal of Applied Ecology* 62(2):317-328, 2025.

([18]) van der Jeugd, H.P. e Kwak, A., «Management of a Dutch resident barnacle goose *Branta leucopsis* population: How can results from counts, ringing and hunting bag statistics be reconciled?» *Ambio* 46 (Supplemento 2): 251-261, 2017.

Dal 2005 il tiro in deroga contro le oche facciabianca nella zona del delta è consentito sotto licenza come misura di ultima istanza per scacciare oche da colture sensibili e ridurre le dimensioni della popolazione locale. Il numero di uccelli abbattuti nella zona del delta settentrionale in virtù di una deroga è aumentato, passando da 377 nel 2005 a 5 324 nel 2014.

L'impatto del tiro in deroga è stato monitorato mediante conteggi estivi di uccelli e nidi e valutazione dei tassi di sopravvivenza misurati mediante inanellamento e riavvistamento. Le dimensioni della popolazione sono pressoché raddoppiate, raggiungendo circa 28 000 esemplari nel periodo tra il 2007 e il 2014, nonostante il prelievo annuale del 15 %-25 % delle oche e tassi di sopravvivenza di esemplari adulti e giovani pari rispettivamente al 79 % e al 67 % (cfr. sopravvivenza naturale del 96 % per entrambe le classi di età).

Il tiro può essere meno efficace in considerazione del prelievo sproporzionato di esemplari immaturi dopo la riproduzione e di esemplari di altre popolazioni in inverno. Le oche immature presentano una mortalità naturale più elevata, in particolare all'inizio dell'inverno, di conseguenza molte delle oche colpite da attività di tiro sarebbero probabilmente morte comunque naturalmente. Inoltre l'uccisione di oche di altre popolazioni in visita è inefficace se l'obiettivo è quello di controllare gli uccelli locali che causano danni.

Al fine di conseguire una gestione adattativa ottimale, il coinvolgimento dei portatori di interessi è fondamentale.

7. **Comunicazione sulle deroghe**

Una comunicazione trasparente sulle deroghe e prelievi coordinati sono essenziali al fine di creare fiducia tra i portatori di interessi e garantire il rispetto degli accordi internazionali. La Commissione ha pertanto sviluppato strumenti per la visualizzazione di dati online sulle deroghe ([19]). Tali strumenti presentano informazioni dettagliate sulle deroghe annuali trasmesse dagli Stati membri, nonché statistiche sulla completezza di tali relazioni:

— panoramica delle deroghe e delle eccezioni alla protezione delle specie in tutta l'UE;

— deroghe individuali e informazioni dettagliate al riguardo; e

— completezza dei dati delle relazioni nazionali sulle deroghe e sulle eccezioni.

8. **Ulteriori informazioni**

Numerose informazioni sulle misure di protezione previste dalla direttiva Uccelli sono disponibili sulla pagina web della Commissione: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive_en?prefLang=it&etrans=it.

Tra le altre fonti di informazioni utili figurano:

— International Single Species Management Plan for the Barnacle Goose (Russia/Germany & Netherlands Population East Greenland/Scotland & Ireland Population Svalbard/South-west Scotland Population) - Branta leucopsis, adottato dalla riunione delle parti n. 7 dell'AEWA;

— piattaforma europea per la gestione delle oche – contenente un archivio completo dei documenti relativi alle discussioni e alle decisioni a livello internazionale sui programmi di gestione adattiva delle rotte migratorie (AFMP) per le tre popolazioni di oche facciabianca (cfr. appendice 1). Contiene inoltre un lungo elenco di pubblicazioni pertinenti sottoposte a valutazione *inter pares* qui; e

— Goose management: from local to flyway scale – un numero speciale della rivista *Ambio* contenente un ampio numero di documenti sui conflitti e sulle soluzioni in materia di gestione delle oche.

([19]) Cruscotto tabulare delle deroghe e delle eccezioni | Agenzia europea dell'ambiente.

ALLEGATO II

Applicazione di deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva Uccelli in relazione al cormorano comune

1. Contesto

Nell'UE sono presenti tre specie della famiglia dei cormorani *Phalacrocoracidae*: il marangone dal ciuffo (*Gulosus aristotelis*, precedentemente *Phalacrocorax aristotelis*), il marangone minore (*Microcarbo pygmaeus*, precedentemente *Phalacrocorax pygmaeus*), il cormorano comune (*Phalacrocorax carbo*). Le prime due specie sono entrambe elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli in considerazione del loro stato di conservazione non soddisfacente. Il cormorano comune, spesso denominato semplicemente cormorano, è più diffuso e dal 1997 non è più incluso nell'allegato I della direttiva Uccelli ([1]), il che significa che non vi è alcun obbligo di classificare zone di protezione speciale per tale specie.

Come per tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, il cormorano comune (*Phalacrocorax carbo*) rientra nel regime generale di protezione previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della direttiva Uccelli. Negli ultimi decenni, a seguito dell'effetto combinato delle misure di protezione della direttiva Uccelli, dell'espansione dell'acquacoltura e di altri fattori, il numero di esemplari è aumentato in Europa ([2]). Trattandosi di una specie gregaria che nidifica in colonie vicine alle sue fonti alimentari principali, il cormorano comune ha iniziato a causare conflitti tanto con la pesca commerciale e ricreativa quanto con l'acquacoltura, a causa degli impatti sui pesci e della concorrenza per gli stessi, ma può altresì incidere negativamente su specie ittiche di particolare interesse per la conservazione e creare conflitti con altri usi commerciali o ricreativi dei corpi idrici.

Al fine di aiutare gli Stati membri ad affrontare i conflitti tra il cormorano comune e la pesca, la Commissione ha adottato una serie di iniziative:

— nel 2011, su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha avviato una piattaforma dell'UE per i cormorani basata prevalentemente sul precedente progetto INTERCAFE finanziato dall'UE (2004-2008), che ha collaborato strettamente con i portatori di interessi principali al fine di studiare in dettaglio i diversi conflitti causati dal cormorano comune. La rete di ricerca INTERCAFE ha prodotto una serie di relazioni sui conflitti tra il cormorano e la pesca, corroborate da ampi studi di casi relativi agli habitat/alla pesca. Gli studi di casi hanno contemplato un «pacchetto di strumenti» per la gestione dei cormorani destinato a contribuire a prevenire e ridurre i problemi determinati dai cormorani nel contesto della pesca europea, che può essere utilizzato dalle autorità e dai portatori di interessi. Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo: https://www.ceh.ac.uk/our-science/projects/intercafe-information;

— la piattaforma dell'UE per i cormorani ha prodotto una serie di documenti di sintesi sulla distribuzione, sull'area di ripartizione, sull'ecologia, sullo stato e sulle tendenze della popolazione del cormorano comune, nonché sulle sue interazioni con i pesci, la pesca e l'acquacoltura, così come sulla gestione dei conflitti tra cormorano e pesca. I documenti sono stati aggiornati nel 2024 e sono disponibili sulla pagina web della Commissione dedicata alla direttiva Uccelli ([3]). Sebbene taluni elementi siano brevemente riassunti di seguito, i documenti presenti sulla pagina web rappresentano risorse esaustive che possono essere utilizzate per affrontare i conflitti;

— nel 2013 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento intitolato *Great cormorant – Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive* ([4]), sulla base di tutte le informazioni raccolte e dell'esperienza acquisita, nonché delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'applicazione dell'articolo 9 della direttiva Uccelli.

Il presente allegato sostituisce e aggiorna gli orientamenti precedenti pubblicati nel 2013 e costituisce parte degli orientamenti sul sistema generale per la protezione delle specie di uccelli ai sensi della direttiva Uccelli. Riguarda specificamente il ricorso a deroghe per risolvere i conflitti tra il cormorano comune e le attività umane. Fornisce una breve panoramica del numero di popolazioni e delle tendenze della specie, del suo status giuridico e della natura dei conflitti coinvolti, nonché delle possibili soluzioni. Delinea quindi le fasi di applicazione delle disposizioni derogatorie di cui all'articolo 9 della direttiva Uccelli.

([1]) Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/49/oj).

([2]) https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/b32b1896-aa4b-492b-af20-28f43cfe5bd4/details.

([3]) https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive_en?prefLang=it&etrans=it.

([4]) Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente e Gruppo N2K GEIE, *Great cormorant – Applying derogations under article 9 of the birds directive 2009/147/EC*, Ufficio delle pubblicazioni, 2013, https://data.europa.eu/doi/10.2779/56719.

2. **Il cormorano comune nell'UE**

In Europa sono state descritte due sottospecie del cormorano comune. Il *Phalacrocorax carbo carbo* (sottospecie atlantica) vive lungo la costa atlantica e si riproduce quasi esclusivamente sulle coste rocciose dell'Islanda, della Norvegia, del Regno Unito, dell'Irlanda e della Francia occidentale. Negli ultimi anni un numero crescente di uccelli si è spostato nell'entroterra per svernare e nutrirsi in habitat di acqua dolce e vi trascorre più tempo prima di tornare a riprodursi sulla costa.

Il *Phalacrocorax carbo sinensis* (la sottospecie continentale) si trova dall'Europa occidentale, in tutta l'Asia fino alla Cina e all'India. Ha sempre utilizzato tanto siti interni quanto costieri per riprodursi e alimentarsi. È presente in un'ampia gamma di habitat di zone umide diverse, dalle zone umide costiere, ai laghi interni e ai grandi sistemi fluviali di pianura, agli stagni piscicoli e alle aziende agricole, alle fosse di ghiaia antropiche e ai bacini artificiali aperti.

Negli ultimi decenni si è registrato un aumento sostanziale del numero di esemplari della sottospecie *P. carbo sinensis*, mentre la popolazione di *P. carbo carbo* è cresciuta in misura più modesta (e in alcuni casi è addirittura diminuita).

Il crescente tempo trascorso nell'entroterra da alcune sottospecie atlantiche e l'aumento delle sottospecie continentali hanno fatto sì che un maggior numero di uccelli di entrambe le sottospecie sia ora presente presso siti interni. In tali siti le due specie sono spesso entrate in contatto tra loro, dando luogo talvolta a incroci.

I cormorani comuni presentano modelli di migrazione complessi. A differenza di numerosi altri uccelli migratori, non tutti migrano contemporaneamente o nelle stesse zone. Le loro abitudini migratorie dipendono in una certa misura dalla posizione geografica della colonia riproduttrice. Numerosi uccelli provenienti dai paesi settentrionali e dall'Europa centrale migrano verso sud durante l'inverno. Tuttavia le distanze variano notevolmente tra gli esemplari della stessa colonia e dipendono altresì dalla rigidità dell'inverno. Mentre taluni uccelli migrano soltanto 100 chilometri a sud, altri volano attraverso il Mar Mediterraneo fino alla costa dell'Africa settentrionale.

Secondo il più recente conteggio paneuropeo delle colonie riproduttrici in Europa nel 2012, coordinato dall'IUCN/dal Cormorant Research Group di Wetlands International e finanziato nell'ambito del progetto EU CORMAN ([5]), la popolazione riproduttrice della sottospecie continentale *P. carbo sinensis* nella regione paleartica occidentale (che copre l'Europa ad ovest degli Urali, parti del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale) è stata stimata presentare 370 000 coppie riproduttrici. Di queste, tuttavia, solo 214 800 coppie riproduttrici sono state rilevate nell'UE-28 ([6]) (la maggior parte nidificava nei paesi che si affacciano sul Mar Baltico), mentre la maggior parte del resto nidificava in Russia e Ucraina. Vi erano altresì 16 000 coppie riproduttrici della sottospecie atlantica *P. carbo carbo* (solo in tre Stati membri dell'UE-28: Francia, Irlanda e Regno Unito).

Secondo le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva Uccelli (per il periodo 2013-2018) ([7]), la popolazione nidificante della sottospecie *P. carbo sinensis* nell'UE-28 è stata stimata tra 220 000 e 272 000 coppie riproduttrici. Si ritiene che questa sottospecie presenti una tendenza stabile o positiva a breve e lungo termine nella maggior parte degli Stati membri in cui si riproduce.

L'aumento del numero di esemplari di *P. carbo sinensis* è probabilmente dovuto a una combinazione di fattori, tra cui la loro protezione giuridica contro persecuzioni passate, la protezione dei loro principali siti di riproduzione, la riduzione dell'uso di diclorodifeniltricloroetano (DDT) e di altri pesticidi bioaccumulanti, inverni più miti e un accesso più agevole agli habitat di alimentazione ([8]).

La popolazione nidificante della sottospecie *P. carbo carbo* nell'UE-28 è stata stimata a 13 910 coppie riproduttrici, con una tendenza negativa a breve termine in Francia e nel Regno Unito e una tendenza positiva a breve termine in Irlanda. Il grande censimento internazionale più recente (2015-2021) degli uccelli marini del Regno Unito e dell'Irlanda ha registrato un totale massimo di 13 330 coppie riproduttrici, il che indica un lieve aumento in entrambi i paesi.

Gli Stati membri stanno attualmente presentando le loro relazioni a norma del nuovo articolo 12 per il periodo 2019-2024. Secondo le stime della valutazione preliminare dei dati presentati, la popolazione nidificante di *P. carbo sinensis* conterebbe tra 287 000 e 323 000 coppie.

([5]) http://cormorants.freehostia.com.
([6]) Prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
([7]) Commissione europea (2020) *Article 12 Web Tool* (2013-2018): Stato della popolazione e tendenze a livello di UE e degli Stati membri [online] https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/.
([8]) Christof Herrmann, Thomas Bregnballe, Kjell Larsson, Meelis Leivits, Pekka Rusanen, *Population development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo sinensis) (2018).

3. **Status di protezione giuridica del cormorano comune**

Il cormorano comune rientra nel regime generale di protezione previsto dalla direttiva Uccelli (articolo 5). Ne sono vietate la cattura e l'uccisione deliberate, la perturbazione significativa, in particolare durante il periodo della riproduzione, la distruzione dei nidi o la raccolta delle uova, attività che possono essere autorizzate dagli Stati membri soltanto in conformità del sistema di deroga di cui all'articolo 9 della direttiva. Il cormorano comune non figura né nell'allegato I (specie soggette a misure speciali di protezione) né nell'allegato II (specie cacciabili) della direttiva.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, il cormorano comune figura nell'appendice III relativo alle specie di fauna protette della convenzione di Berna. Di conseguenza non si tratta di una specie rigorosamente protetta, il che consente di regolamentarne lo sfruttamento. La specie rientra altresì nell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA). È inclusa nell'allegato 3, tabella 1, categoria 1, colonna C, dell'accordo, il che significa che ha una popolazione di oltre 100 000 esemplari e potrebbe quindi beneficiare in modo significativo della cooperazione internazionale.

4. **Articolo 9 della direttiva Uccelli e sua applicazione al cormorano comune**

Il cormorano comune, come tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nell'UE, è protetto ai sensi della direttiva Uccelli e la sua protezione è disciplinata dagli articoli 5, 6 e 8. L'articolo 9 consente agli Stati membri di derogare (ossia di discostarsi d)ai divieti di cui all'articolo 5 qualora siano soddisfatte tre condizioni:

— non vi sono altre soluzioni soddisfacenti;

— si applica uno dei motivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), b) o c); e

— sono soddisfatte le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Gli Stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe. Tuttavia, trattandosi di uno strumento minimo di coordinamento e di un meccanismo di riscontro, trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 9. Nell'ambito delle relazioni, le deroghe sono giustificate sulla base delle prescrizioni di cui alla direttiva. Nella pratica, ciò significa che il ricorso alle deroghe non deve determinare una situazione in cui la popolazione e l'area di ripartizione del cormorano comune siano ridotte in misura tale da diventare insostenibili o non siano mantenute a un livello soddisfacente.

Gli Stati membri si avvalgono pienamente delle disposizioni derogatorie per affrontare i conflitti tra cormorani e pesca. Esistono differenze significative nel modo in cui ciò avviene, in termini tanto di metodi quanto di siti in cui le deroghe sono applicate come modalità di gestione dei conflitti. Taluni Stati membri fanno ampio ricorso alle deroghe, comprese le misure applicate presso le colonie riproduttrici, mentre altri Stati membri non ricorrono a deroghe ([9]).

La maggior parte delle deroghe è approvata per consentire l'uccisione o la cattura deliberata con qualsiasi metodo (vietata ai sensi dell'articolo 5, lettera a)). I cormorani sono generalmente oggetto di tiro come ausilio all'allontanamento al fine di rafforzare altri dissuasori, ridurre temporaneamente il numero di singoli esemplari che si nutrono in un determinato sito e adeguare i loro livelli di popolazione in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 9. Nella pratica, tuttavia, si riscontrano problemi con l'uccisione degli uccelli, in quanto gli uccelli morti sono molto spesso sostituiti da altri. Ciò vale in particolare per i siti lungo le rotte migratorie dei cormorani, in particolare in autunno e in inverno. Ciò può verificarsi altresì in altri periodi dell'anno se i cormorani si spostano liberamente da un luogo all'altro.

Le deroghe sono inoltre ampiamente utilizzate per consentire la distruzione o il danneggiamento deliberati di nidi e uova o l'asportazione dei nidi (vietata/o ai sensi dell'articolo 5, lettera b)). La distruzione di nidi o uova può ridurre la produzione riproduttiva degli uccelli, motivo per cui alla fine della stagione riproduttiva dovrebbero esserci meno uccelli involati, meno uccelli più anziani che si recano presso le zone di pesca in inverno e, di conseguenza, meno uccelli adulti per fini riproduttivi. I cormorani sono tuttavia flessibili nel loro comportamento riproduttivo e le loro popolazioni sono piuttosto resilienti alla mortalità. Ad esempio i cormorani possono ricostruire i nidi e deporre una nuova covata di uova.

La presente sezione illustra il modo in cui le tre condizioni per le deroghe possono essere applicate nel caso del cormorano comune e mostra la portata e i tipi più frequenti di deroghe utilizzate dagli Stati membri.

([9]) https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/overview-of-derogations-and-exceptions-dashboards.

Condizione 1 - Assenza di un'altra soluzione soddisfacente

L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri possono derogare alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 8 soltanto «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». Ciò significa che una misura in esame non può invocare i motivi di deroga di cui all'articolo 9 qualora il suo obiettivo dichiarato possa essere affrontato in un altro modo «soddisfacente» che sia a) legittimo ai sensi della direttiva Uccelli (anche se può richiedere una propria deroga) o b) meno dannoso alla luce dei divieti di cui all'articolo 5 e degli obiettivi della direttiva.

Esistono numerose soluzioni alternative o strumenti alternativi per prevenire o ridurre il conflitto tra il cormorano comune e le attività di pesca e le specie ittiche a livello locale. Tali metodi che evitano la necessità di deroghe dovrebbero essere preferiti, fatto salvo il caso in cui la soluzione possa essere esclusa sulla base dell'esperienza precedente o l'attuazione sia sproporzionata rispetto ai benefici in termini di conservazione che ne deriverebbero. La ricerca di alternative dovrebbe pertanto essere limitata a quelle che ci si può ragionevolmente attendere siano efficaci in una determinata situazione, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Alcuni esempi di misure preventive:

— **allontanare i cormorani** da un'attività di pesca **spaventandoli**. L'approccio si basa sul fatto di spaventare sufficientemente i cormorani mediante dissuasori uditivi o visivi affinché si spostino presso un altro sito di foraggiamento. L'efficacia delle tecniche di allontanamento dipende dal fatto che i dissuasori siano sufficientemente spaventosi da indurre i cormorani a spostarsi altrove e dalla disponibilità di un sito alternativo «migliore» in cui gli stessi possono spostarsi. Lo svantaggio principale è dato dal fatto che i cormorani alla fine (e spesso abbastanza rapidamente) si rendono conto che non esiste una minaccia reale, si abituano ai rumori, ai dissuasori visivi o agli odori e iniziano a ignorarli. Tuttavia vi sono buone prove del fatto che gli uccelli sono costantemente allontanati dalla presenza umana se percepiscono che gli esseri umani sono associati a un pericolo. I metodi di allontanamento sono più efficienti sui corpi idrici di piccole dimensioni, il che significa che potrebbero non essere sufficientemente efficaci o proporzionati come misura preventiva per quelli di dimensioni maggiori. Analogamente, l'effetto di allontanamento delle misure non letali può essere rafforzato combinandole con un controllo letale limitato per il quale devono essere ottenute deroghe;

— **proteggere i pesci utilizzando dispositivi di esclusione** per impedire ai cormorani di avere accesso agli stessi. Queste tecniche si basano su reti e cavi aerei per tenere i cormorani lontani dai pesci. Funzionano meglio quando i pesci sono concentrati in zone relativamente ristrette. Queste tecniche sono ideali per gli stagni di terra o per allevamenti ittici con vasche rettangolari «raceway» in cui è possibile fissare in modo permanente zone recintate con reti. Presso altri siti, come le gabbie di allevamenti ittici in corpi d'acqua aperti, è possibile appendere reti antipredatore a tende o utilizzarle come recinzioni sottomarine complete per evitare che gli uccelli subacquei raggiungano lo stock ittico all'interno del sacco di rete della gabbia. Presso tali siti è possibile trarre vantaggio dal fatto che i cormorani richiedono generalmente distanze piuttosto lunghe per il decollo e l'atterraggio. Posizionando fili, corde o barriere a maglia attraverso le acque può essere possibile rendere difficile, se non impossibile, ai cormorani atterrare sulla superficie dell'acqua o decollare dalla stessa. Nei corpi idrici di dimensioni maggiori, l'esclusione completa è più difficile e potrebbe essere impraticabile;

— **tecniche di gestione degli stock ittici** volte a ridurre la disponibilità di pesce per i cormorani. Questi strumenti si basano sul fatto che i cormorani devono scegliere dove nutrirsi. Devono trovare un equilibrio tra una serie di aspetti per soddisfare il loro fabbisogno alimentare quotidiano. Tra questi figurano: la perdita o l'aumento di peso dell'uccello (lo stato corporeo dell'uccello); le condizioni ambientali (gli uccelli necessitano di più cibo/energia durante i periodi più freddi/più umidi); la fase del ciclo annuale (periodi di migrazione, stagione riproduttiva, svernamento); le dimensioni e l'età della covata e le distanze tra i posatoi o le colonie e i siti di alimentazione. La scelta del sito di foraggiamento dipende altresì dalla disponibilità, dal numero e dalla qualità di potenziali siti adeguati. Un sito di foraggiamento di qualità elevata offre accesso e alimentazione privi di rischi e senza perturbazioni, con buone forniture di pesce relativamente facile da catturare. Le tecniche di gestione degli stock ittici mirano a modificare la qualità delle opportunità di foraggiamento a disposizione dei cormorani cercando di rendere il pesce meno facile da catturare. Il principio di base è il seguente: se i pesci sono difficili da catturare, gli uccelli possono scegliere di nutrirsi in altre acque nelle quali è più facile pescare. Ad esempio, nei casi in cui i responsabili della gestione della pesca hanno il controllo sui regimi di ripopolamento degli stock ittici, esistono diverse opzioni che potrebbero ridurre le perdite di pesce e rendere i siti meno attraenti per il foraggiamento dei cormorani. Tra gli esempi di misure figurano:

  — *ritardare il ripopolamento degli stock ittici durante il picco di presenza di cormorani:*

    questa misura può essere efficace se il numero di cormorani mostra evidenti picchi stagionali (ad esempio periodi di svernamento o di migrazione). Riducendo la disponibilità di pesce quando la pressione dei cormorani è più elevata, gli allevamenti ittici e i siti di ripopolamento diventano zone di alimentazione meno attraenti. Dai dati provenienti da diversi Stati membri emerge che i cormorani possono spostarsi verso siti alternativi quando l'efficienza del foraggiamento diminuisce. Tuttavia questo approccio richiede flessibilità nei calendari di ripopolamento degli stock e potrebbe non essere fattibile per tutte le attività di pesca;

— *ripopolamento di pesci a intervalli frequenti e presso più luoghi:*

la dispersione e lo scaglionamento del ripopolamento riducono la prevedibilità e la redditività delle opportunità di alimentazione per i cormorani. Il rilascio di quantità minori di pesci su diversi siti riduce la densità locale delle prede, il che a sua volta riduce l'incentivo per i cormorani ad aggregarsi. Questa misura è ampiamente considerata una buona pratica nella pesca estensiva e nei fiumi, in particolare se combinata con la complessità degli habitat che limita la visibilità dei pesci;

— *ripopolamento di pesci più grandi meno vulnerabili alla predazione:*

i cormorani mirano di preferenza ai pesci di dimensioni inferiori e più facili da catturare. Il ripopolamento di pesci di classi di dimensioni maggiori può ridurre in modo significativo le perdite immediate dovute alla predazione, in particolare nelle acque stagnanti e negli stagni piscicoli. Sebbene tale soluzione possa aumentare i costi del ripopolamento, è spesso considerata efficace sotto il profilo dei costi a lungo termine nei casi in cui la pressione predatoria è elevata;

— **tecniche di modifica degli habitat** volte a ridurre la disponibilità di pesci per i cormorani, quali la rimozione di potenziali posatoi e strutture che possono fungere da posatoi in prossimità di acque sensibili (ad esempio alberi morti o strutture artificiali) al fine di scoraggiare i cormorani dal rimanere in prossimità degli stock ittici oppure la creazione di rifugi per i pesci installando strutture sommerse, vegetazione o rifugi artificiali in cui i pesci possono nascondersi, sono entrambe misure che riducono l'efficienza di foraggiamento dei cormorani e aiutano i pesci a evitare la predazione. La crescente complessità degli habitat (ad esempio zone di riproduzione più estese, sponde più profonde) offre inoltre ai pesci un numero maggiore di posti per sfuggire ai cormorani. Tali strumenti costituiscono un'estensione delle tecniche di gestione degli stock ittici di cui sopra e mirano a rendere i siti meno attraenti per i cormorani per fini di riposo, nidificazione o alimentazione. Anche se non impediranno mai completamente ai cormorani di posarsi, riprodursi o nutrirsi, a un livello specifico per sito possono ridurre o eliminare la presenza di cormorani e impedire agli uccelli di colonizzare la zona. Impedire ai cormorani di insediarsi presso un sito che funge da posatoio può impedire che siano attratti in una zona dalla presenza di altri volatili o può impedire tentativi successivi di riproduzione;

— **incentivi finanziari** volti a incoraggiare l'accoglienza dei cormorani presso corpi idrici o compensazioni per risarcire le perdite economiche (cfr. studio di caso 1).

Tuttavia, se dopo l'attuazione delle misure preventive continua a persistere una contraddizione rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva Uccelli, come la combinazione di metodi non letali e letali, sarebbe necessaria l'applicazione di una deroga.

Condizione 2 - Il motivo della deroga

Sulla base della relazione sulle deroghe che gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione europea, i motivi più frequentemente citati dagli Stati membri per concedere deroghe per il cormorano comune sono la prevenzione di gravi danni alla pesca (compresa l'acquacoltura), alle foreste e alle acque e la protezione della flora e della fauna (articolo 9, paragrafo 1, lettera a)).

a. Deroghe per prevenire gravi danni alla pesca

L'aumento del numero di esemplari di cormorano comune ha portato a un aumento dei conflitti segnalati con le attività di pesca e acquacoltura, principalmente in considerazione del fatto che numerosi dei corpi idrici presso i quali i cormorani tendono a nutrirsi sono anche siti di interesse diretto per le persone, ad esempio pesca commerciale, allevamenti ittici (estensivi e intensivi) e pesca ricreativa (in habitat acquatici naturali, seminaturali o artificiali). La pesca è praticata nelle acque dolci (compresi i sistemi di stagni piscicoli e i laghi naturali), nelle acque salmastre (zone umide costiere) e nelle zone marine (zone costiere). Tuttavia la predazione dei cormorani è spesso soltanto uno dei numerosi fattori di stress che attualmente incidono sugli stock ittici in tali zone.

La direttiva Uccelli non opera una distinzione tra categorie diverse di pesca, ad esempio commerciali o ricreative. Tuttavia, nel presente contesto, la nozione di «pesca» comprende:

— l'industria della cattura, della trasformazione e della vendita di pesce o il luogo in cui tali attività avvengono;

— un luogo di allevamento di pesci destinati alla vendita (acquacoltura);

— attività di pesca ricreativa.

Il concetto di pesca ricreativa corrisponde, in particolare, non soltanto alle zone di pesca ricreativa, ma anche ai club di pesca ricreativa e agli impianti commerciali di pesca ricreativa con ripopolamento.

I conflitti tra i cormorani e la pesca commerciale sono inoltre molto complessi e dinamici. Le tempistiche e la portata di tali conflitti variano enormemente in quanto vi sono notevoli variazioni nel numero e nella distribuzione dei cormorani in Europa e tali uccelli effettuano spostamenti stagionali su vasta scala tra zone di riproduzione e zone di svernamento. I conflitti si verificano quindi in momenti diversi dell'anno, in luoghi diversi e su scale geografiche diverse e possono comportare la riproduzione, lo svernamento o la migrazione degli uccelli.

Inoltre, oltre ai complessi modelli di spostamento dei cormorani, i conflitti saranno influenzati anche da dinamiche della popolazione ittica altrettanto complesse (ad esempio la mortalità dipendente dalla densità) e da variazioni stagionali e annuali di fattori esterni, quali le condizioni meteorologiche (in particolare la rigidità degli inverni) e gli effetti dell'inquinamento idrico, ma anche dalla disponibilità di meccanismi di compensazione.

Questa complessità intrinseca fa sì che ogni situazione sia diversa e che la valutazione dei conflitti richieda un approccio caso per caso che tenga conto dell'intera gamma di fattori, e che la gestione dei conflitti dovrebbe essere adattiva. Anche le tempistiche delle azioni di gestione nel corso dell'anno svolgono un ruolo fondamentale nel determinarne l'efficacia.

È opportuno sottolineare che, affinché uno Stato membro possa concedere una deroga, è necessario determinare se il danno probabile sia considerato «grave» o meno. Questa disposizione della direttiva non mira a prevenire il pericolo di danni di lieve entità. Per essere considerato «grave», si deve prevedere che il danno abbia ripercussioni economiche sostanziali sulla pesca e/o sugli interessi ricreativi connessi alla pesca.

Tipi di danno

I danni alla pesca potrebbero comportare una perdita economica diretta o indiretta, la perdita di valore patrimoniale o la perdita di materiale di produzione. Potrebbe inoltre generare costi aggiuntivi (ad esempio per la sostituzione di attrezzature danneggiate e il ripopolamento per la pesca). Nel caso di interessi legati alla pesca ricreativa, ciò potrebbe comportare perdite economiche e non solo incidere negativamente su tali interessi di per sé, fatto salvo il caso in cui ciò abbia conseguenze economiche (ad esempio riduzione delle vendite di licenze di pesca).

Prevedibilità e rischio

Se il danno **non** si è ancora verificato, si dovrebbe fare affidamento sull'esperienza passata per prevedere se vi sia una probabilità elevata che il danno si verifichi. Inoltre la situazione dovrebbe riguardare un grave danno a un interesse economico che va al di là della semplice perturbazione o del normale rischio commerciale.

Prove

Da quanto sopra consegue che il danno alle risorse (già verificatosi o previsto) deve essere dimostrato a livello fattuale. Date le difficoltà di quantificazione delle dimensioni degli stock ittici e il fatto che la predazione da parte dei cormorani può depauperarli rapidamente (potenzialmente impedendo la realizzazione di studi dettagliati prima dell'adozione di misure), può essere necessario adottare un approccio rapido e pragmatico per determinare la gravità del danno, ad esempio attraverso una valutazione da parte di esperti indipendenti utilizzando tutte le prove e le conoscenze scientifiche disponibili. Tuttavia, quando si ricorre a una perizia per giustificare una deroga, le sue conclusioni devono comunque poggiare su una giustificazione scientificamente fondata e occorre accertare che gli esperti non siano soggetti a conflitti di interesse. Il danno economico si basa spesso sulla moltiplicazione di una stima del numero giornaliero di uccelli presenti presso gli stagni piscicoli per la quantità media giornaliera di pesce consumato da ciascun uccello. Se del caso, ad esempio se non è già evidente sulla base di eventi nella zona, si dovrebbe far eseguire un monitoraggio da parte di ornitologi o altri esperti qualificati in materia di fauna selvatica al fine di stimare i numeri giornalieri. Il costo della diffusione di malattie, lo sforzo umano e i costi delle munizioni per armi da fuoco utilizzate per allontanare gli uccelli dallo stagno piscicolo di pesca non dovrebbero essere contabilizzati.

Prevenzione

Occorre ricordare che le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Uccelli mirano a prevenire danni gravi, il che significa che non vi è alcun obbligo di attendere che si verifichi un danno o di dimostrarlo. Tuttavia sarà necessario dimostrare la probabilità che un tale danno si verifichi. Deve sussistere la probabilità che il danno si verifichi presso un determinato luogo e che sia sufficientemente grave. Casi precedenti di danno possono essere utilizzati per dimostrare la probabilità che si verifichi nuovamente un grave danno o, in assenza di casi precedenti, sarà sufficiente dimostrare l'esistenza di una probabilità elevata di grave danno.

Nei casi in cui il danno ha un impatto economico minimo o nullo, diretto o indiretto, le deroghe relative al danno alla pesca possono comunque essere possibili per la «protezione della fauna e della flora» (cfr. riquadro 1). La misura del danno può quindi riguardare tanto l'importanza ecologica della specie colpita (ad esempio una specie rara o minacciata di estinzione) quanto l'eventuale impatto sulla pesca.

Riquadro 1: Valutazione pratica del carattere «grave» del danno

Sebbene la biologia e l'ecologia dei cormorani siano state oggetto di una notevole ricerca scientifica, la comprensione pratica delle interazioni tra i cormorani e i pesci e le attività di pesca rimane complessa. Le perdite possono essere quantificate presso i siti di allevamento ittico, ma valutazioni affidabili sono in genere molto più difficili per attività di pesca più estensive e in altri corpi idrici.

Alcuni studi hanno consentito di dimostrare che i cormorani possono avere impatti negativi significativi sugli stock ittici e sulla pesca, con conseguente riduzione dell'abbondanza di pesce e della biomassa. Tuttavia anche altre indagini hanno indicato che la semplice presenza di cormorani presso un sito non significa necessariamente che si verifichino gravi danni.

Inoltre non è possibile fornire soglie fisse e standardizzate in termini di numero di popolazione o di proporzioni o tassi di prelievo di stock ittici che possano fungere da parametro di riferimento per valutare il verificarsi di «gravi danni».

Ciò nonostante, al fine di giustificare le deroghe, è sempre necessaria una valutazione obiettiva basata su fatti relativi alla presenza effettiva e agli impatti potenziali del cormorano, che tenga conto di altri fattori che incidono sugli stock ittici.

Informazioni più dettagliate sulle prove dei danni sono disponibili nel documento «Interactions between cormorants, fish and fisheries»*, che fornisce anche collegamenti a studi di casi relativi a conflitti con la pesca per diversi settori della pesca e habitat acquatici* - https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/ab7d8f27-fb1c-4117-8f66-36246abad59c/details.

b. Deroghe per prevenire gravi danni alle foreste

I danni alla vegetazione e agli alberi si verificano in genere quando vi è una vasta colonia o un ampio posatoio permanente di cormorani che porta all'accumulo di guano acido. Lo stesso concetto di «grave danno» si applica come spiegato in precedenza nella sezione sulla prevenzione di gravi danni alla pesca. Ad esempio la gravità del danno può essere dimostrata quando è minacciato l'uso di alberi per fini commerciali. Tuttavia nel determinare la gravità del danno si dovrebbe tenere conto anche delle dimensioni dell'area colpita.

Nei casi in cui il danno non ha alcun impatto economico, sia esso diretto (il legno non può essere venduto) o indiretto (incide sull'estetica della foresta e quindi riduce il turismo), le deroghe relative al danno alle foreste e alla vegetazione possono comunque essere possibili per fini di «protezione della fauna e della flora» (cfr. in appresso).

c. Deroghe per prevenire gravi danni alle acque

Questo motivo di deroga dovrebbe essere invocato soltanto quando i cormorani causano gravi danni a scopi commerciali di uso di corpi idrici diversi dalla pesca. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in alcune zone utilizzate per attività ricreative, che possono essere economicamente colpite da gravi danni causati dai cormorani, ad esempio gravi perdite della qualità del corpo idrico o della sua redditività turistica a causa dell'inquinamento da guano di cormorani. Se l'oggetto della deroga riguarda attività di pesca ricreativa, deve essere indicato come «danno alla pesca» e non come «danno alle acque».

Lo stesso concetto di «grave danno» si applica come descritto in precedenza nella sezione sulla prevenzione di gravi danni alla pesca. Ad esempio, i turisti attratti dalla bellezza naturale delle zone di lungomare potrebbero smettere di trovare tali zone interessanti in seguito all'insediamento dei cormorani, anche a causa del forte odore proveniente dai posatoi. Su scala locale, la diminuzione del valore degli immobili e la riduzione del turismo e delle attività ricreative possono causare perdite economiche per i residenti della zona e per le imprese che dipendono dal reddito del turismo.

Se la concentrazione di cormorani potrebbe incidere sulla qualità dell'acqua potabile in determinati serbatoi, come motivo della deroga si dovrebbe indicare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino (nell'interesse della salute pubblica e della sicurezza).

d. Deroghe per la protezione della flora e della fauna

Il quarto motivo di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), riguarda la protezione della flora e della fauna. Il ricorso alla deroga è probabilmente più giustificato quando è legato al mantenimento di popolazioni di specie rare o minacciate di estinzione, ma non è limitato a tali specie.

Ad esempio, sono stati segnalati casi di predazione dei cormorani su stock di anguilla europea (*Anguilla Anguilla)*, giovani salmoni (*Salmo salar)*, trota marmorata (*Salmo marmoratus)*, temolo *(Thymallus thymallus)* (cfr. riquadro 2), nonché altre specie ittiche protette (a livello di UE o nazionale). Ciascun caso dovrebbe essere esaminato approfonditamente e deciso sulla base del parere delle autorità competenti. Le decisioni dovrebbero basarsi sulle migliori informazioni scientifiche disponibili relative all'impatto a lungo termine sulla popolazione o sulle popolazioni colpite.

Riquadro 2: Progetto di ricerca «ProtectFish»

Nel 2024 è stato avviato un nuovo progetto finanziato dall'UE nell'ambito del programma Orizzonte Europa Ricerca e innovazione denominato «ProtectFish», destinato ad analizzare la popolazione del cormorano comune e il suo impatto sulle popolazioni delle specie ittiche fluviali elencate nella direttiva Habitat. Il progetto, che si concentra in particolare sulle popolazioni di temolo di fiume, condurrà vari tipi di esperimenti sul campo, esaminerà i risultati esistenti e organizzerà consultazioni/seminari/interviste per valutare e consolidare le conoscenze esistenti in merito al ruolo della predazione sui pesci fluviali protetti.

Il ruolo della predazione e del suo controllo sarà misurato nei tratti fluviali pattugliati da centinaia di volontari. In quelli più brevi sarà studiato l'effetto di strutture fisiche quali reti e strutture naturali sulla sopravvivenza dei pesci. I dati sulla pesca con energia elettrica saranno utilizzati in combinazione con telecamere che riprendono la fauna selvatica al fine di monitorare e conteggiare predatori e prede con l'obiettivo di valutare l'impatto della predazione sui pesci protetti dall'UE.

Il consorzio che realizza il progetto è composto da università, istituti di ricerca e organizzazioni di Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Italia, Polonia e Svezia ed è coordinato dall'Università tecnica della Danimarca (Danmarks Tekniske Universitet – DTU).

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://protectfish.eu/.

Condizione 3 - Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, nella deroga devono essere specificati i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione. L'autorità competente è abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone. Sono pertanto possibili varie modalità e circostanze particolari, in termini di tempistiche e di luogo, relative alle limitazioni delle deroghe. Tuttavia il numero di volatili che sarebbero abbattuti o scacciati (una situazione particolarmente pertinente durante il periodo riproduttivo) dovrebbe essere indicato e successivamente monitorato per tutta la durata della deroga in tutti i casi. A volte ciò avviene limitando il numero di autorizzazioni e/o imponendo contingenti nazionali o regionali. In ogni caso, tali dati devono rimanere coerenti con l'obiettivo principale della direttiva Uccelli, ossia la conservazione degli uccelli.

Occorre pertanto tenere presente che un regime di deroga non può essere utilizzato per ridurre la popolazione come obiettivo in sé, ma per soddisfare una delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ossia prevenire gravi danni o proteggere la fauna e la flora. Non può mirare a eliminare ogni esemplare in una zona, ma a ridurne il numero in linea con il livello di danno da mitigare o con gli obiettivi di conservazione per la protezione della fauna e della flora. Tuttavia ciò non esclude misure volte ad allontanare o prevenire colonie riproduttive o posatoi notturni in determinate parti di una zona più ampia, in quanto non esclude la presenza di singoli uccelli.

Durante il periodo riproduttivo, gli interventi relativi alle uova (ad esempio oliatura o sostituzione con uova fittizie) costituiscono il metodo principale utilizzato per controllare la riproduzione dei cormorani comuni. Tuttavia, sebbene diversi paesi che si affacciano sul Mar Baltico utilizzino attualmente tale metodo, ciò non avviene in numerosi altri paesi. Le armi da fuoco per uccidere o scacciare gli uccelli e i dispositivi dissuasivi (fucili a gas o altro) costituiscono i metodi principali utilizzati durante la migrazione o lo svernamento.

È possibile concedere autorizzazioni generali nel rispetto delle condizioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ossia autorizzazioni non concesse a persone specifiche quanto piuttosto a una categoria generale di persone autorizzate, quali i proprietari terrieri e i loro agenti. Tuttavia, come indicato nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, a differenza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che richiede che le deroghe siano concesse in «condizioni rigidamente controllate», la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, non preclude tali autorizzazioni generali per le deroghe basate sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). A tale proposito, come indicato anche nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, supponendo naturalmente che la deroga copra tutti gli aspetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si prevede che i motivi che giustificano la concessione di deroghe a un'ampia categoria di persone dovrebbero essere specificati in maniera chiara nella deroga.

Infine, sebbene le deroghe debbano essere applicate a livello di Stato membro, potrebbe essere utile un coordinamento tra gli Stati membri (cfr. riquadro 3).

Riquadro 3: Il ricorso a deroghe per rotte migratorie al fine di prevenire gravi danni nel territorio di un altro Stato membro

È possibile ricorrere al controllo coordinato della popolazione, compresa l'applicazione di «deroghe per le rotte migratorie», in base alle quali le deroghe per specie quali il cormorano comune sarebbero concesse in un paese per prevenire gravi danni in un altro paese.

Tale approccio può essere adottato nel quadro di un piano di gestione internazionale elaborato nell'ambito di una convenzione o di un accordo internazionale di cui l'UE è parte o nell'ambito di un quadro analogo approvato da tutti gli Stati membri interessati.

Tuttavia, al fine di stabilire un approccio coordinato, è essenziale che siano disponibili informazioni accurate e aggiornate per determinare valori di riferimento soddisfacenti per la popolazione di cormorani comuni (dimensioni della popolazione, area di ripartizione ed estensione dell'habitat). In secondo luogo, dovrebbe essere istituito un solido sistema di monitoraggio coordinato che fornisca dati regolari sui numeri, sulla sopravvivenza e sulla produttività.

A seguito di ciò, è necessario raggiungere un accordo sulla popolazione di riferimento soddisfacente per le rotte migratorie e fissare una soglia di sicurezza al fine di garantire un approccio precauzionale. Sulla base di tale accordo, si potrebbe stabilire separatamente un livello di riferimento per ciascun paese. Si dovrebbe raggiungere un accordo su questioni quali la dimensione geografica per il coordinamento e la valutazione dei piani di gestione di cui sopra al fine di valutare lo stato della popolazione nonché il coordinamento e la valutazione degli approcci di gestione.

È pertanto altresì fondamentale valutare periodicamente la situazione e quindi non solo monitorare i numeri, la sopravvivenza e la produttività delle specie, ma anche monitorare le attività di pesca, compresa la valutazione dei danni. Ciò è fondamentale al fine di garantire che tutte le condizioni applicabili di cui all'articolo 9 siano soddisfatte nonché di valutare l'efficacia delle misure, orientare le decisioni di gestione in corso e l'adeguamento delle strategie, ove necessario.

5. **Studi di casi**

5.1. *Gestione dei conflitti con il cormorano comune negli stagni per la pesca delle carpe in Croazia*

In Croazia vi sono 15 vasti stagni per la pesca delle carpe che coprono circa 12 000 ettari. Tutti questi siti sono importanti per la riproduzione e la migrazione di uccelli acquatici e sono inclusi nella rete Natura 2000. Sebbene il cormorano comune (*Phalacrocorax carbo sinensis*) non sia una specie bersaglio per la classificazione come ZPS, tale uccello è regolarmente presente e si nutre presso gli stagni per la pesca delle carpe. Sebbene tali esemplari non siano così numerosi come nel caso di un uccello nidificante, gli uccelli svernanti, tra i quali figurano principalmente cormorani provenienti da altre parti d'Europa (ogni inverno fino a 20 000 uccelli migrano in Croazia), esercitano una pressione significativa.

Il cormorano comune è stato una specie rigorosamente protetta in Croazia fino al 1995 e lo Stato è stato citato in giudizio da una serie di aziende di allevamento ittico che hanno chiesto una compensazione finanziaria per i danni subiti. Lo Stato ha perso tutte le cause giudiziarie ed è stato costretto a pagare ingenti somme per numerosi anni.

Dopo anni di sforzi congiunti da parte di ornitologi e dei settori della conservazione della natura e della pesca, lo Stato ha convenuto di offrire alle aziende di allevamento ittico incentivi annuali per il mantenimento degli ecosistemi degli stagni per la pesca delle carpe (anziché pagare un risarcimento per i danni causati). Questa misura, in vigore dal 2008 e ampiamente accettata, continua ad essere attuata ancora oggi.

Secondo il quadro d'azione prioritario della Croazia per il periodo 2021-2027, tra il 2014 e il 2016 il ministero dell'Agricoltura ha fornito un sostegno statale agli allevamenti ittici a favore del mantenimento degli ecosistemi degli stagni per la pesca delle carpe per un totale di 3,5 milioni di EUR. A partire dal 2018 tale sostegno è stato riveduto al fine di compensare i danni causati da varie specie di uccelli e altri animali presso gli stagni per la pesca delle carpe, con una dotazione totale di 8,7 milioni di EUR dal 2018 al 2020. Le compensazioni sono state versate a titolo del bilancio statale sulla base di ordinanze annuali del ministero dell'Agricoltura e sono state assegnate per ettaro di superficie produttiva degli stagni piscicoli. Per gli stagni appositamente protetti presso i quali non è consentita la caccia, il sostegno è stato aumentato del 30 % nel 2020 e del 50 % dal 2021. Il sostegno continua ancora oggi e nel settembre 2024 la compensazione è stata aumentata a 902,18 EUR per ettaro di zona di produzione.

Nel 2024 è stata attivata una nuova misura nell'ambito del programma operativo per la pesca e l'acquacoltura della Repubblica di Croazia per il periodo di programmazione 2021-2027 dal titolo «Measure II.10. Aquaculture that provides environmental protection services» [Misura II.10 Acquacoltura che fornisce servizi di protezione dell'ambiente]. Tale misura garantisce una compensazione per i costi aggiuntivi e/o le perdite di reddito derivanti dall'applicazione di metodi di acquacoltura conformi alle esigenze specifiche dell'ambiente e soggetti a particolari prescrizioni di gestione derivanti dalla designazione di zone come facenti parte della rete Natura 2000. Come indicato in precedenza, tutti gli stagni estensivi per la pesca delle carpe rientrano nella rete Natura 2000 e devono attuare le misure di conservazione definite dall'ordinanza sugli obiettivi e sulle misure di conservazione per le ZPS.

Sebbene gli stagni per la pesca delle carpe non siano stati specificamente designati per il cormorano, dato che quest'ultimo non è elencato nell'allegato I della direttiva Uccelli, gli uccelli sono parte integrante della gestione del sito Natura 2000, in quanto si trovano in colonie vicine ad altre specie di uccelli che si nutrono di pesce per le quali il sito è stato classificato. Condividono inoltre stagni piscicoli come habitat di alimentazione invernale. Qualsiasi attività di caccia o allontanamento dei cormorani avrebbe quindi effetti negativi diretti anche sulle altre specie di uccelli.

La misura è aperta per il periodo dal 1º agosto 2024 al 31 dicembre 2029 ([11]) (l'ultimo anno di ammissibilità è il 2028). Tra i criteri per la misura II.10 figurano il punteggio basato sullo stato di protezione dello stagno piscicolo (riserva speciale, parco naturale), della zona dello stagno piscicolo (> 1 000 ha; 400-1 000 ha; < 400 ha) e del tipo di piscicoltura (micro e piccola impresa; media impresa; grande impresa) ([12]). La compensazione è fissata a 356 EUR/ha ([13]) della superficie di produzione registrata di uno stagno piscicolo, ma non può superare il 35 % del reddito annuo derivante dalla vendita di prodotti dell'acquacoltura dell'utilizzatore realizzato nell'anno civile di riferimento. Tale compensazione si basava sui calcoli del progetto «Croatia EU Natura 2000 Integration Project – NIP», che utilizzava il concetto di costo di opportunità, confrontando il reddito e i costi degli stagni piscicoli convenzionali con quelli estensivi. La compensazione è versata per il 70 % a titolo del bilancio dell'UE e per il 30 % a titolo del bilancio dello Stato.

In conclusione, dopo diversi decenni di tentativi di affrontare la questione dei cormorani in Croazia allontanando o spaventando gli uccelli che si nutrono di pesce e compensando i danni causati, la situazione è stata migliorata riorientando gli sforzi verso l'offerta di incentivi volti a mantenere il valore della biodiversità degli stagni estensivi per la pesca delle carpe e a favorire l'accettazione della presenza, in particolare, di specie di uccelli che si nutrono di pesce, compreso il cormorano. Le sfide che dovranno essere affrontate in futuro riguardano la sostenibilità economica di stagni estesi di carpe e lo sviluppo di altri servizi diversificati basati su valori naturali.

5.2. *Gestione dei cormorani in Danimarca*

L'attuale piano di gestione della Danimarca per il conflitto tra il cormorano comune e la pesca è stato pubblicato nel marzo 2022 e si basa sul principio della gestione dei conflitti locali stabilito nel precedente piano, che era valido dal 2016 al 2020. L'obiettivo del piano consiste nel trovare un equilibrio tra il mantenimento di popolazioni vitali della specie e la risposta alle preoccupazioni del settore della pesca.

La popolazione di cormorani della Danimarca ha iniziato a crescere negli anni Ottanta grazie a una migliore protezione in Danimarca e nel resto d'Europa. La popolazione è rimasta relativamente stabile a circa 39 000 coppie tra il 1993 e il 2006. I dati sono poi scesi a circa 25 000 nel 2013, per poi aumentare e stabilizzarsi successivamente. Nel 2020 la popolazione danese era stimata a quasi 32 000 coppie.

Il principio alla base del piano di gestione dei conflitti consiste nel fatto che le sfide poste dal cormorano devono essere affrontate a livello locale. Il foraggiamento dei cormorani dovrebbe essere ridotto nelle zone importanti per gli stock ittici e in cui sono presenti specie ittiche vulnerabili. La Danimarca ha designato una serie di settori prioritari nei quali si concentra la maggior parte degli sforzi relativi alla gestione delle colonie riproduttive.

Prima di applicare il controllo letale, occorre sperimentare per prime altre soluzioni, quali l'allontanamento degli uccelli spaventandoli o il ricorso a dissuasori tecnici, le quali devono essere utilizzate nella misura in cui ciò sia praticamente ed economicamente possibile per evitare danni. Se tali misure non sono soddisfacenti, possono essere adottate misure di regolamentazione che comprendono il tiro, l'oliatura delle uova o la distruzione di nidi e uova. Tali misure possono essere attuate soltanto previa autorizzazione. È dimostrato dalla pratica che nel caso del cormorano comune l'uso di tecniche volte a spaventare gli uccelli integrate da un limitato controllo letale rende l'allontanamento più efficace.

Oltre a un'autorizzazione regolamentare da parte dell'Agenzia danese per la natura, il tiro richiede altresì una licenza di caccia valida e un'autorizzazione del proprietario terriero. Il controllo letale può avvenire tra il 1º agosto e il 31 marzo (e tra il 1º aprile e il 1º maggio per proteggere la passera di mare, il salmone e la trota che migrano in mare).

L'oliatura delle uova e/o la distruzione di nidi e uova possono essere autorizzate al fine di ridurre le dimensioni delle colonie esistenti o di impedire la creazione di colonie nuove. Tali attività possono essere effettuate nelle colonie di cormorani elencate nel piano di gestione, nelle colonie situate entro un raggio di 30 chilometri dalle zone costiere designate come importanti per la pesca e per gli stock ittici o i corsi d'acqua e i laghi in cui sono presenti il coregone bianco, il temolo, il salmone, la trota o l'anguilla, o nelle colonie situate a più di 30 chilometri da tali zone designate, qualora sia possibile dimostrare che la colonia causa gravi danni ai pesci, alla pesca e agli interessi della pesca. Tanto per l'oliatura delle uova quanto per la distruzione di nidi e uova è necessaria un'autorizzazione regolamentare da parte dell'Agenzia per la natura e l'autorizzazione del proprietario terriero.

Il piano è stato elaborato in collaborazione con il gruppo di lavoro sui cormorani istituito ed è stato messo a punto dal ministero dell'Ambiente. Non presenta un termine conclusivo, ma sarà valutato e i suoi strumenti saranno aggiornati al fine di rispecchiare le nuove conoscenze ed esperienze del settore.

Riquadro 4: È valido considerare i cormorani comuni una grave minaccia per varie popolazioni ittiche nei Paesi Bassi?

Mennobart van Eerden e Stef van Rijn hanno esaminato i risultati del monitoraggio a lungo termine nei Paesi Bassi e hanno pubblicato le loro osservazioni nella rivista Ravon 87, del dicembre 2022, volume 24 | numero 4. pagg. 78-81.

https://natuurtijdschriften.nl/pub/1019938/RAVON2022024004004.pdf.

Sintesi:

I Paesi Bassi non sono mai intervenuti adottando misure di controllo della popolazione. Tuttavia la popolazione di coppie riproduttrici tende a diminuire, in particolare nell'area dei grandi laghi della zona di IJsselmeer (riduzione > 80 %), parallelamente a una marcata riduzione della disponibilità di nutrienti. Negli anni Settanta e Ottanta tale zona è stata la roccaforte della specie; da allora le colonie riproduttrici sono diventate molto più esigue e si sono spostate verso corpi idrici interni di dimensioni inferiori. Tali corpi idrici di dimensioni inferiori presentano una qualità dell'acqua e stock ittici molto migliori. Dai dati a lungo termine sul consumo di pesce emerge chiaramente che i cormorani si nutrono principalmente di una quantità abbondante di pesci di piccole dimensioni (7-25 centimetri). Dato che la loro dieta (studiata mediante la determinazione degli otoliti) rispecchia in larga misura la composizione del pesce, si ritiene che i cormorani comuni reagiscano alla disponibilità di pesce in modo dal basso verso l'alto. In combinazione con un prelievo naturale pari o inferiore al 20 % dello stock ittico, a livello di sistema idrico vi è poco da temere dalla predazione da parte del cormorano comune. Ciò può avvenire soltanto a livello locale in corpi idrici di piccole dimensioni o fortemente popolati, in particolare quando manca un riparo per i pesci (legno morto, macrofite, ecc.). La gestione degli habitat ittici sembra una misura utile per ridurre il rischio di predazione da parte dei cormorani comuni, in particolare in prossimità di dighe, chiuse o passaggi di pesci.

6. **Comunicazione sulle deroghe**

Una comunicazione trasparente sulle deroghe e prelievi coordinati sono essenziali al fine di creare fiducia tra i portatori di interessi e garantire il rispetto degli accordi internazionali. La Commissione ha pertanto sviluppato strumenti per la visualizzazione di dati online sulle deroghe ([10]). Tali strumenti presentano informazioni dettagliate sulle deroghe annuali trasmesse dagli Stati membri, nonché statistiche sulla completezza di tali relazioni:

— panoramica delle deroghe e delle eccezioni alla protezione delle specie in tutta l'UE;

— deroghe individuali e informazioni dettagliate al riguardo; e

— completezza dei dati delle relazioni nazionali sulle deroghe e sulle eccezioni.

([10]) Panoramica delle deroghe e delle eccezioni alla protezione delle specie in tutta l'UE | Agenzia europea dell'ambiente.

7. **Ulteriori informazioni**

I documenti del progetto INTERCAFE finanziato dall'UE, che ha collaborato strettamente con i portatori di interessi principali al fine di studiare in dettaglio i diversi conflitti tra cormorani e pesca, sono disponibili all'indirizzo: https://www.ceh.ac.uk/our-science/projects/intercafe.

documenti di sintesi sulla distribuzione, sull'area di ripartizione, sull'ecologia, sullo stato e sulle tendenze della popolazione del cormorano comune, nonché sulle sue interazioni con i pesci, la pesca e l'acquacoltura, così come sulla gestione dei conflitti tra cormorano e pesca sono disponibili sulla pagina web della Commissione dedicata alla direttiva Uccelli:

— domande frequenti sull'ecologia dei cormorani per comprenderne meglio la biologia, l'ecologia e il comportamento;

— numeri e distribuzione dei cormorani in Europa, documento che spiega il monitoraggio e il conteggio del numero di cormorani nell'UE;

— interazioni tra cormorani, pesci e attività di pesca, che sono le fonti più comuni di conflitto;

— gestione dei conflitti tra cormorani e pesca, una sintesi delle informazioni sulle misure di gestione e sugli strumenti utilizzati per ridurre i problemi causati dai cormorani alla pesca;

— aspetti sociali, culturali e giuridici delle questioni tra cormorani e pesca, nonché l'ecologia di uccelli e pesci;

— bibliografia esaustiva sulle pubblicazioni più importanti in materia (oltre 5 000 pubblicazioni accompagnate da una ricerca per parola chiave).